Illuſtriſsimor. Comitum Arci, nec non trium Communitatum inſignia.

# STATVTO CONCESSO AL FORO D'ARCO

DALL' ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIGNOR

## CONTE GERARDO

CONTE DEL SACRO ROMAN IMPERO

CONTE, ET SIG.^re D'ARCO.

Cameriere, Colonello, & Sargente Maggior Generale Di Sua Maestà Cesarea.

Tradotto in lingua Italiana l'anno. 1645.

S.  B.

IN SALO', Per Antonio Comincioli.

Con Licenza de' Superiori. M.DC. XXXXVI.

INDICE

# DEL CIVILE.

## A



## B



## C

## D



## E



## F



## G



## H



## I

Precetti

## Q



## R



## S



## T

# BERNARDVS
## DEI GRATIA
### Epiſcopus Tridentinus.

E Chiaro, che l'vſo delli Statuti è ſtato introdotto dalla neceſſità delle coſe: poiche per iſperienza ſi conoſce, che niſſuna determinatione di legge, anco con maturo giudizio conſiderata è ſtata baſteuole alla varietà della natura humana, ed alle non imaginate inuentioni di lei: anzi, come la natura à produrre noue forme ſempre s'affretta, così l'autorità del Superiore è neceſſaria, acciò per opra di ſollecito agricoltore ſi ſuellino li vitij, s'introduchino le virtute, ſi correggano gl'eccesſi, e gl'errori s'emendino. Il che gl'Honorabili, ed Egregij ſinceramente da noi amati Conſoli, e Cittadini di queſta noſtra Città di Trento prudentemente auertendo, con deſiderio di prouedere, e riformare, quanto ſi conuiene, per la conſeruatione del noſtro Stato, e della Città, ed emendatione de coſtumi hanno formati, e compoſti li quì ſeguenti Statuti, ò vogliamo dire Plebiſciti, ed à noi preſentati, acciò con l'autorità noſtra ordinaria ſi degnaſſimo approuarli, e confermarli. Noi poi, che nelle coſe attinenti all'vtilità, e commodo de noſtri ſudditi, la proſperità de quali riſulta in proſperità noſtra, continuamente (quanto però ci permette il Cielo) vſiamo ſollecitudine, hauuta diligente, e matura deliberatione, inſieme con gli noſtri Conſiglieri, e molti altri huomini dotti, veduti più volte, e riueduti tali Statuti, l'habbiamo giudicati degni d'eſſer dall'autorità noſtra approuati come corriſpondenti all'honeſtà; & coſi con l'impreſſione di queſte noſtre gl'approuiamo, e confermiamo. Quali Statuti vogliamo, e commandiamo, che da tutti li noſtri ſudditi ſiano con pronto affetto accettati, e dopo la cognitione, e manifeſtatione di loro ſiano oſſeruati, & eſſequiti, ſotto le pene contenute in eſſi. Iure noſtro, ac ſucceſſorum noſtrorum ſuperioritate ſemper ſalua.

Cancellate, e leuate tutte l'altre coſe, che non ſi contengono nel preſente volume. Ad laudem, & gloriam omnipotentis Dei. Amen.

Habbiamo inteſo, che nè Giuſtiniano Imperatore Sacratiſſimo, nè quelli, che di lui, ò d'altri Leggiſti furono imitatori, hanno con le ſue leggi potuto finqui abaſtanza prouedere, che compitamente ſi ſodisfaceſſe à tutti li mortali. Percioche ſebene ſono ſtampate molte leggi ciuili, nondimeno à certi, & per coſi dire, minuti caſi, non ſono, con queſta induſtria de ſuoi decreti, ſtati baſteuoli ſoccorrere à tutto il genere humano, ſi per la diuerſità delle circonſtanze, come anco per il ſito degli habitatori; che coſi le Città di giorno, in giorno più eſperimentano: perilche quelli, che nelle Città ò per natura, ò per lettere auanzaſſero gl'altri, ſantamente fù determinato dalli antichi, che poteſſero (con l'aſſenſo però della plebe) fare à ſe, ed à gl'altri Statuti conſuetudinarij; accioche più ſanamente, e più ſicuramente fuſſero gouernati, e mantenuti nel ſuo ſtato felicemente. Ma perche la mutatione de tempi non rare volte cagiona mutatione de co-

ſtumi, ò altra vita; ne la prudenza loro, benche diligentiſſima s'è fundata in tanta chiarezza di giuſtitia, ed equità, che alcuni di tali Statuti non patiſſero qualche mancamento, ò ſuperfluità, in qualche luogo. Di qui è, che la noſtra Città ha eſprimentato quello, che è peruenuto alle orecchie di noi Proueditori, & Conſiglieri della Città di Trento; perciòche in alcune noſtre leggi municipali, ouero Statuti habbiamo auertito due eſtremi, quali da noi confidati, nella diuina gratia, non nel noſtro valore, ſono ſtati leuati; nè ciò con proſontione ò temerario ardire, ma con premeditatione, e matura conſideratione di molti anni; dentro à i termini di ragione, e conſcienza: ricercato in queſto il parere delli noſtri prudenti, e letterati, ed anco de foreſtieri ſegnalati, e peritiſſimi delle leggi. Donque per giouare alla noſtra patria, la quale trà le coſe humane ci deue eſſer la più cara; e prouedere anco più lodabilmente al ſtato delli noſtri Signori, à commandamenti de quali, per termine di pietà, ſi deue vbidire, ſi ſiamo ſeruiti di cinque maniere. Poiche alcuni Statuti per iſperienza conoſciuti inutili ſono ſtati da noi totalmente leuati. Altri del tutto aggionti, come di molto giouamento corriſpondente all'honeſtà. Alcuni aiutati con l'aggionte, coſi ricercando legge tale. D'altri s'è troncata la ſuperfluità. E finalmente da gl'vltimi auiluppati, ed intricati à guiſa di Laberinto habbiamo leuata l'oſcurità. In tanto che gli Statuti ſi ſono compoſti in 3. parti, ouero libri; nel primo ſi tratta delle queſtioni, e controuerſie Ciuili. Nel. 2. delli Statuti, ordinationi, & prouiſioni appartenenti alla Città di Trento, per antichiſsima conſuetudine oſſeruata ſotto li Reuerendiſsimi Padri, e Signori Bartolomeo Endrico, Nicolò Alberti di Orttenbur, Ge: Liecchenſtainer d'Auſtria, Veſcoui, & Padroni di Trento: ed anco ſotto il gouerno d'altri predeceſſori, Signori Veſcoui. Il terzo volume poi contiene le pene appartenenti al mero, e miſto impero, per correttione, & caſtigo delli cattiui.

Queſta correttione de Statuti venne in luce vltimamente ſotto il Reuerendiſsimo in Chriſto Padre, Signore, e Principe Illuſtriſsimo Signore Bernardo Cleſio, per Iddio gratia Veſcouo di Trento, preſidente del conſiglio ſecreto, & dello ſteſſo ſupremo Cancelliero, del Sereniſsimo e potentiſsimo Ferdinando, Re d'Vngaria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria; l'anno della natiuità del noſtro Signor Gieſu Chriſto. 1527. regnando il Sereniſsimo in Chriſto Padre, e Signore, Signore Clemente, per diuina prouidenza Papa Settimo; e l'inuittiſſimo, e ſacratiſsimo Carlo Re di Spagna, ed Imperatore de Romani eletto, ſempre Auguſto.

Con l'autorità, ed aſſenſo del quale Reuerendiſsimo Signor Veſcouo Bernardo anteſcritto, l'anno. 27. che fù il terzo decimo, dopo la ſua elettione, queſti Statuti, e Plebiſciti emendati, & quelli, che non haueano biſogno di correttione, inſieme con tutti gl'altri furono confirmati. Præſtante Deo, qui eſt benedictus, & benedicendus, per infinita ſecula ſeculorum. Amen.

Giache dall'antica, ed approuata conſuetudine appare, che la denominatione di due, ò più Dottori, per Podeſta à miniſtrare Giuſtitia nella Città di Trento appartiene alli Conſoli, la ſcielta poi, e la confirmatione al Reuerendiſsimo Veſcouo di Trento, ò alli lui Luogotenenti. Pertanto decretiamo, & ordiniamo, che ogni anno li D. Conſoli, & Proueditori di queſta Alma Città di Trento, quali ſaranno pro tempore, debbino eleggere, & nominare due, ò tre, ò quattro, ò più, che ſiano Dottori di legge, & nati fuori della Dioceſi Tridentina, quali non habbino attinenti, nè parenti

renti

renti nella Città di Trento: & quelli così eletti, e nominati presentare in scritto al Reuerendissimo Signor Vescouo di Trento, ò alli lui Luogotenenti, quali debbi eleggere, e confermare vno de' nominati, di suo maggior gusto, con il salario annuale di Lire. 825. di buona moneta, cioè di carantani. 12. per ciascheduna Lira, da pagarsi dal Vescouato à lui: con obligo di tenere almeno vn seruitore, ed vn ragazzo, à sue spese, ed vn Caualier idoneo, nato fuori della Diocesi, senza spesa però del Signor Podestà. Qual Signor Podestà al suono della campana della torre della Communità di Trento entrarà allo stesso Magistrato honoreuolmente, con stendardi, ed arme della sua famiglia: & entrando vada per la Città, e luoghi consueti: poi venendo verso il Palazzo visiti la Catedrale di S. Vigilio, nostro padrone; con l'offerta all'altar maggiore, à suo gusto, in termine di tre giorni; nè prima tenghi ragione. Poi legga, e consideri gli Statuti della Città: & gli Consoli stessi lo presentino al Reuerendissimo Signor Vescouo à lui piacere, ouero alli Luoghitenenti: dal quale il medemo Podestà riceuerà il scettro della Pretura, e Podestaria, tanto nè Criminali, quanto nè Ciuili; e nelle mani del predetto Reuerendissimo Signor Vescouo, ò del suo Capitano, ouero delli Luogotenenti, toccate le sacrosante scritture, giurerà, ad Sancta Dei Euangelia, per Deum omnipotentem, & eius filium, Dominum nostrum, Iesum Christum, & Spiritum Sanctum, & per sancta quattuor Euangelia, che con buona fede, senza fraude amministrarà la Podestaria della Citta di Trento, e di lei giuridittione; e gouernarà il Commune di Trento con il suo ristretto; le persone habitanti nella Città, e ristretto. Et con buona fede, e senza fraude mantenerà le ragioni, beni, possessioni, honori, giuridittioni, ristretti del medemo Signor Vescouo, del Vescoato, della Chiesa, & della Città di Trento, con il suo ristretto; nè comporterà, che'n parte alcuna siano sminuiti; & che farà giustitia à qual si voglia, che la domanderà, secondo le leggi, ragioni, e Statuti di Trento, buono, ed approuato vso, & buone consuetudini della Città Tridentina. Parimente, che pacificarà guerre, discordie, maleuolenze, & odij da sè intesi, & le terminarà, à suo potere: & che farà diligente inquisitione, quanto potrà, & la farà fare della falsità, furto, dell'homicidio, & di qualunque altro maleficio. Il quale Signor Podestà non possa stare nell'vffizio della Podestaria più d'vn'anno: & spirato l'vffizio, non possa esser ammesso à quello, in spatio d'anni sette: & in fine del detto suo vffizio sia sindicato da tre: due de quali saranno eletti dalli Signori Consoli; il terzo poi dal Reuerendissimo Signore, ò dalli lui Luogotenenti, conforme all'antica consuetudine.

Parimente si decreta, & determina, che'l detto Signor Podestà sia obligato, & debbi in ciascheduno giorno feriato, e non feriato, eccettuato in honore d'Iddio, amministrar giustitia à quelli, che la dimandano in cause sommarie, & ciaschedune hore, conforme al bisogno delle cause: lasciando libero l'ingresso, ed aperte le porte del Palazzo, fin alla seconda scala superiore inclusiuè almeno, à tutti quelli, che verranno per giustitia. Nelle cause ordinarie sia obligato seder al Banco della ragione consueto, tre volte la settimana, Lunedi, Mercordi, e Venerdi, sonata sempre la campana maggiore della torre di Trento, come è costume, nel leuar del sole: e finalmente la campanella del Palazzo trè volte, con alquanto interuallo, prima che vada al Banco della ragione, come fù sempre costume: nè quali tre giorni sempre sederà come di sopra, più, ò meno, conforme al bisogno delle cause: nel Martedi; e Giouedi darà audienza à Criminali, quali cessãdo attenderà

alle cause Ciuili, come di sopra: e se nelli trè giorni detti al sedere ordinarij, il Capitano, ouero officiale della torre commune di Trento mancarà di sonar la campana, la mattina, nel leuar del sole, ò puoco dopo, incorra, ipso iure, nella pena d'vna lira di buona moneta, cioè di grossi. 12. se qualche causa giusta non l'escusi. La metà della qual pena sia applicata alla Camera Episcopale: l'altra metà alla Communità: come pure à basso si dispone, nel Statuto, sub rubrica de Capitaneo, & eius officio alla torre commune di Trento.

Et quanto à l'ordine di procedere nelle cause, si seruino puntualmente i Statuti della Città di Trento: à quali il Signor Podestà non possa contrafare, non ostando consuetudine alcuna tanto passata, quanto futura; sotto pena di Rainesi. 4. per ciascheduna volta, che contrafarà; nella qual pena ipso iure incorra, da trattenersi à lui del suo salario, d'applicarsi alla Camera Episcopale: e nondimeno tale atto sia ipso iure nullo. Che se alcuno cittarà qualche Statuto, dourà anco prouare, che sia inserto in questo libro de Statuti: bastando la cittatione della Rubrica, purche sia delli contenuti in questo volume. Il qual libro dourà sempre esser al Banco, ne giorni che'l Podestà sederà, il che farà in ciaschedun giorno di sopra prefisso dal Statuto se le ferie, ò qualche altro ragioneuol impedimento non iscuserà, come di sopra. Che s'egli per mancamento non sentarà, e non tenerà ragione, incorra, ipso facto, nella pena di Rainesi. 4. per ciascheduna volta, da douersi applicare alla Camera Episcopale, cessando però causa ragioneuole. Il qual Signor Podestà ordini, che delli suoi officiali, quali haurà al numero di otto, due almeno, ciaschedun giorno anco feriato, si trouino continuamente presenti nel Palazzo, ò almeno in luogo circumuicino; acciò sonata la campanella dello stesso Palazzo, per necessità, ò caso occorrente, siano iui pronti alla presenza del Signor Podestà, sotto pena da notificarsi alli medemi, di grossi. 6. per ogni volta, da esser applicata alla Camera Episcopale. Ne sia lecito al medemo Signor Podestà accettare officiale alcuno, se non presentato dalli Signori Consoli, e Proueditori della Città: nè meno possa parteggiare con gli stessi, di qualche guadagno da pagarsi da loro, per il suo officio. Come anco non sia permesso al medemo Signore nel fine del suo officio deponer il Scettro, e sottomettersi al Sindicato, se prima non sarà eletto, venuto il nouo Pretore, e presentato al Reuerendissimo Signore ò suoi Luogotenenti per riceuer il Scettro della giuridittione, dopo il giuramento. Donque il vecchio Podestà daurà aspettare il nouo, ed insieme con lui presentato al Reuerendissimo Vescouo depona il Scettro da consegnarsi al nouo, per il prelibato Reuerendissimo.

## Del modo di sindicare il Podesta, ed altri officiali del Commune. Cap. I.

Essendo ragioneuole, che gli publici amministratori di giustitia rendino conto delle cose fatte, sprezzate, e tralasciate. E volendo noi con saluteuole rimedio prouedere alle indennità, ed estorsioni delli Cittadini Comitatensi, & di tutti gl'habitatori della Città, & ristretto di Trento, e di tutti gl'altri anco forestieri, ed ostare à gl'inconuenienti, decretiamo, ed ordiniamo che'l Podestà di Trento, finito il lui offizio, con gli officiali suoi, e tutta la lui famiglia, per dieci giorni continui, cominciando dal giorno

dellla

della cominciata inquisitione contra dè lui, sia obligato far residenza nella Città di Trento,per pagare à tutti, à quali esso fusse obligato,ò alcuno della sua famiglia; & render conto di tutto quello, che apparerà esso, e gli lui officiali, quali haurà hauuti seco, durando l'vffizio, hauer commesso contra giustitia: ed hauer fatto il suo carico per danari, preghiere, zozzura, ò corrottione:se alli distrettuali Comitatensi,ò altri chiedendo ragione non haurà amministrata giustitia: ouero fuori, e contra le leggi communi, e Statuti giudicato: ò liberato, chi si douea condannare: ò condannato, chi meritaua esser liberato: s'haurà nell'vffizio tralasciato qualche cosa per negligenza: liberati ingiustamente gli presi per debiti ò delitti: con conniuenza,malitia, ò fintamente non haurà pigliato, ouero fatto pigliare per gli suoi officiali, & famiglia quelli, che per maleficij potea: tralasciate, e sprezzate quelle cose che per legge municipale, ò ciuile, & giuramento esso con gli suoi officiali douea fare: commesse baratarie, estorsioni; scacciato alcuno per forza, ò minaccie dal giudicio; per forza de tormenti ingiustamente sforzato alcuno al confessare. Contra al quale Podestà, officiali, e lui famiglia, finito l'vffizio, li Sindicatori eletti siano obligati formare inquisitione delle cose predette, ed altre per lui, & officiali suoi, durante l'vffizio, tralasciate, commesse, e neglette; alla quale inquisitione il Pretore insieme con gli officiali, e famiglia sia obligato risponder con giuramento: qual risposta fatta, il medemo Podestà sia tenuto dar sicurtà per se, famiglia, ed officiali, con cautioni fideiussorie, ò nude, come parerà alli Signori Sindicatori, douersi fare: qual risposta, e cautioni date, come di sopra, per gli detti Sindicatori si faccia vn publico Proclama, con l'assignatione di termine à qualunque, che voglia proporre querela, dimanda contra al Pretore, ò alcuno della lui famiglia; cioè à gl'habitanti nella Città, & Borghi tre giorni continui: à gl'habitanti nel distretto, e Vescoado cinque giorni continui:in spazio de quali possino alla presenza delli detti Sindicatori proporre dimande, ò querele di tutte le cose commesse, tralasciate, e neglette da esso, famiglia, ò alcuno di lei, oltra, & contra giustitia, ò in altra maniera. Et oltra, ipso iure, non siano ammessi à querelare. Poi il Podestà, durando il Sindicato, dourà ciascun giorno venire insieme con la famiglia, ed officiali suoi, due volte nel giorno al luogo deputato, alla presenza delli detti Sindicatori, doue s'haurà da sindicare; e personalmente, hauendo ò non hauendo il Procuratore, ò Aduocato presente, rispondere à qualunque dimanda, e querela fatta contra di lui: contestando la lite in quel giorno, ò nel seguente; altrimente s'habbi per contestata; douendosi proceder più oltre. Dopo le predette cose, gli detti Sindicatori siano tenuti in spazio di dieci giorni continui, dal dì della formata inquisitione, sotto obligatione di giuramento terminare le querele, e dimande, vna, ò più presentate contra al Pretore, famiglia, ò alcuno di lei; insieme con la inquistione formata contra gli stessi; condanando per sentenza, ò assoluendo; se vna causa, ò più non ricercassero maggiore inquisitione: nel qual caso la sentenza data dopo gli stessi dieci giorni vaglia, e subsista; purche non possino differire altri trè giorni: quali trascorsi, se non sarà seguita sentenza, s'intendano assoluti. Dichiarando fermo, e rato, ciòche sarà concordeuolmente stato fatto da due Sindicatori predetti, tanto nel procedere, quanto nel sententiare: anco absente, ò contradicendo, ò non ricercato il terzo. Aggiongendo, che'l Podestà sia tenuto di tutte le cose cõmesse, fatte, giudicate, e neglette, ò tralasciate per alcuno della famiglia nell'vffizio à lui, ouero à loro commesso; & in solidum, ad ogni

ad ogni cosa, che nella sentenza sindicatoria si conterrà; se sarà stato consapeuole, ò partecipe con lui; che se non sarà stato consapeuole, nè partecipe, almeno presentarà gli stessi, vno, ò più: quale, ò quali presentati, liberiamo il Podestà: altrimente lo condenniamo in solidum. Et che'l Podestà non possa, hauere, nè constituire in detto Sindicato senon vn procuratore, ed vn aduocato, da nominarsi nel tempo della risposta all'inquisitione, & dopo non nominare, nè constituire alcuno: & oltra gli nominati, e constituiti, nissun altro procuratore, ò aduocato habitante nella Città di Trento possa esser procuratore, ouero aduocato, ò prestarle patrocinio alcuno in detto Sindicato, tanto per il Podestà, quanto per la lui famiglia: sotto pena di lire cento di buona moneta, d'esser applicata al Commune di Trento, per ciascheduno contrafaciente. Ordinando ancora, che'l detto Podestà non possa domandare, nè riceuere le due vltime paghe delli mesi, del suo salario, senon finito il Sindicato, e la liberatione da quello.

## Che'l Podestà immediatamente dopo il giuramento faccia fare le proclame, che tutti li banditi si partino dalla Città di Trento. Cap. 2.

DIffidiamo tutti, e ciascheduno homicida venefico, maleficio, heretico, sicario, assassino di strade; spezzatori delle carceri, incendiarij, adulteri, incestuosi, sodomiti, rattori de vergini, ed altre donne, sollicitatori, ruffiani, stupratori, suasori, falsarij, inuasori, ciaschedun ladro, sia di notte, ò di giorno, & altri delinquenti, e huomini di mala, e scelerata vita habitanti nella Città di Trento, ò nel lui distretto: del che vogliamo, se ne faccia proclama generale per il Podestà di Trento, nel primo giorno, ouero seguente, dopo prestato il giuramento d'amministrare ragione, & giustitia, & di seruare li Statuti della Città, e riceuuto l'vffizio; sotto pena di lire. 50. di buona moneta, da esser applicata alla Camera Fiscale; la qual pena, il Massaro che sarà pro tempore, dourà farla compensare nè suoi salari, e scriuere; sotto pena di lire. 10. da esser applicata alla Camera Fiscale; la qual pena il Massaro, che sarà in quel tempo, incorra ipso facto.

## Che nissuno corrompa il Podestà, i lui Giudici, ò famiglia. Cap. 3.

DEcretiamo, ed ordiniamo, che se alcuno corrumperà il Podestà, Giudici, ò alcuno della lui famiglia, ouero alcun officiale della Communità di Trento, posto in qualunque vffizio, cioè à fare, ouero tralasciare qualche cosa contra la forma delli Statuti della Communità di Trento, ò della legge ciuile, sia lecito al corrottore, senza pena alcuna, grauame, paura riferire, e denunciare il corrotto al Podestà, ouero à Giudice competente, ò alli Sindici da elegersi sopra l'essame del Podestà, lui famiglia, ed altri officiali della Communità di Trento; quale corrottela conosciuta, ciò che per causa tale si conoscerà hauer cauato, per se, ò interposta persona sia applicato per la metà al Fisco, & per l'altra metà all'accusatore: e nientedimeno

meno il corrotto, e corrompente fiano puniti corrispondente alle leggi, e Statuti della Communità di Trento: se à caso il corrottore non sia stato il primo à denontiare la corrottione; che così sarà libero dal castigo. E li Giudici c'hauranno conosciuta la causa, siano tenuti, ed obligati essequire, e far essequire le cose predette.

## De l'alienationi fatte per minori. Cap. 4.

DEterminiamo, & ordiniamo, che tutte l'alienationi da farsi da minori d'anni venticinque, tutori, ò curatori loro di beni immobili, ragioni, & attioni, si facciano alla presenza del Podestà, ò Giudice del luogo, oue tal vendita si dourà fare, in presenza di quattro più prossimi maschi, e maggiori d'anni venticinque. Citati anco, e ricercati gl'altri palesamente, che fussero, per succedere al minore che vuole alienare; tali più prossimi deponendo sopra la loro conscienza, che tale alienatione rissulta in vtilità del minore. E non essendoui prossimi, si chiamino quattro huomini di bontà, ed amici del minore. Che se anco questi manchino, siano dal Giudice, ò Podestà eletti quattro maschi, maggiori, come di sopra. In tanto che'l Signor Podestà, ò Giudice intrometta l'autorità, e decreto, per il quale in pagamento del suo salario riceua carantani dodeci da pagarsi per il contrahente, seruato immune il minore in tale contratto. Et l'alienatione fatta in altra maniera, anco interposto il giuramento, sia ipso iure di niun valore; & si presuma fatta con inganno, in danno del minore; e lo stesso minore con fraude esser stato indotto ad alienare, e giurare sopra la stessa alienatione. E che'l fine, e remissione fatta per il minore al tutore, ò curatore suo, auanti gli venticinque anni, senza le predette solennità, si stimi inganneuole, e fraudolente, e nel medemo modo il minore esser stato indotto à farla; ed il giuramento, se sarà intromesso, si creda cauato per paura, e per inganno; & ipso iure sia nulla, se non sarà fatta dal minore, con l'autorità del curatore, da deputarsi specialmente à questo. Finita la tutela, ogni volta che'l tutore, ò sicurtà di lui vorrà esser liberato dalla tutela, ò sicurtà, per atto tale di vedere, ed vdire l'amministratione, non possano gli parenti, amici, ò vicini eletti, ne per la loro presenza, nè del Giudice, pretendere cosa alcuna, ne meno riceuere; e chi riceuerà, debbi pagare al Padrone danaro quadruplicato, rispetto al riceuuto. Che se à caso il curatore ricusarà consentire, ò interporre l'autorità; ò anco gli attinenti stessi faranno il medemo, forse per malitia, ò per molestare il tutore, ò quello, che di lui fù sicurtà, il Signor Podestà, ò Giudice, se per mezo d'huomini da bene le parerà, che'l tutore habbi fedelmente amministrato, ò che l'alienatione debbi necessariamente farsi, possa sforzare tanto il curatore, quanto gl'attinenti, à dare l'assenso per l'alienatione, fine, e liberatione; leuatigli pegni, ed intimati castighi. Le cose predette s'osseruino, non obstando dispositione in contrario, de iure Communi.

Eccettuata però la donna dotata dal padre, ò fratelli, ouero da altri, che à ciò erano obligati: che à tale femina benche minore di venticinque anni, è permesso far fine senza.

## Delle controuerſie trà parenti. Cap. 5.

PArimente determiniamo, che ſe per l'auenire naſcerà controuerſia nella Città, e Diſtretto di Trento trà padre, e figliuolo, Auo, e nipote, & altri aſcendenti, & deſcendenti; trà collaterali in linea paterna, ò materna, fin alli ſecondi cugini incluſiuè: trà zio paterno, ò zia paterna, ò nipoti: ouero trà zio materno e zia materna, e nipoti: trà marito, e moglie: trà ſuocero, e genero, ò nuora: tra cognati, e cognate: morta anco la perſona ch'era fundamento dè l'affinità: il che s'intenda ſolamente nelle controuerſie principiate nel tempo, nel quale viueua la perſona, che fù radice dell'affinità: e ſotto il maſchio ſi comprende anco la femina. Sia obligato il Podeſtà, che ſarà pro tempore, sforzare detti litiganti, ſiano di qual ſi voglia conditione, e qualità, c'haueranno cominciata la lite, eleggere due communi amici, quali ſommariamente, e ſenza figura di giudizio, in qual ſi voglia luogo, e tempo feriato, e non feriato introdotto per vtilità de gl'huomini, debbino in ſpazio di tre meſi continui, dopo l'accettato compromeſſo, ſotto pena di libre cinquanta, di buona moneta, d'applicarſi alla Camera Epiſcopale, ſe non ſaranno ſtati impediti da giuſta, e legitima cauſa, debbino, dico, conoſcere, e terminare detta lite, e controuerſia, aggiongendo nella ſua definitione la pena contra la parte diſubidiente, nella qual pena s'intenda tante volte incorſa, quante contrafarà alla ſeguita dichiaratione, la quale dourà eſſer rata, e ferma: in tanto ch'l Podeſtà, ò altro Giudice, ò altro Vfficiale ricercato ſia obligato con opportuni rimedij far eſſequire, e sforzar le parti all'oſſeruanza della dichiaratione: non obſtante appellatione, ò contradittione alcuna: come ſe dalle parti fuſſe ſtato con ogni pienezza d'autorità compromeſſo nè gl'Arbitri, ed Arbitratori già detti: quando però gli ſteſſi communi amici non haueſſero enormemente, ò inganneualmente aggrauata alcuna dè le parti: che'n tal caſo, la cauſa ſi poſſa ridurre à l'arbitrio del Giudice ordinario, dalla cui ſentenza, ſe ſarà conforme al primo Laudo, non ſi poſſa appellare, ne di riduttione, nè di nullità trattare. Che ſe li due eletti non s'accordaranno nel definire, le dette parti poſſino, e debbino elegger vn terzo, nel ſpazio di quattro giorni, computando il giorno, nel quale gli nominati Arbitri hauranno notificata la diſcordia à Noi, ò à Succeſſori noſtri, ouero al noſtro Podeſta, ò Vfficiale: & ſe le parti in ſpazio di quattro giorni non s'accordaranno nè l'elettione del terzo, alhora tale terzo ſia eletto da Noi, ò da Succeſſori noſtri; ouero dal noſtro Podeſtà, ò Vfficiale, nella forma, che s'eleggono gli Sapienti per conſeglio nelle controuerſie. Et ciò che la maggior parte de gl'eletti determinarà, debbi eſſer oſſeruato dalle parti, come s'è detto di ſopra. Et di più Noi, e gli noſtri Succeſſori; ouero il noſtro Podeſtà, ò altro Vfficiale sforzaremmo realmente, e perſonalmente gli nominati eletti à conoſcere e terminare la queſtione nata trà le parti: il che s'intenda tanto delle preſenti pendenti, quanto delle future.

## Del medemo.

Parimente determiniamo, che, fatto il compromeſſo, e preſentata la dimanda à gl'Arbitri, in ſpazio di tre meſi continui, la detta cauſa debbi terminarſi; e caſo, che non ſi finiſca, s'intenda, nell'vltimo giorno del termine delli

delli tre mesi detti, concluso in causa; senza altra conclusione per gl'Arbitri, ò parti: qual'conclusione seguita, gl'Arbitri siano obligati terminare la causa in termine d'vn mese immediatamente seguente, ad instanza delle parti, ò d'vna parte: e se'n spazio del detto mese, dal giorno della conclusione in causa, non sarà data la sentenza, per mancamento de l'attore, che non insta, la causa s'intenda deserta: ma se, instando le parti, la causa non sarà finita, per mancamento de gl'Arbitri, questi incorrano nella pena di libre cinquanta, per ciascheduno, d'applicarsi alla Camera Episcopale.

## Delli Citationi. Cap. 6.

PArimente determiniamo, che ciaschedun habitatore della Città di Trento, de borghi, & sottoborghi, cioe de molini, & altri, che fanno con li borghi di Santa Croce Pedecastello, e Santo Martino debbi, & possa esser citato ad instanza di chi si lamenta di lui, ò si volesse lamentare, vna volta personalmente, o due à l'habitatione, in diuersi giorni, cioè per due giorni diuersi auanti'l giorno del termine, & non altrimente. E ciascun habitator del Distretto di Trento debbi & possa esser citato personalmente, ò à l'habitatione vna volta sola, ad instanza di chi si lamenta, òuero volesse lamentarsi di lui. Se poi la persona da citarsi, ò la sua famiglia non habiti, ò dimori nella Città, ò Distretto di Trento, in caso tale basti, ch'egli sia citato alla sua casa, òuero al luogo della sua vltima solita habitatione, òuero della sua famiglia nella detta Città, ò nel Distretto: purche gli detti cittati habbino beni nella Città, ò Giuridittione: & alhora si faccia la citatione ad alta voce, presenti due vicini della casa, òuero luogo della solita habitatione predetta, delle qual'cose predette, ed infrascritte s'habbi fede all'officiale publico, dando la relatione, che la commissione è stata fatta nel modo predetto. E ciascun vagabundo, òuero non habitante nella Città di Trento, borghi, ò Distretto debbi, e possa esser citato personalmente, se si troua; altrimente si possa citare ad alta voce dell'officiale sotto le scale del Palazzo di Trento, nella contrada della beccaria, e del cantone, luoghi à ciò consueti, che si presenti al Giudice, ò à qualunque competente Officiale nostro, ò de nostri Successori, due volte in diuersi giorni: attaccata la citatione in albo del Podestà: à quali citati si conceda termine almeno di tre giorni al comparere, da esser assegnato per il Giudice, ò officiale, ad instanza di chi si lamenta, ò si vuole lamentare di lui. La quale citatione in ciascun delli predetti casi sia tenuta sofficiente, e legitima; intendendo sotto il maschio anco la femina: aggiongendo parimente, che l'officiale debbi nel dar la relatione della cittatione da se fatta ad alta voce, nominare quelli, che furono presenti: & le cose predette habbino luogo in qual si voglia caso, ò causa, ne quali ad instanza di qualche persona, per ordine del Giudice, òuer officiale nostro, ò delli nostri successori, sarà stata la citatione: contra la quale non si possa dedurre oppositione, ò eccettione alcuna, douendosi tenere nelli predetti casi, e cause legitima e sofficiente: non obstando legge commune, ne Statuto alcuno. Saluo, che ciaschedun officiale s'intenda hauer commissione dal Podesta, ò altro Giudice, e perciò possa, senza dare auiso al medemo Giudice, citare qual si voglia persona, ad instanza di chi ricerca, à comparere, e risponder in iure: volendo, che le cose predette habbino luogo, quando la causa si tratta appresso di noi, ò de nostri Vicarij Spirituali, & Podesta in temporalibus, ò qual si voglia altro Giudice. Deter-

minando, che qualunque citatione, essecutione, relatione, presentatione di lettere fatta in qual si voglia giorno anco feriato in honore di Dio, che per il giorno non feriato debbi comparere, vaglia, e sia rata; non obstando legge, ò consuetudine in contrario.

## Delli citati, e non requisiti. Cap. 7.

DEterminiamo, che se qualche persona querelerà, ò farà citare alcuno, con farlo anco dimorare alla presenza del Giudice, senza dirle, ò dimandarle, che cosa pretenda: anzi lo farà citare per altro giorno, in caso tale l'attore, che hà fatto citare, senza dire, ò fare nel primo termine, sia condannato nelle spese: e se nel giorno della seconda citatione passarà anco con silentio, il Giudice lo condanni in carantani dodeci d'applicarsi alla Camera Episcopale; e di più nelle spese, ed interesse fatte dal citato, col venire al Giudicio, stare, e ritornare, da tassarsi dal Giudice, se pure quello non conoscerà, che per giusto impedimento habbi cessato procedere contra'l citato.

## Delli precetti ordinati per il Signor Podestà. Cap. 8.

ORdiniamo, che se'l Signor Podestà imponerà precetto, ambasciata, ò mandato ad alcun officiale, da farsi à persona, ò alla lui casa, ad instanza d'alcuno, sotto sequestro, ò di tener in saluo, òuer per altra causa, il detto officiale sia obligato in scritti portar il tenore delle dette cose, altrimente il mandato non vaglia: se à caso non si facesse per citationi al comparere, e rispondere in Iure.

## Delli Sindici delle Ville. Cap. 9.

ORdiniamo, che gli Sindici di qual si voglia Pieue, che saranno pro tempore, siano obligati in spazio di giorni quindeci, perpetuis temporibus, dopo la morte del padre, ò della madre, ouero dal tempo, chi li pupilli si trouano senza tutori, denunciare alli Giudici delle tutele, che saranno pro tempore, la morte del padre, ò madre di famiglia, che hà lasciato pupillo, pupilla, ò pupilli, senza tutori, sotto pena di due lire; la metà d'applicarsi al Vescouado; l'altra mità alla Communità. La quale denuncia si faccia, quando le facoltà delli pupilli eccedono la summa di Fiorini cento; e per schiuare le spese del viaggio; douendosi fare la denuncia, li Sindici portino seco la descritione de beni attinenti alli pupilli, da presentarsi al Notaro: e vengano due delli più prossimi, ò vicini delli pupilli, insieme con li Sindici: quali prossimi, ò vicini giurino, che non sanno, che si trouino altri beni, che gli descritti. Restando in suo vigore le pene de Iure Communi contra quelli, alli quali incombe dimandare, che si diano li tutori.

Parimente ordiniamo, che gli Giudici delle tutele, in termine d'otto giorni dopo la predetta denuncia, debbino hauer assignato alli pupilli, vn tutore, ouero più idonei, sotto pena di tre libre d'applicarsi, come di sopra. Il salario delli Giudici delle tutele sia d'vn Rainese ne di maggior summa, in tanto che si contentino ne possino pretender altro; & per vn atto solo, mezo Rainese.

Delli

## Delli Curatori da darsi alli muti. Cap. 10.

DEterminiamo, che à maggiori d'anni venticinque si possa dare Curatore, cioè à Muto, Sordo, Furioso, Prodigo, & altre simili persone priue d'intelletto, Curatore, dico, di cosa certa, di causa certa, ed à tempo certo; senza fare inuentario, e tralasciata ogni solennita giuridica. Nella medema maniera, ciascun maggiore d'anni vinticinque possa esser constituito Tutore. Et il Giudice interponendo l'autorità sua non debbi riceuere premio alcuno, e riceuendolo, si condanni in triplicato, rispetto al riceuuto, d'applicarsi al Padrone: e s'intenda hauer commesso fraude nel suo officio.

## Delli Procuratori, Attori, Sindici, e Curatori. Cap. 11.

PArimente determiniamo, che qualunque sia sofficiente Tutore, e Curatore instituito dal Giudice: Attore, e Sindico fatto dalla Communità: Procuratore eletto da Maggiore di venticinque anni, ò da giouane arriuato alla pubertà, con giuramento solenne, alle liti, cause, all'agitare, e defendere: tralasciata ogn'altra giuridica solennità: eccettuati li casi, ne quali si ricerca mandato particolare: alhora poi ciaschedun Procuratore, Attore, Sindico, e Curatore s'intenda sofficiente, quando è stato instituito alle liti, cause, all'agitare, e defendere con mandato speciale in caso, che cosi ricerca. In maniera, che non vaglia oppositione, ò ecceptione alcuna contra le predette cose: & cosi siano tenuti legitimi, non obstante legge commune, ò Statuto alcuno.

## D'altre persone, che interuengono nel Giudicio. Cap. 12.

PArimente ordiniamo, che comparendo alcuno al Giudice, sotto nome di Procuratore, Attore, Sindico, Curatore, ò Tutore, opponendo la parte, che non sia, il Giudice, dimandando la parte, assegni, spazio di tre giorni, ò più ad arbitrio suo, secondo la distanza del luogo, à quello, che s'è chiamato Procuratore, Attore, Sindico, Curatore, à prouare, che sia tale: e non prouando nel termine predetto, si condanni nell'interesse, danni, e spese patite dalla parte.

## Delli Procuratori obligati mostrare i mandati. Cap. 13.

DEterminiamo, che se alcuno comparirà in giudicio sotto nome di Procuratore, contra'l quale s'oppone, ch'egli non sia; & se pur è tale, mostri il mandato della procura, e dij la copia, con termine competente ad opporre: se la summa, nella quale è stato constituito Procuratore, non eccede venticinque libre di Marano, buona moneta, basti la fede del Notaro; ma se la summa è maggiore della quantità detta, quel tale Procuratore produca il mandato, ad instanza della parte; la quale se vuole la copia, se la caui à sue spese.

## Delli Procuratori non reuocati. Cap. 14.

PArimente ordiniamo, ſe'l Principale ſarà in Giudizio per mezo di Procuratore, e comparirà, facendo anco termine, non s'intenda riuocato il mandato del Procuratore, per tale comparitione fatta anco più volte, auanti, ò dopo la conteſtatione della lite: ſe non habbi eſpreſſamente riuocato lo ſteſſo Procuratore.

## Di nominare il Padrone. Cap. 15.

PArimente ordiniamo, che ciaſcheduno, il quale ſarà ſtato chiamato, ò ſi chiamerà in Giudizio, per cauſa di controuerſia reale, ò quaſi reale, ſia obligato auanti la lite conteſtata, ò tenuta per tale, ò almeno nel tempo della conteſtatione nominar il Padrone. Che ſe dopo lo nominaſſe, ſi proceda nondimeno contra di lui, come ſe veramente poſſedeſſe la coſa controuerſa: & ſia obligato alli danni, ed intereſſe dati all'Attore. Che ſe poi nominaſſe qualche potente per dignità, ouer vffizio, ò in altro modo: ouero perſona non ſottopoſta alla Giuridittione pleno iure, & il nominante, ò il nominato non prouarà legitimamente in ſpazio di ſei giorni vtili, da computarſi dal giorno della detta nominatione, che'l nominato habbi poſſeduto veramente coſa tale, almeno per tre meſi auanti l'accennata nominatione, s'intenda tale nominatione fittizia, ed in fraude dell'Attore; la quale perciò non obſtante, ſi proceda nella cauſa.

## De gl'Aſcendenti, ò Collaterali. Cap. 16.

PArimente determiniamo, che ſe alcuno agita, ò defende, ſia egli Aſcendente, Deſcendente, ò Collaterale di qualche perſona viua, ò morta, fin al quarto grado, & è creduto per tale; ſe'l Giudice anco coſi ſtima, non ſono neceſſarie proue alcune: ma s'egli è d'altro penſiero, e perciò biſogna adoperar le proue, queſte ſi faccino nel tribunale, doue ſi tratta la cauſa, ſummariamente, ſenza capitoli, e poſitioni; baſtando nelle predette, le proue per voce, e fama. Saluo però, ſe'l contraſto fuſſe trà perſone pretendenti l'heredità d'alcuno, per ragione di parentela, in grado più vicino: che'n tal caſo s'adoprino le proue chiare, ſecondo la forma delle leggi, e Statuti di Trento.

## In che maniera ſi debbino portare gli Procuratori. Cap. 17.

ORdiniamo, che gli Procuratori, & altri comparenti in Giudizio, per cauſa di dire, dimandare, defendere fatto, e ragione ſua, ò delli ſuoi principali, debbino dire honeſtamente il fatto, e ragione ſua, ò delli principali, dimandare, defendere ordinatamente, e con voce baſſa, in modo, che ſiano inteſi, e dal Notaro ſi poſſa ſcriuere vna volta la ſoſtanza de loro ragionamenti: nè alcuno delli comparenti habbi ardire eſclamare, ò interrompere il primo, che ragiona, ma aſpettare il fine del lui diſcorſo; poi d'uno in vno ſi proceda, fin tanto, che tutti ſaranno vditi, per quella volta, ed hora.

hora. Con obligo al Giudice di ſtare al Tribunale della Giuſtitia, fin alla loro ſpeditione. E chi contrafarà nelle coſe predette, ò in alcuna di loro, incorra, ipſo facto, nella pena d'vna libra, di buona moneta; la metà d'applicarſi alla Camera Epiſcopale, l'altra metà al Collegio di Trento; per ciaſcheduna volta: nella qual pena il Giudice debbi immediatamente condannare gli colpeuoli, e fargli pignorare, ſe non pagano ſubito.

## Della conteſtatione della lite. Cap. 18.

ORdiniamo, che prodotta la dimanda, òuer libello in qualunque attione, ouer vffizio di qual ſi voglia Giudice, ò officiale noſtro, ò de noſtri Succeſſori, nelli caſi, ne quali, ſi deue produrre, fatta la citatione, ſe non compare la perſona citata al termine della citatione, ſcritta ne gl'atti per il Notaro, appreſſo al Giudice, ouer Officiale, ſotto'l quale è ſtata prodotta, ſia in elettione de gl'Attori, ò pigliar la tenuta, ò far pronunciar la lite per conteſtata; e s'intenda eſſer riſpoſto alla dimanda col negare; & ſi proceda, come ſe la lite fuſſe ſtata conteſtata legitimamente trà le parti: che ſe'l Reo comparirà nel termine à ſe prefiſſo, riſponda alla dimanda, conteſtando legitimamente la lite, non obſtando eccettione alcuna: qual riſpoſta ſerui per conteſtatione della lite; e ſi poſſa procedere, come ſe la lite foſſe ſtata conteſtata: che ſe ricuſerà riſpondere, nè conteſterà la lite, ſi reputi come abſente, e ſi proceda come di ſopra.

## Che'l termine conceſſo à prouare, ſerue per conteſtatione. Cap. 19.

PArimente ordiniamo, che ciaſchedun termine conceſſo alle parti, per prouare, vaglia in luogo di lite conteſtata, ed induca conteſtatione di lite; ſe pure queſta non è ſtata indotta.

## Delli capitoli, che deuono ammetterſi. Cap. 20.

PArimente determiniamo, che tutti li capitoli, tanto nella cauſa principale, quanto nell'appellatione, ſiano ammeſſi, ſe non ſaranno duplicati; ſalua la ragione de gl'impertinenti, e di quelli, che non deuono eſſer ammeſſi nel tempo della diſputa della ſentenza definitiua; non obſtando qual ſi voglia ſtatuto. Il medemo s'oſſerui nelle poſitioni.

## Di legitimar gl'interrogatorij. Cap. 21.

ORrdiniamo, che gl'interrogatorij da produrſi, ſiano legitimati per il Giudice, il quale debbi cancellare quelle coſe, che à ſe pareranno non legitime, auanti che ſi proceda all'eſſame de teſtimoni.

## Di quelli, che producono capitoli, poſitioni, eccettioni. Cap. 22.

ORdiniamo, che ciaſcun producendo libello, dimanda, poſitioni, capitoli, eccettioni, replicationi, e coſe ſimili, reſcritto, òuer ſuppliche, ò altre

ò altre scritture prodotte in luogo di dimanda, sia obligato produrle duplicate : vna de quali resti appresso il Notaro della causa , l'altra alla parte contraria; e producendole sole, sia data la copia alla parte, à spese di chi produce. In ogni altro instromento , scritture da prodursi in Giudicio , mandati di procura, tutela, cura, sindicato, copia nell'essecutione di sentenza , ò laudo , e nelle cause minori di libre venticinque , sia datta la copia à spese di chi dimanda.

## Delli Notari, che deuono dar le copie. Cap. 23.

DEterminiamo, che gli Notari in spazio di tre giorni, purche non siano impediti d'infermità, giusta absenza, ò altra causa legitima, ricercati debbino fare le copie de gl'atti in Giudizio, de quali sono stati rogati. Gl'altri instromenti poi, ò contratti cauare in publica forma, riceuuta la condegna mercede, in termine d'otto giorni, dopo che saranno ricercati; se non hauranno giusto impedimento; e chi contrafarà paghi cinque libre di buona moneta, la metà alla Camera Episcopale; l'altra metà alla Communità della Città di Trento; & questo per il primo termine: che se per altri otto giorni non darà la copia, e cauerà gl'instromenti, incorra nella pena di libre venticinque d'applicarsi, come di sopra; potendo però il Giudice, conosciuta la causa, prolongare, ò abbreuiare i detti termini.

## Del termine , che s'incontra in giorno feriato. Cap. 24.

ORdiniamo, che se'l termine della citatione, precetto, monitione, ò altro termine di qualunque Giudice, se bene anco sarà espresso il giorno, s'incontrerà in giorno feriato, òuer nel quale il Giudice non sederà, ò perseuerarà al banco, il giorno seguente non feriato, nel quale sederà, per tener ragione, sia tenuto per termine, se'l Giudice continuarà al Banco.

Ordinando ancora, che nelle cause summarie, nelle quali, si cita, ammonisce, ò si commanda ad alcuno , che nell'hora terza debbi comparere in Giudizio, ed il Giudice non darà audienza, senz'altra citatione, s'intenda citato nell'hora del vespro: e se'l Giudice non sederà nel vespro, s'intenda citato nel giorno seguente, senz'altra citatione, monitione, e precetto: cioè sia obligato comparere nell'hora di vespro, come se fosse stato citato.

## Delli giorni concessi al prouare. Cap. 25.

ORdiniamo, che tutti li giorni di ciascun termine concesso à prouare, siano vtili in tutti li soprascritti capitoli, che parlano de giorni vtili, come nel terzo Statuto seguente, che comincia, facta litis contestatione; eccettuate le cause summarie, nelle quali il termine à prouare si giudica continuo, che corre in ogni giorno, nel quale si tiene ragione.

## Della pena de testimoni. Cap. 26.

DEterminiamo, che ciascun testimonio citato tanto in causa Ciuile, quanto in Criminale, per ordine d'alcun' Giudice, Vicario, Officiale nostro,

nostro, ò de nostri Successori, sia obligato venire nel tempo à se prefisso, e commandato per l'officiale, per giurare, e prestare testimonianza della verità auanti'l Giudice, sotto pena di carantani ventiquattro, per la prima citatione, e per l'altre si radoppij: la metà à quelli, c'hauranno commessa la citatione; l'altra metà alla Camera Fiscale di Trento; al pagamento della qual pena sia sforzato realmente, e personalmente: se qualche giusta causa non l'habbia impedito, in arbitrio del Signor Podestà.

## Come s'habbino d'essaminare gli testimoni. Cap. 27.

ORdiniamo, che'l Giudice della causa sia obligato essaminare bene, e diligentemente gli testimoni da prodursi dalle parti, da per se stesso, insieme col Notaro della causa, sopra gli Capitoli, & interrogatorij delle parti: e caso, che'l Giudice ricusasse essaminare, ò non potesse, deputi vn essaminatore, ò più ad essaminare detti testimoni, quali essaminati, riceuano la mercede, ma non il Giudice; il quale se commetterà carico tale al solo Notaro della causa, l'essame sia di nissun valore. E l'istesso Giudice insieme col Notaro incorra nella pena di libre dieci, per ciascuno, e ciascuna volta, ipso facto; la metà alla Camera Episcopale, l'altra metà d'esser applicata alla Communità; e di più siano obligati all'interesse alla parte: essaminato il testimonio, se gli legga il suo testimoniato. Parimente gl'essaminatori siano obligati tener secrete l'attestationi delli testimoni, non palesandoli in qual si voglia maniera ad alcuna delle parti, ò ad altra persona, fin alla loro publicatione: sotto pena di libre dieci d'applicarsi come di sopra; oltra l'altre pene limitate dalla legge.

## Delle proue da farsi à suo tempo. Cap. 28.

ORdiniamo, che fatta la contestatione della lite, come di sopra, veramente, ò fintamente, trà qual si voglia persone, ciascuna delle parti debbi far le sue proue, in termine di quindeci giorni vtili, dopo la contestatione; di modo, che li testimoni giurino, e testifichino nel detto tempo. Saluo, che'l Giudice, oue si tratta la causa, possa sminuire il termine, con cognitione della causa, hauuto riguardo alla qualità di lei; il qual termine sia commune à l'vna, e l'altra parte. Che se'l Giudice da se stesso abbreuiarà il tempo, s intenda abbreuiato à l'vna, e l'altra parte: nel qual termine abbreuiato si serui la forma del presente Statuto, à far le proue: volendo anco, che si dij vn solo termine probatorio, e non più, e s'intendano giorni vtili, ne quali, per legge municipale, si deue tener ragione; e ne quali il Giudice, oue si tratta la causa, venirà al Tribunale, e perseuerarà al Banco del suo vffizio l'hore giuridiche ordinarie, e non ordinarie. Douendo il Notaro del Giudice, ò altro Notaro scriuere ne gl'atti, in che giorni il Giudice sia venuto, e perseuerato al Banco; acciò in qualunque tempo si possa conoscer la verità; sotto pena di carantani trenta, per ciascuno, e ciascuna volta. E nelli primi quattro giorni delli quindeci, l'Attore debbi produrre tutte le sue positioni, capitoli, de quali vorrà seruirsi nella causa, à fundar la sua intentione realmente, & attualmente; così anco il Reo in spazio d'otto giorni, dalla contestata lite, sia obligato produrre tutte le sue eccettioni dilatorie, e peremptorie, positioni, apitoli, de quali vorrà preualersi nella causa, per riffiutare l'intentione de l'Attore, e fundar la sua diffesa; qual

tempo

tempo trascorso, tanto l'Attore, quanto il Reo non possa produrre cosa alcuna delle prefate occasioni antedette nella prima instanza; eccettuati gl'instromenti, quali si possano produrre fin alla conchiusione in causa exclusiue: ma se l'vna delle parti s'essebisce voler riffiutare li testimoni prodotti dalla parte contraria, se tali testimoni sono nella Diocesi nostra, se gli concedano dieci giorni continui, e s'intendano continui tutti li giorni correnti, se non siano ferie introdotte ad honor d'Iddio, & de Santi, ò in vtilità de gl'huomini; come appare nelli Statuti, particolarmente sotto la rubrica de cognoscendis causis appellationum.

Se poi gli testimoni sono fuori della Diocesi nostra Trentina se gli darà vn giorno di lega todesca, ò venti miglia Italiani per giorno, quali giorni siano continui; ne si conceda maggior tempo; rimettendo però la dilatione ad arbitrio del Podestà: & questo habbi luogo in tutte le proue necessarie: quali giorni, e dilationi trascorsi, s'assegnino quattro giorni vtili à publicar il processo: poi quattro parimente vtili à conchiuder in causa: qual conchiusione seguita, il Podestà habbi vn mese di tempo computato dal giorno della presentatione del processo, à far la sentenza: e la presentatione si faccia, citata la parte. Presentato il processo, se per mancamento del Giudice non sarà seguita sentenza, nel tempo prefisso, il Giudice, se non sia iscusato da causa ragioneuole, da esser conosciuta per Noi, ò Successori nostri, incorra, ipso facto, nella pena di libre quindeci, da riscuotersi senza fallo, ed applicarsi alla Camera Episcopale: qual pena pagata, sia nondimeno tenuto à danni, ed interesse delle parti, ne casi, ne quali fusse obligato: come anco ricercato debbi far sentenza, sotto la medema pena, toties, quoties si mostrerà negligente. Quanto poi alle cause delle appellationi, s'osserui il Statuto sotto la Rubrica, De cognoscendis causis appellationum.

## Delle cause summarie. Cap. 29.

ORdiniamo, che le seguenti cause siano spedite summariamente, senza figura di Giudicio; in tempo feriato, & non feriato; senza presentar libello. Cioè, in causa di mercenario, che dimanda la mercede della sua fatica, & opera. In causa, che'l Padrone dimanda la pensione, ò parte dal suo Affittalino, ò Agricoltore. In caso di cibo, & bere; di compre, & vendite fatte per occasione d'animali, fin alla summa di venticinque libre di buona moneta. In cause di vedoue, pupilli, & altre persone miserabili, & forestieri, che agitano, fin alla summa di cinquanta libre di buona moneta. Et ciò che sarà fatto dal Giudice circa le predette cose, nel proceder, assoluere, e condannare, sia ben fatto. Ne dalla sentenza di libre venticinque, ò di minor summa si possa interporre appellatione, ne trattarsi di nullità. Alla parte però che pretende grauame sarà lecito in spazio di dieci giorni continui, dal tempo della sentenza fatta, appresso al Superiore dedurre à bocca, summariamente, senza processo, senza scritti, ouer con noue proue mostrare la notoria iniquità, ò nullità di tale sentenza, dalla quale non si può appellare. Altramente la sentenza s'intenda esser passata in rem iudicatam; e si mandi in essecutione; e dalle libre venticinque in sù la parte proui legitimamente della sua intentione. Ordinando, che le cause de l'appellationi dalle libre venticinque in sù, fin alle cinquanta ammesse nelli casi predetti, si terminino in spazio di tre mesi, dal giorno dell'interposta appellatione, fin alla conchiusione in causa inclusiuè; altrimente l'appellatione s'intenda

s'intenda deserta: e la sentenza si metti in essecutione: ne si conceda luogo à querela, arbitrio boni viri, ne meno à restitutio in integrum. Intendendo quelle persone esser miserabili, e forestiere, che saranno dichiarate tali dal Signor Giudice.

Parimente ordiniamo, che nelli detti casi s'intenda la causa di dote, ed incarcerati, nella quale al Giudice sia permesso procedere in qualunque giorno, e summariamente, come nel Statuto di sopra, anco in qualunque summa maggiore di libre cinquanta; ed in tutti quelli casi possa il Podestà abbreuiare l'instanza della causa, e la probatione; come à se parerà ragioneuole; considerate le persone, tempo, e luoghi: purche il giudicio in dette cause sia breue, & spedito; non obstando altri Statuti nostri.

## Delle cause ne giorni feriati. Cap. 30.

DEterminiamo, che tutti li giorni contenuti nel Statuto posto sub rubrica de cognoscendis causis appellationum, siano feriati, e si tenghino per tali; fuor che ne maleficij, e cause Criminali; ne quali giorni non si tenghi ragione: se non in quelli casi, ne quali è lecito per legge commune: e nelle cause di persone miserabili, pupilli, & pouere, che agitano: quali poi siano persone miserabili, e pouere, si rimette all'arbitrio del Signor Podestà. Come anco nelli detti giorni feriati, si possa tener ragione per le nostre cause, e della nostra Chiesa Tridentina, nelle collette nostre, e controuersie, che per occasione di dette collette nascono tra li contadini, e Communitadi nostre, òuero Distrittuali nostri. In tutti gl'altri giorni, eccettuati gli nominati nel detto Statuto, si tenghi ragione.

## Del modo di proceder nelle cause, che non eccedono libre cinque. Cap. 31.

DEterminiamo, che le cause summarie, de quali nè prossimi precedenti Statuti s'è fatta mentione, siano terminate, conforme alla seguente distintione; cioè le cause di libre cinque di buona moneta, e di minor summa, ò che veramente, ò verisimilmente non superano la stima di quelle, sia come esser si voglia la dimanda, il Signor Podestà habbia mero, e libero arbitrio nel citare, proceder, e terminare summariamente, come di sopra; considerata la sola verità del fatto; senza scrittura: anco rimosso il strepito de Procuratori, ò Auuocati: e per presuntioni, indizij: ed anco per giuramento da darsi à l'Attore, ò al Reo, come à se parerà; mancando però le proue da l'vna, e l'altra parte; & questo in termine di giorni tre continui da computarsi dal giorno della prima comparitione delle parti: trà quali tre giorni continui le parti debbino hauer prouato, e prodotto, ciò che pretendono: douendo li testimoni esser essaminati palesemente, & à viua voce, & senza scrittura: e nello stesso giorno terzo, habbiano prouato, ò nò, Il Signor Podestà termini la causa, condannando, ò liberando, con la sua sentenza certa, e chiara, instando la parte; per giuramento come s'è detto di sopra, mancando però le proue: & se l'Attore sarà causa, che la terminatione non si solleciti, non sia più vdito, ma si tenghi, come se l'instanza fusse spirata: & ciò che sarà terminato in qualunque maniera, sia valido; ne si possa leuare, ò impedire per appellatione, nullità, vffizio di Giudice, ò in altro modo; &

questo, acciò le parti non siano prolongate in litigij; e finalmente con la vittoria siano vinti: perche le spese, e danni siano maggiori dell'vtilità della vittoria. Poi dalle libre cinque fin alle cinquanta inclusiuè, l'instanza della causa sia di trenta giorni continui, fin alla conchiusione in causa inclusiuè, dal dì della contradittione, ò risposta fatta: nel qual giorno della contradittione, il Signor Giudice immediatamente assegni à l'vna, e l'altra parte il termine infrascritto, quale assegnando, ò non assegnando, ipso facto immediatamente s'intenda assegnato, nelle cause da libre cinque fin alle venticinque inclusiuè, cioè il termine di dieci giorni cōtinui. E da libre venticinque fin alle cinquanta inclusiuè, il termine probatorio, come di sopra, sia di giorni venti continui à l'vna, e l'altra parte, al prouare, dedurre eccettioni, per ogni sorte di proue, ed al produrre in causa, ciò che vuole produrre: qual termine passato, tutte le cose s'intendino publicate, e si faccia la copia à chi la dimanda: nondimeno si conceda, ipso iure, à l'vna, e l'altra parte, termine di tre giorni continui, eccettuati però li feriati in honorem Dei, nelle cause però da venticinque libre in giù. Nelle cause poi da venticinque libre in sù fin alle cinquanta, il termine sia di cinque giorni continui da computarsi dalla data copia, ouero offerta, ad opporre, e riffiutare, ciò che voglia: qual spazio trascorso, il Giudice, in termine di tre giorni continui, nelle cause di venticinque libre, & in giù, di buona moneta; e nelle cause di venticinque libre in sù, fin à cinquanta inclusiuè, in spazio di giorni sei continui, da numerarsi dalla instanza fatta per la parte, e processo presentato con gl'atti, sia obligato terminare con la sua sentenza: Che se la parte attrice sarà negligente per dieci giorni continui nelle cause fin à libre venticinque: e dalle venticinque in sù fin alle cinquanta libre, trà venti giorni; quali comincino correre dal giorno del finito termine statuito al Notaro, sotto la rubrica, Delli Notari, che sono obligati far gl'instromenti; in modo che non presenti il processo, e le ragioni della causa al Giudice, trascorsi gli detti giorni, dopo la conchiusione in causa, l'instanza, ipso iure, s'intenda leuata, in tanto, che la parte Attrice non sia più vdita, se non paga prima le spese, ne quali si deue condannare. Che se'l Notaro della causa haurà prolongato il dare ad alcuna delle parti gl'atti, e processo della causa, trà'l termine prescritto, sottogiaccia ad ogni interesse di detta parte dannificata, per lui colpa. Aggiongendo, che nelle cause, & casi predetti, le parti s'intendano, ipso facto, ammonite, acciò in ciaschedun'giorno, & hora, durando il termine di prouare, debbino comparere, e presentarsi al Giudice della causa, al veder produrre capitoli, scritture, instromenti, & ragioni; giuramento di testimoni; & ad vdire, e fare, ciò che sarà necessario circa le cose predette; & così nissuna cittatione, ò ammonitione particolare sia necessaria; à fine, che l'vna delle parti sempre sia fatta consapeuole di ciascun atto, che dall'altra parte, trà mezo il tempo, potesse farsi. Volendo, che'l Notaro pigliato nel principio per Notaro della causa, esso sempre scriua, & sia dimandato à scriuere, & non altro; se à caso l'ordinario nō sia absente: che in caso tale, per tutto il giorno seguente simil termine, ed atto fatto per vna delle parti sia registrato nè gl'atti del Notaro ordinario della causa: che se si farà in altra maniera, lo stesso atto, e produttione sia di nissun valore; ne porti danno alcuno à l'altra parte. Dichiarando, che la dimanda fatta nelle cose predette s'intende del capitale, non delle spese, le quali non hanno luogo nelle prenominate quantità. Per il qual Statuto non intendiamo, che sia pregiudicato, ò derogato nelli casi, ne quali il Reo conuenuto si mostra

contumace; contra'l quale vogliamo, che si proceda, secondo li Statuti, che parlano del Reo contumace. Consigliando le parti, ò parte, alla quale incombe carico di procedere, che per schiuare ogni pericolo della sua indennità, à tempo protesti d'hauer la copia, de gl'atti, e del processo; acciò si conosca la lui diligenza: e nell'essebire il processo al Giudice, che deue sententiare, faccia che'l Notaro della causa scriua la presentatione, giorno, e mese.

## De non darsi libelli. Cap. 32.

ORdiniamo, che di tutte le controuersie, ò lamentanze date per mezo di libello, da gl'huomini della Città di Trento, ò Distretto, per il Signor Podestà, ò Giudice, ò altri Officiali nostri, ò de nostri Successori si faccia giustitia, conforme alla dispositione de Statuti; quali mancando, s'osserui il buono, ed approuato costume della Città di Trento; saluo però, che niuno sia obligato presentare libello, ne dimanda di debito, del quale v'è publico instromento; quale, se sarà presentato, vaglia in luogo di libello; la cui copia si dij alla parte, à spese di chi produce; se pure sarà prodotto in luogo di dimanda; dichiarando anco il medemo del scritto di quello, che ha scritto di propria mano; òuero hà fatto scriuere per altrui mano; e contra il quale si produce scritto tale. Nè di, libre venticinque, ò di minor summa: ne di pensioni, fitti, decime, parte de frutti si produca libello, ò dimanda: ne parimente d'instromenti de debiti tanto presenti, quanto futuri, ne quali si sia rinunciato alla dimanda del libello, ò ad altra dimanda; ma come tutti sono, ò saranno obligati; così siano giudicati: & si faccia giustitia alli creditori delli suoi instromenti, contra gli debitori; conforme al tenore de suoi istromenti, ed anco contra li beni obligati.

## Della summaria cognitione da farsi sopra gli beni del Vescouado. Cap. 33.

DEterminiamo, che nelle cause Episcopali, e particolarmente della recuperatione de beni attinenti al Vescouado; e nelle cause de beni, e ragioni della Città di Trento si possa procedere summariamente senza strepito, ò figura di giudizio: e per modo di denuncia, ed inquisitione. E se auuenisse, che gli stessi beni fussero ricuperati nel Vescouado di Trento, nella predetta maniera, l'istesso modo si osserui nel procedere pro euictione contra gli datori delle possessioni, & altri autori, & possessori de beni.

## Che'l Signor Podestà, ò Giudice sia obligato dare vn Auuocato, e Procuratore in causa Episcopale, e della Communità di Trento. Cap. 34.

PArimente ordiniamo, che nelle predette cause, ò si agiti per mezo de Procuratori della Communita della Città di Trento; ò nò, Il Giudice sia obligato, oue si tratta la causa, dare à quello, contra'l quale si procede, vn Auuocato, e Procuratore buono; & idoneo, à spese del possessore, se pure lo stesso possessore vorrà, per mezo de quali possa mostrare le sue ragioni,

ed insegnare. E non dandosi l'Auuocato, e Procuratore, non si possa proceder più oltre nella causa: e procedendosi, il processo ipso facto, sia nullo, e di nissun valore.

## Che'l Giudice nelle cause di ciascuno sia obligato dare vn Procuratore, e Auuocato. Cap. 35.

ORdiniamo, che'l Podestà in qualunque causa, anco non attinente al Vescouo, mossa, ò da mouersi per qualunque, e contra qualunque persona debbi ad instanza d'vna, ò due le parti, sforzare vn Procuratore, quale parerà à se, che pigli l'vfficio di procura, per persona, che non hauesse, ne potesse trouar Procuratore; e tale sforzamento si faccia con pena arbitraria del Giudice, secondo la qualità della causa, da imporsi tante volte, quante volte ricusarà senza causa giusta, à giudizio del Podestà, mediante il giuramento del ricusante; non interposta appellatione alcuna.

## Delli precetti, e condanne fatte contra quelli c'hanno confessato. Cap. 36.

PArimente determiniamo, che delli precetti, e condanne fatte contra quelli, che'n Giudicio hanno confessato, si debbi concedere termine di dieci giorni al pagare, da dieci libre in sù; che da dieci libre in giù il termine sia di tre giorni: e se'l debitore vorrà giurare di calumnia, per prouare il pagamento, se gli conceda spazio di dieci giorni continui, nel modo, come di sopra, à prouare: quali giorni trascorsi, il condannato non possa più contradire: e dal Giudice sia concessa la tenuta contra tal debitore, che non haurà prouato; il quale di più paghi il quarto della condanna al creditore, che dimanda. Et se'l pagamento si prouerà legitimamente fatto, l'Attore sia condannato nella quarta parte del dimandato. Il che s'intende delli precetti, e condanne fatte, e da farsi. Il qual Statuto hà luogo nelli principali debitori, e creditori, nò nè gl'heredi, e successori.

## Delle liti, da disputarsi, conoscersi, e terminarsi nel Palazzo di Trento. Cap. 37.

PArimente ordiniamo, che tutte le cause, liti, controuersie, processi della Città, e Distretto di Trento siano agitate, conosciute, e per sentenza terminate nel Palazzo di Trento, e non altroue, senza licenza nostra, ò delli nostri Successori. Che se in altro luogo saranno agitate, il processo sia nullo; eccettuate le cause fin à libre cinquanta, & manco: nel commetter gli Sequestri; & le cause delegate, e d'Arbitri.

## Del pagar le spese dal vinto. Cap. 38.

DEterminiamo, che, non obstante il giuramento di calumnia in qualche causa, il vinto sia condannato nelle spese al vincitore: se non sia stata giusta causa di litigare; quale dal Giudice dourà esser espressa nella

sentenza:

ſentenza: nel qual caſo il vinto poſſa eſſer liberato, giurandoſi conforme al preſcritto delle leggi. E ſe la parte vinta non ſarà apertamente liberata dalle ſpeſe, s'intenda ipſo iure condannata. Ne dalle ſpeſe ſi conceda appellatione, ſe non vna volta, da venticinque libre in sù, di moneta Maranenſe; la qual appellatione ſi termini dal Giudice ad quem, in ſpazio di dieci giorni continui, dal dì del preſentato libello appellatorio.

## De giorni feriati. Cap. 39.

INherendo al precetto diuino, & à gl'auiſi de Santi Padri ordiniamo, che in honore della Diuina Maeſtà, ſiano celebrati gli giorni ſeguenti, lontani da ogni litigio, e ſtrepito di Giudicio, cioè.

## Gli giorni delle Domeniche di tutto l'Anno.

Meſe di Gennaio.

Della Circonceſione di Noſtro Signore Gieſu Chriſto, fin al terzo giorno, dopo l'Epifania incluſiuè.

| | |
|---|---|
| Di S. Antonio di Vienna Abbate. | 17. |
| De Santi Fabiano, e Sebaſtiano. | 20. |
| **Meſe di Febraio.** | |
| Della Purificatione della Beata Vergine Maria. | 2. |
| Di S. Biagio. | 3. |
| Di S. Matthia Apoſtolo. | 24. |
| **Meſe di Marzo.** | |
| Di S. Gregorio, Dottore della Chieſa. | 12. |
| Di S. Gioſeffe Confeſſore, e Spoſo della Beata Vergine Maria. | 19. |
| De l'Annunciatione della Beata Vergine Maria. | 25. |
| Tutti li Venerdì del Meſe di Marzo. | |
| **Meſe di Aprile.** | |
| Di S. Georgio. | 24. |
| Di S. Marco Euangeliſta. | 25. |
| Di S. Maſſenza Madre di S. Vigiglio, Padrone noſtro di Trento. | 30. |
| **Meſe di Maggio.** | |
| Di S. Giacomo, e Filippo. | 1. |
| De l'Inuentione di S. Croce. | 3. |
| De Santi Siſinio Martire, & Aleſſandro. | 29. |
| **Meſe di Giugno.** | |
| Della Natiuità di S. Giouanni Battiſta. | 24. |
| Di S. Vigiglio Veſcouo, e Padrone noſtro di Trento. | 26. |
| De Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo. | 29. |
| **Meſe di Luglio.** | |
| Della Viſitatione della Beata Vergine Maria. | 2. |
| Di S. Maria Madalena. | 22. |
| De Santi Giacomo, e Criſtoforo. | 25. |
| Di S. Anna Madre della Beata Vergine Maria. | 26. |
| **Meſe di Agoſto.** | |
| Di S. Pietro ad Vincula. | 1. |
| Di S. Lorenzo Martire. | 10. |
| De l'Aſſontione della Beata Vergine Maria. | 15. |

Di S. Rocco. 16.
Di S. Bartolomeo Apoſtolo. 24.
Di S. Agoſtino Veſcouo e Dottore. 28.

Meſe di Settembre.

Della Natiuità della Beata Vergine Maria. 8.
Di S. Matteo Apoſtolo, & Euangeliſta. 21.
Di S. Michele Arcangelo. 29.
Di S. Girolomo Dottore della Chieſa. 30.

Meſe di Ottobre.

Di S. Franceſco Confeſſore. 4.
Di S. Luca Euangeliſta. 18.
De Santi Simone, e Giuda. 28.

Meſe di Nouembre.

De tutti i Santi. 1.
Della Commemoratione di tutte l'Anime. 2.
Di S. Martino Veſcouo, e Confeſſore. 11.
Delle Conſecrationi, dal decimo terzo, fin al vigeſimo giorno incluſiuè.
Della Preſentatione della Beata Vergine Maria. 21.
Di S. Caterina Vergine. 25.
Di S. Andrea Apoſtolo. 30.

Meſe di Decembre.

Di S. Nicolò Veſcouo. 6.
Di S. Ambrogio Veſcouo. 7.
Della Concettione della Beata Vergine Maria. 8.
Di S. Tomaſo Apoſtolo. 21.
Della Natiuità del Signor Noſtro Gieſu Chriſto. 25.
Di S. Stefano protomartire. 26.
D. S. Giouanni Apoſtolo, & Euangeliſta. 27.
De SS. Innocenti. 28.
Di S. Tomaſo Martire. 29.
Di S. Silueſtro.

Parimente vogliamo, che ſi facciano le vacanze nel modo, e giorni ſeguenti.
Dalla Domenica proſſima al giorno di Carnouale, fin al Mercordì dopo la Domenica della Caſolara incluſiuè.
Nelli Venerdì di Marzo, come di ſopra.
Dal giorno delle Palme fin all'ottaua della Reſurrettione di Noſtro Signore.
Nelli tre giorni delle Rogationi.
Nel giorno dell'Aſſenſione di Noſtro Signore.
Nella Pentecoſte, con gli due giorni proſſimi ſeguenti.
Nella Feſtiuità del Corpo di Noſtro Signore, con l'ottaua.
Nelle ferie delli Meſi, che cominciano gli. 18. Giugno, fin alli. 18. di Luglio incluſiuè.
Nelle vendemie, che cominciano alli 18. di Settembre, fin alli 18. Ottobrio.
Nelle ferie delle Conſecrationi, che cominciano gli. 15. Nouembre, fin alli vinti del medemo Meſe incluſiuè.
Nelli giorni introdotti ad honor di Dio, e riuerenza del nome diuino, che per conſuetudine ſi celebrano nella Città di Trento, ed altri, che ſaranno introdotti per Noi, Succeſſori, o Vicario noſtro.
Nelle quali Solennità vogliamo però, che ſi poſſa procedere in Criminale à Giudicij, captura, e tortura.

E coſi

E cosi vogliamo siano osseruati, che quanto alli giorni feriati in honor di Dio, non si possa, acconsentendo anco le parti, dimandare, ò fare cosa alcuna attinente à Giudicij: & ciò che sarà fatto, nelli predetti giorni, ipso iure sia nullo, e di niun valore. Saluo però, che le citationi ottenute nè giorni non feriati, si possano essequire nè detti giorni feriati, per il tempo de giorni non feriati. Aggiongendo anco, che nel tempo del Carnouale, delle Messi, Vendemie sia leccito procedere in Criminale, mercedi, e danni dati, come di sopra.

Dichiarando di più, che nelle ferie del mietere, vendemie, e Carnouale si possa con consenso delle parti, ò tacito, ò espresso agitare nelle cause: ouero se sia renunciato alle ferie prossime introdotte in vtilità de gl'huomini, ne l'infrascritte, ed in tutte le cause, che per natura sua di legge commune, ò de Statuti sono summarie, e priuilegiate.

## Che gli Decreti, e precetti si puonno fare anco in giorni feriati. Cap. 40.

CHe gli precetti, autorità, e decreti si possano fare, ed interporre anco in giorni feriati, eccettuati quelli, che sono in honorem Dei; ed in qual si voglia luogo della Città, del Vescouado, e Distretto di Trento, stando in piedi, e sedendo; e cosi fatti, ed interposti habbino la sua fermezza.

## Delle commissioni delle cause. Cap. 41.

ORdiniamo, che ciascuna commissione di cause, da farsi per l'auenire ad alcuno Iurisperito del Collegio della Città di Trento, si debbi fare dal Giudice, oue si tratta la controuersia, di consenso delle parti; le quali douranno nominare i Confidenti, tanti per parte, che siano del detto Collegio, ò altri, se nel Collegio non si potranno hauer Confidenti; in modo, che le parti s'accordino almeno in vno: e la commissione fatta in altra maniera non vaglia de iure: che se à caso le parti, ò vna fusse negligente tra'l termine da statuirsi dal Giudice, cioè da terza al vespro, e dal vespro fin à terza del giorno seguente, alhora il Giudice faccia l'elettione à suo piacere: il quale Iurisperito cosi eletto sia obligato in spatio di giorni venti, dopo hauuto il processo, presentare in scritti il suo consiglio sopra la causa, al Banco del Podestà, ò Giudice, oue si disputa la questione; altrimente caschi dalla commissione, se non sia stato ragioneuolmente impedito: alla qual causa non possa più esser assonto. Et il salario d'esso Iurisperito, e de compagni, se sarà accompagnato, si tassi, come nelli Statuti de salarijs Iudicum: e si metti in sequestro appresso al Notaro della causa, ò cause: finche esso Eletto haurà dato il suo conseglio in scritto, chiuso, e sigillato, in spazio delli giorni già detti, al Banco del Podestà, ò Giudice, il quale sia obligato far la sentenza, conforme al tenor del consiglio, in termine di tre giorni giuridici prossimi sequenti, dopo dato il consiglio.

Che

## Che non si puonno commetter cause à Dottori, se non sono del Collegio della Città di Trento. Cap. 42.

DEterminiamo, che niuna causa, ò consiglio da darsi sopra qualche controuersia, ne tassa di spese, si possa commettere, se non à Iurisperiti habitanti nella Città, e che sostengono gli carichi di lei: trà quali siano compresi anco gli Signori Consiglieri del Reuerendissimo Padrone nostro, ed il Podestà della Città, che sarà di tempo, in tempo; e facendosi altrimente, non vaglia. E niuno Iurisperito della Città di Trento possa esser eletto Giudice à qualche Tribunale, ò Vffizio della Communità di Trento, se non sarà scritto nella Matricola del Collegio de gl'Auuocati e Procuratori d'essa Città: ed elegendosi, l'elettione sia di niun valore. E che alli Giudici deputati à tener ragione non si debbino commetter consegli alcuni; ancorche fussero scritti nella matricola de Dottori di legge, e contrafacendosi, tanto chi commette, quanto chi riceue, si condanni in venticinque libre di buona moneta: e ciò che sarà stato essequito, sia di nissun momento.

## D'hauer consiglio in ciascheduna causa, così ricercando le parti. Cap. 43.

DEterminiamo, che tutte le cause ciuili, da dieci libre di buona moneta in sù, ne quali si deue far sentenza definitiua, ò c'habbia forza di definitiua, ricercando le parti, ò vna conseglio di Sapiente, la commissione si faccia per mezo delli Giudici, Sindici, ò Consoli della Communità di Trento: quali Giudici però s'intendano obligati, quando essi, ò vno di loro non sia Dottore, la commissione, dico si faccia à conseglio di Dottore del Collegio de gl'Auuocati di Trento. Nelle quali commissioni le parti non possino sospettare alcuno ma ricercate dalli Giudici, ò dalle parti debbino nominare i suoi Confidenti da scriuersi immediatamente dal Notaro della causa ne gl'Atti suoi: e dijno tanti Confidenti, che s'incontrino in vno, al quale si commetta la causa: ò almeno siano tenuti nominare tre Confidenti per parte: e se s'incontraranno in più, vno sia cauato à sorte: e se non s'incontrassero, s'elegga vno de Confidenti di ciascuna parte, de quali due vno sia eletto à sorte; e se gli commetta la controuersia. Che se qualche peremptoriè cittata, ò ricercata, à nominar gli suoi confidenti, sarà contumace, ò ricusarà nominarli, il Giudice, ò Giudici debbino commettere la questione ad vno de gli Confidenti della parte, quale però non sia Ascendente, ne Descendente di lei, ne Giudice, ne Collaterale, fin al secondo grado inclusiuè, de iure canonico. Et corrispondente al consiglio del Dottore si faccia la sentenza, in spazio di tre giorni, dopo presentato il parere; non nascendo, ò obstante eccettione alcuna: procedendosi nella causa, conforme al detto conseglio. E commettendosi le controuersie in altro modo, siano nulle; ne'l conseglio, ne la sentenza si mandi in essecutione: in modo, che le parti siano restituite nel stato, nel quale si trouauano auanti la commissione. Anzi la parte, in fauore della quale fusse seguita sentenza, s'en termine di tre giorni non rinuncia alla detta sentenza, ed ad ogni fauore, che

da lei

da lei potesse conseguire, sia tenuta pagare le spese, nelle quali s'intenda condannata, per giuramento della parte, che deue esser risarcita, precedendo la tassa del Giudice.

## Delle mercedi, ò sportole de Consultori, ò Giudici delegati. Cap. 44.

PErche molte volte può auuenire, che le sportole immoderate si riscuotino dalli Giudici, e Consultori eletti à decider cause, e questioni: come anco le mercedi de gl'Auuocati, e Procuratori; volendo perciò prouedere à l'vn, e l'altro salario, determiniamo, che gli Consultori, Commissarij, ò Giudici delegati, vno, ò più da elegersi sopra qual si voglia questione, ò causa, debbino hauer il salario, al più, come si dichiara à basso, cioè, che si consideri il tenore del libello, dimanda, ò instanza, nella quale sarà espressa vna certa quantità dimandata, ò altro preteso, che potrà per estimatione esser ridotta à quantità; & alhora secondo la quantità dichiarata nel libello, ò da dichiararsi per estimatione, se pure determinata quantità espressa, le sportole si paghino alli Commissarij, e Consultori, come di sopra, in ragione di quattrini tre per ciascheduna libra di buona moneta; ouero in ragione di cinque per cento; così però, che quando la quantità dimandata, ò reducibile à dimanda, sara di Rainesi vndeci, & di più, sia di qualunque quantità, ò estimatione, non si possa pagare per sportole, ò salario oltra Rainesi vinti, in tutto: qual salario del Consultore, ò Giudice Commissario, quello, che dimanda sentenza, debbi presentare, ò deporre in solidum appresso al Notaro, ouero Giudice, in caso, che l'altra parte ricusasse depositare la metà: e subito che l'vna delle parti haurà fatto il deposito in solidum, s'intenda à l'istessa esser concessa l'essecutione contra l'altra parte, per la metà delle sportole. E nientedimeno la parte vinta, se sarà condannata nelle spese ipso facto s'intenda condannata nelle dette sportole da darsi al vincitore. Ne possano dirsi più questioni, ò cause, quanto alli predetti salari, sebene da l'vna, e l'altra parte, ò da l'vna siano più persone: òuero nelle cause, sopra le quali si deue consultare, e giudicare si conteneranno più quantità, cose, fatti, ò punti; de quali tutti si farà vna sentenza sola, per le cui sportole si dij il pagamento, come di sopra; e ne casi, e tasse predette, il Giudice, ò Vfficiale, oue si tratta la causa, non possa, anco di consenso delle parti, crescere, ò sminuire il detto salario: oltra la quale quantità, s'alcuno delli Giudici, ò Sapienti predetti riceuerà cosa alcuna, sia punito per ciascuno, e ciascuna volta in libre dieci di moneta Maranense: così anco la parte, ò ciascuna di loro, che oltra le nominate tasse darà alli detti Consultori, ò Giudici. Le mercedi poi d'Auuocati, ed altri Procuratori tassiamo, e limitiamo come quì segue. Il Dottore facendo termine in Castello per qualche persona priuata, di qual si voglia conditione, ò grado; Communità, ò Collegio, se sarà condotto à posta, per far il termine, habbi due libre, e grossi sei. Il Iurisperito nel medemo caso, vna libra, e grossi sei. Altro Procuratore vna libra. Ma se oltra vn termine per vna causa, si facciano nel medesimo giorno altri termini, per altre cause, e persone, per le quali non sia stato principalmente condotto, ma à caso trouato in Castello, per altre cause, e persone faccia termine, in caso tale, il Dottore habbi grossi quindeci; Il Iurisperito grossi noue. Altro Procuratore grossi sei. Che

se in vn'istesso giorno si facessero più termini principalmente per più perso-
ne, e non à caso, il pagamento si faccia alli predetti Dottore, Iurisperito, e
Procuratore, per ciascuna causa, e da ciascuno, conforme alla tassa predet-
ta; purche il pagamento non ecceda altro tanto del tassato di sopra. & se sa-
ranno più di due, per li quali si saranno fatti termini principalmente, tutti,
quanti si siano, contribuiscano alla tassa d'vn Rainese per il Dottore; libre
tre per il Iurisperito; e due libre per altro Procuratore. Nel Palazzo, ò al
Tribunale de Sindici, ò altri Giudici ordinarij, se le cause saranno ordina-
rie, il Dottore per ciascun termine, siano puochi, ò molti per vno, ò per
più, in vn giorno, habbi grossi otto; il Iurisperito sei: altro Procuratore
quattro. Ma nelle cause straordinarie al Tribunal del Podestà, il Dottore
si contenterà di grossi dodeci: il Iurisperito di grossi otto: altro Procuratore
di sei. Ma facendosi li termini auanti alli Giudici Delegati nostri, ò De-
pendenti da noi, al Dottore si daranno grossi quindeci per termine: al Iu-
risperito noue; ad altro Procuratore sei. E se li termini si douranno fare
auanti al Vicario nostro in Spiritualibus s'osserui la medema tassa, che al
Tribunale de Delegati si deue osseruare; aggionti però à ciascun delli pre-
detti, grossi tre, oltre la prenominata tassa. Quanto alle scritture da pro-
dursi si faccia la tassa conforme alla quantità della causa; volendo, che gli
Procuratori, ò per dir meglio, Dottori non possano procurare nelle cause
di libre venticinque, e d'indi in giù; se non vogliano far questo senza pre-
mio, ad vtilità delli Clienti. Come anco la tassa di termine, ò di scrittu-
re, ouero pagamento non si faccia ad alcuno delli predetti patrocinanti, se
gli termini, ò scritture non saranno state necessarie, à giudicio di quelli, oue
saranno stati fatti li termini, e prodotte le scritture: acciò li patrocinanti
habbino causa di non caricar le parti con superfluità di termini, ò scritture.
E ciascuno delli predetti sia obligato prestare il suo patrocinio à qual si vo-
glia, mentre sia ricercato, osseruate le dette limitationi; sotto pena, s'egli
ricuserà, della sospensione dell'vffizio suo per vn'anno intiero: nella qual
pena parimente incorra, se riscuoterà, ò accetterà di più delle predette tas-
se: così anco la parte dourà pagare altro tanto, se non osseruarà le limitatio-
ni prescritte. Che se alli predetti sarà necessario partir dalla Città per ve-
der qualche differenza, per vn giorno intiero, che saranno fuori, il Dottore
habbi libre cinque, e le spese: il Iurisperito grossi quaranta: il Procuratore
due libre; ma potendosi innante al mezo giorno, ritornare dal luogo vedu-
to alla Città, habbi luogo solamente la metà delle prescritte tasse. Occor-
rendo poi, che sia necessario dimorare fuori della Città più d'vn giorno, al
Dottore si dijno libre cinque, per ciaschedun giorno, oltre le spese: al Iu-
risperito quattro; al Procuratore tre.

## In che tempo si debbino pagare le sportole alli Giudici. Cap. 45.

DEterminiamo, che per gli Giudici tanto ordinarij, quanto Delegati,
ò Commissarij, Arbitri, & Arbitratori, à quali per vigore delli nostri
Statuti si deuono le sportole, debbino riceuere tutto il salario à se tassato,
terminata la causa per sentenza definitiua: e se l'instanza si faccia deserta
per mancamento loro, siano priui del salario, e di più obligati al danno del-
la parte offesa. Ma se la sentenza, ò Laudo non si publicasse, perche le parti
facessero

facessero Transattione, ò di commun consenso cessassero dalla lite, ouero, per diffetto delle parti l'instanza fusse deserta; se la lite è stata contestata, ò tenuta per tale, ma non si sia cominciata la cognitione della causa, si contentino della quarta parte del suo salario: che se, publicato il processo, hauranno cominciato conoscere i meriti della causa, riceuano la metà del salario. Determinando che gli Giudici ordinarij deputati à qual si voglia Tribunale, Delegati, Arbitri,& Arbitratori, intendendo di quelli, à quali per vigore del Statuto, ò per consuetudine si deuono le sportole, non possino riceuer salario per sentenze interlocutorie fatte, ò da farsi auanti, ò dopo la sentenza, anco nell'essecutione della stessa sentenza, in causa, che meriti salario: ma si contentino del salario determinato nella causa: e contrafacendo restituiscano il riceuuto, ed il doppio alla parte offesa.

## Che'l Giudice consultore debbi dichiarare anco sopra le spese. Cap. 46.

DEterminiamo, che'l Giudice, al quale si commette causa da consultare, sia obligato nello stesso consiglio determinare anco delle spese; e mancando paghi le douute spese.

## Che non s'appelli dalle sentenze, ne da l'essecutione, trà Confidenti. Cap. 47.

ORdiniamo, che non si possa introdurre appellatione dalle sentenze, precetti essecutioni di sentenze trà confidenti, ne dirsi nulle: sia l'essecutione ò di Iure, ò di fatto.

## Che ciascun possa protestare al Podesta, & altri Giudici. Cap. 48.

DEterminiamo, che se alcuno della Città di Trento, ò del Distretto di lei protestarà, ò dirà altre parole auanti al Podestà di Trento, ò Giudici, ed Vfficiali del Commune di Trento, in qualche controuersia, ò causa, ch'egli hauesse al Tribunale d'alcuno delli predetti à suo volere, ciascun Notaro presente, ricercato dal protestante sia tenuto far publico instromento, delle parole predette, quando ben anco il Podestà, ò altro Officiale prohibisce al Notaro, che facesse scrittura: anci l'istesso Notaro dourà fare publico instromento delle parole dette dal Podesta, ò Vfficiale, e ricusando il farlo, ipso facto, incorra nella pena di libre cinque d'applicarsi alla Camera Episcopale, con obligo anco di fare publica scrittura delle predette cose. Di più il Podestà, ò altro Vfficiale, che prohibirà, ò vorrà prohibire le prenominate ordinationi, sia condannato in libre dieci di buona moneta; la metà alla Camera Episcopale, l'altra metà d'applicarsi alla Communità di Trento. E ciò che farà in contrario, ipso iure, sia di niun valore.

## S'alcuno sarà citato ad vdir sentenza, à hora determinata, non facendosi sentenza possa il Giudice differire in altra hora. Cap. 49.

ORdiniamo, che se qualcuno sarà stato citato personalmente, ò alla casa della sua habitatione, ò in altra maniera legitima, ad vdir sentenza, per hora determinata giuridica, nella quale però non sia seguita, il Giudice possa sententiare nell'hora prossima sequente giuridica, senz'altra citatione; ed anco senza obligo di dire, che vuole differire; se però trà l'istesse hore non s'incontrino ferie intermedie; che'n caso tale si ricerca noua citatione.

## Se'l Procuratore citato personalmente ad vdir sentenza non s'appellarà, il Principale possa appellarsi. Cap. 50.

ORdiniamo, che se'l Procuratore anco idoneo citato ad vdir sentenza, non haurà introdotta l'appellatione, sia lecito al Principale, pagando, appellarsi; se pure eleggerà più tosto questo rimedio, che conuenire il Procuratore; non obstando legge alcuna in contrario. Il che anco vaglia, se per negligenza, colpa, inganno, ò per altra causa il Procuratore haurà tralasciata l'appellatione. Le quali cose habbino luogo, se'l Principale, tra'l termine già prefisso dalli presenti Statuti, atteso il giorno della notificatione à se fatta, s'appellarà per mezo dell'officiale. Aggiongendo, che se'l Patrone, e Procuratore saranno stati citadi ad vdir sentenza, ed il Padrone, non si sarà trouato presente alla publicatione, possa nondimeno interporre l'appellatione: purche non sia trascorso il douuto tempo: il quale cominci à correre dal giorno della notificatione à se fatta per l'officiale, in scritto, personalmente vna volta, ò due à l'habitatione. Sebene il Procuratore non habbi introdotta l'appellatione.

## Che non si appelli dalla interlocutoria Cap. 51.

DEterminiamo, che da qualunque sentenza interlocutoria non si possa appellare; ma si risserui alla sentenza definitiua: se l'interlocutoria non fusse tale, che non si potesse reparare per la sentenza definitiua, ò la quale hauesse forza di definitiua. E fatta per il Giudice la sentenza interlocutoria, la parte habbi tempo quindeci giorni continui à spedire la detta causa della sentenza interlocutoria: altrimente si tenghi per deserta; e la parte sia condannata in quelle spese. Se la colpa non sia stata del Giudice, il quale douea hauer spedita la causa, sotto pena di cinque libre.

## Che dalle sentenze di libre venticinque in giù non si possa appellare. Cap. 52.

ORdiniamo, che da vinticinque libre inclusiuè in giù, di buona moneta non si possa appellare dalle sentenze fatte per il Podestà, Giudice, ò altro Vfficiale di Trento; ne chiamarsi la sentenza nulla.

## Di conoſcere le cauſe dell'appellationi. Cap. 53.

ORdiniamo, che qualunque vorrà procedere nelle cauſe d'appellationi, ſia tenuto come parte appellante comparere auanti al Giudice ad quem, ò al lui Luogotenente, trà dieci giorni dall'appellatione interpoſta; dimandando, che la cauſa ſia per lui conoſciuta, ò ſi commetta ad altro: douendo la ſteſſa parte appellante produrre il ſuo libello, anco abſente, e non citata la parte, auanti l'iſteſſo Giudice dell'appellatione, in termine di ſette giorni, dopo li detti dieci giorni, e dar ſicurtà tra'l detto tempo di pagar le ſpeſe fatte, e da farſi, tanto nella cauſa principale quanto nell'appellatione, in caſo che ſia vinta: giurare di verità, e di defender cauſa giuſta. Che ſe le predette coſe non ſaranno fatte à ſuo tempo, ne l'accennate ſolennità oſſeruate, l'appellatione ipſo facto, ſia deſerta: non obſtando eccettione alcuna ſopra'l fatto di detta appellatione; e s'intenda hauer voluntariamente rinuntiato alla detta appellatione: douendoſi in ogni modo mandar in eſſecutione la ſentenza fatta ſopra la cauſa principale: non obſtante ragione, ò eccettione alcuna: che ſe haurà oſſeruato tutte le coſe, e ſolennità predette, habbia tempo di giorni ſeſſanta continui, ſe la cauſa eccede il valore di Raineſi cento. Che ſe'l valore ſia minore di Raineſi cento habbia tempo trenta giorni continui, dal dì del prodotto libello à far conchiuder in cauſa: e fin alli detti ſeſſanta giorni continui, dal prodotto libello, ſi debbi terminare il proceſſo fin alla conchiuſione della cauſa incluſiuè, in caſo però, che l'appellante habbia audienza con effetto dal Giudice ad quem, ſopra le cauſe dell'appellationi: non obſtante alcun Statuto fatto ſopra l'appellationi di più giorni; eccettuati però de gli ſteſſi ſeſſanta, e trenta giorni continui, le ferie, delle quali di ſopra s'è trattato, ſub Rubrica de ferijs. Et ſe le cauſe dell'appellationi, ò appellatione non ſaranno terminate nel ſpazio di ſeſſanta, e trenta giorni, come s'è detto, le ſentenze, ò ſentenza, dalle quali s'è appellato, ſiano ferme, e rate: non potendoſi à loro contradire cauſa iuris, aut facti: ma debbino eſſer mandate in eſſecutione; non obſtante cauſa, ò occaſione alcuna giuſta, ouero ingiuſta: reſtando però ferme, e rate l'eccettioni di ſopra nel predetto Statuto. Fatta la conchiuſione in cauſa, la parte appellante ricerchi inſtantiſſimamente dal Notaro della cauſa la copia del proceſſo, conforme al tenore del Statuto di ſopra, de Tabellionibus: la qual copia hauuta, ſia obligato preſentarla in ſpazio d'otto giorni al Giudice dell'appellatione, ſotto pena di mezo Fiorino; la metà alla Camera Epiſcopale, l'altra metà d'applicarſi alla Communità; ſe'l Notaro, ò altra giuſta cauſa non habbia impedito, da eſſer conoſciuta dal Giudice: in tanto il Giudice dell'appellationi ſia obligato terminare le cauſe, ò cauſa in ſpazio di quindeci giorni: e ſe per colpa, ò negligenza di lui non ſi terminaranno nel detto tempo, ſia tenuto al danno della parte offeſa, fatta à ſe la denunciatione. Il qual Statuto de appellationibus non habbia luogo, quando la ſentenza ſi dice, ipſo iure, nulla, ma ſi poſſa opponere di nullità, in qual ſi voglia tempo contra la ſentenza. E le coſe predette parimente ſiano oſſeruate, quando ſi dimanda, che la ſentenza arbitramentale ſia ridotta ad arbitrio boni Viri: e nelle appellationi dal Signor Podeſtà, ò dalli Conſoli à Noi; ò dalli Delegati noſtri, à Noi. Et dalli Sindici del Commune di Trento alli Giudici delle appellationi dello ſteſſo Commune; & nelle appellationi dalli Giudici de l'appellationi à Sapienti, e Conſoli della Città di Trento:

di Trento: hauendo gli Consoli della Città libertà d'eleggere vno, ò due de gli stessi, quali odano le cause de l'appellationi, che vertono nel suo Tribunale, fin alla conchiusione in causa inclusiuè: ma la sentenza sia fatta per tutti gli stessi Consoli, con consiglio di sapiente non sospetto alle parti. Ne l'altre appellationi al Patriarca, Papa, ò Imperatore, dalle sentenze fatte per il Signor Vescouo, ò lui Vicario, Vfficiale, o Luogotenente, s'osserui la legge commune. Et l'appellato possa proseguire l'appellatione, come l'appellante, nel termine già detto. Ne gli sessanta, e trenta giorni continui corrino respectiue, se per consenso delle parti, alcuni termini si trattenessero dal Giudice; ò per rescritto de Superiori, ottenuto anco da vna parte sola. La qual sospensione gioui, se'l rescritto sarà presentato nelle mani di qualche Notaro alla presenza del Giudice della causa.

## Qual appellatione preuaglia, viua voce, ò fatta in scritto. Cap. 54.

DEterminiamo, che dalla appellatione in scritto interposta in tempo legitimo, cominci correre il spazio di proseguire l'appellatione, se bene nella prima appellatione fatta viua voce non s'habbia protestato d'interporre altra appellatione. Che se l'appellatione in scritto non si sia introdotta à suo tempo, alhora dalla prima appellatione fatta, viua voce, cominci correre il termine. Volendo anco, che quando per interuallo, ed in scritto s'interpone l'appellatione, basti introdurla nel luogo del Tribunale del Giudice, oue s'è fatta la sentenza, ò laudo; ouero alla casa del Giudice, ò Giudici, se non hanno Tribunale: presente il Notaro con due testimoni; tralasciata ogni altra solennita di ragione.

## Del modo di proceder contra li debitori, e di pignorare. Cap. 55.

ORdiniamo, che nel fare l'essecutioni contra Debitori, se'l debito non eccederà la summa di grossi carantani ventiquattro, ouero il debito sarà per causa d'affitti, siano à tempo, ò perpetui, di qualunque quantità, e qualità: parimente anco, se saranno per mercede de Dottori, Auuocati, Procuratori, Notari, siano di qualunque quantità, si faccia il mandato in scritto al debitore, che'n spazio di tre giorni, dal riceuuto mandato debbi hauer pagato al creditore, ciò che gli deue; che se si tiene grauato, compari, citata la parte: e trascorsi gli tre giorni, se tale debitore non si sarà aggrauato del detto mandato; ò non haurà fatto accordo col creditore, possa subito esser pignorato per la famiglia, e con il scritto. Da ventiquattro grossi in sù, fin à dieci libre di buona moneta inclusiuè, prima si faccia il mandato in scritto al debitore, che'n termine di tre giorni dal mandato hauuto, debbi hauer pagato, quanto deue al creditore, sotto pena d'esser pignorato per l'Vfficiale. Dopo se non pagarà, per altro scritto, & pagata la tenura al Massaro del Vescouado, ò al Massaro del Collegio de Notari della Città, conforme à tempi, de quali si tratta à basso, che sarà pro tempore, sia pignorato per l'Vfficiale; cioè si ricerchi, che consegni il pegno: quale pignoratione fatta per l'officiale, se'l debitore in spazio d'altri giorni tre non haurà pagato,

pagato, ò non sarà passato accordo col creditore, sebene hauesse consegnato il pegno, possa esser pignorato per la famiglia, mediante però altro scritto per la famiglia; senz'altro mandato, che debbi hauer restituito il pegno consegnato. Et le cose predette s'osseruino puntualmente; se'l debitore non si fusse obligato anco di maggior summa, pagare in certo tempo al creditore, sotto pena della famiglia; la quale obligatione vaglia, e venendo il termine, il debitore in virtù della detta obligatione si possa pignorare per la famiglia: e seguita la pignoratione per la famiglia in qualunque caso, il debitore, ipso facto, senza altro mandato, habbi termine di dieci giorni continui à riscuotere i suoi pegni dal Massaro della Camera: quali giorni trascorsi, il Massaro della Camera delli pegni, facendo instanza il creditore, debbi, ipso facto far incantar i pegni del debitore, senza che à l'istesso Massaro sia fatto mandato: e tale subastatione non si faccia senza la presenza d'esso Massaro, nè da altra persona, che dall'officiale della Communità. Se poi passati li detti dieci giorni, il creditore non farà instanza al Massaro, per la venditione de pegni, il Massaro sia tenuto differire la subastatione almeno per vn mese, dal giorno della presentatione de pegni alla Camera. Che se'l Massaro non osseruarà le dette cose, e da dirsi à basso, incorra nella pena di libre venticinque, di buona moneta, per qualunque pegno, e ciascheduna volta; e di più sia deposto dall'officio. Poi da dieci libre di buona moneta in sù, vogliamo, che non si possa procedere à tali essecutioni, per mandati, e tali precetti; ma il debitore di dieci libre in sù sia citato al Tribunale del Signor Podestà, e si faccia la dimanda contra di lui in voce, e con atti; se la somma dimandata non eccedesse la quantità di libre cinquanta di buona moneta: che'n caso tale, instando la parte, si faccia in scritto, e per libello: eccettuati però gli casi contenuti nel Statuto, sotto la Rubrica de libellis non dandis. La qual dimanda, ò libello se'l Reo haurà confessato, si faccia il mandato contra di lui, come confesso; & habbi dieci giorni continui di tempo à pagare al debitore, ciò che gli deue, òuero per la sua confessione è obligato: se'l debito confessato non eccederà la summa di Rainesi vinti; che eccedendo la summa detta di Rainesi vinti, fin alla quantità di Rainesi cinquanta, vogliamo, ouero estendiamo il prefato termine di giorni dieci, fin à vinti giorni continui, in modo che habbia vinti giorni à pagare. Ma se'l debito confessato superarà la summa di Rainesi cinquanta, di qual si voglia quantità, al debitore si concedono giorni trenta continui: quali termini parimente habbino, se tali Rei conuenuti negando simili dimande, ò libelli saranno conuinti: e trascorssi gli detti giorni sopra limitati, se'l debitore non haurà pagato, ò fatto accordo col creditore, sia di nouo citato al Tribunal del Podestà à consegnar il pegno, qual consegnato, si scriua ne gl'atti, che se non haurà consegnato, ò nel comparer, ouero nel consegnar sarà stato contumace, si conceda la tenuta, per vigore della quale concessa, e pagata al Massaro del Vescouato, ò al Massaro del Collegio de Notari della Città: se tale tenuta sarà stata concessa dalla Festa di S. Nicolò fin alle ferie Natalitie di ciascun anno, secondo la consuetudine osseruata finquì, si faccia vn mandato al debitore, che debbi hauer consegnato i pegni per la quantità del debito: il qual debitore non consegnando i pegni, sia pignorato per la famiglia; ne volendo contradire sia vdito, se non pagate le spese: ma se haurà consegnato il pegno, si faccia vn mandato al debitore, che'n termine di tre giorni dal mandato hauuto, debbi hauer presentato il detto pegno alla Camera de pegni: il qual pegno non presentato in spazio delli detti tre

giorni

giorni continui, il debitore sia pignorato per la famiglia, alla quale se'l debitore vieterà il pegno, sia pegnorato per forza, e punito del pegno vietato, conforme al tenore del Statuto, de vetantibus tenutas, & pignora: ed in caso, che'l debitore con violenza resistesse, in modo, che ne anco per forza si potesse essequire, alhora ad instanza della parte, gli Gastaldioni della Città, quali di quattro mesi, in quattro mesi sono deputati dalli Consoli di Trento siano tenuti andare per essequire tale pignoratione: quali Gastaldioni, se ricusaranno, siano pignorati di tutta la summa douuta, e delle spese, e contra di loro si faccia l'essecutione: ma essequendo, per qual si voglia volta, che andaranno, habbino dalli beni del debitore, quattrini tre per ciascuna libra, del che il debitore dourà esser pignorato; qual pignoratione fatta per la famiglia, ò per forza, ò per gli Gastaldioni, tale pignorato habbia spazio di giorni dieci continui à riscuoter il pegno, e non riscuotendolo nel detto termine, gli pegni, ad instanza del creditore, siano venduti à l'incanto in giorno di Sabbato, & alla presenza del Massaro, come s'è detto: ne le vendite de pegni si possano fare in altro giorno, che di Sabbato: eccettuate quelle, che si facessero per nostra causa, del nostro Massaro, ò della Communità; purche qualche giorno festiuo osseruato non corra in tal di; & gli pegni si diano à chi più offerisce; con termine però di tre giorni continui al debitore di poter riscuotere il suo pegno, pagato il danaro al compratore. Le quali cose vaglino, facendosi tali essecutioni di pegni mobili, se bene conuentionali: ma se gli pegni saranno di beni stabili, s'osserui il Statuto posto sotto la Rubrica Delle vendite de beni de debitori.

## Del modo di far ragione nelli debiti non vsurarij, doti, donationi, legati meri lucratiui. Cap. 56.

DElli debiti per doti, donationi, e legati mere lucratiui si faccia ragione in questa maniera. Se'l debito sarà di cinquanta libre di buona moneta, ò di maggior summa, & il debitore vorrà dare al creditore tanto delli suoi beni in pagamento per il debito, à stimatione da farsi per communi amici, da elegersi, vno per parte, à stimare possessioni, e beni mobili, se s'accordaranno, e non accordandosi, il Podestà, ò Giudice dij vn terzo: quale stimatione fatta, il creditore sia obligato pigliare in pagamento ad arbitrio del Podestà, ò altri Giudici, secondo la qualità delle persone; ne possa conuenire, ò molestare il debitore, che vuole sodisfare, come s'è detto. Il debitore però dourà dare in scritto al creditore tutti li suoi beni mobili, ed immobili, acciò à suo volere elegga delli beni, e possessioni del debitore, eccettuatte però le case, nelle quali il debitore habita, l'horto, e la corte. E se'l debitore auuedutamente tralascierà qualche cosa nel consegnar li beni, sia punito nella quarta parte di quello, che deue al creditore. Determinando anco, che se la moglie haurà dato chiaramente in dote vna certa quantità de beni mobili, sia anco obligata riceuere pro rata tanti beni mobili in estimatione come di sopra, in sua elettione.

## Che nell'instromento della dote il Notaro scriua distintamente il valore delli beni mobili dati in dote. Cap. 57.

PArimente ordiniamo, che, ciascun Notaro nel far instromento dotale, debbi intender bene la quantità de beni mobili, ed esprimerla distintamente da per se, sebene non nomini i capi delle cose nell'instromento; dichiarando di più la quantità del danaro; acciò nel tempo della restitutione sia chiaro, che cosa s'hà da restituire, atteso il Statuto soprascritto: sotto pena di libre venticinque di buona moneta d'applicarsi al Fisco,& della refettione de danni.

## Del modo di proceder contra'l debitore, quando v'è instromento publico del debito. Cap. 58.

ORdiniamo, che per riscuoter il debito, che consiste in peso, numero, ò misura, ouero altra cosa certa, ò specie, da dieci libre di buona moneta in sù, il qual si conosca per instromento publico, ò per scrittura priuata sottoscritta da tre testimoni, non sia necessario presentare libello, ò dimanda solenne in scritto, ò in altra maniera, ma basti il creditore nominato nel detto instromento, ò morto il creditore, l'herede di lui, ouero cessionario creditore, ò morto quello, il lui herede, della quale cessione prima consti al Giudice per publico instromento, ò per legitimo Procuratore d'vno di loro, ouero altra legitima persona; del mandato del quale, ouer legitimatione della persona, primieramente sia fatta sofficiente fede al Giudice, per instromento publico, ò per attestatione del Notaro, quale deue esser rogato de l'istesso mandato, la legitimatione del qual mandato si risserui nell'infrascritto termine di trenta giorni, basti dico comparere auanti qual si voglia Giudice competente della Città di Trento, e nominato il debitore, ouero morto lui, l'herede, ò cessionario, ouero lui anco absente, citato però à questo, presentare l'instromento publico del debito, ed à bocca dimandar dal Giudice, che l'essequisca, ò faccia essequire contra'l debitore nominato, ò contra il lui herede, nominando la persona herede. La presentatione insieme con la dimanda, e dichiaratione sia scritta per il Notaro: il che fatto, il Giudice, veduti, ed intesi gl'instromenti predetti, subito commandi al debitore, ò al lui herede presente, ouero absente, ma però citato, ch'n spazio di trenta giorni continui da computarsi dal dì del detto precetto, ò dalla legitima notificatione di lui, debbi hauer pagato il debito contenuto ne l'instromento, al creditore asserto, ò al cessionario, ouero à l'herede di loro: ma se negarà il debito dimandato; ouero dirà, che non è obligato, hauer prouato, ciò che vuole, e può, che non è tenuto in tutto, ò in parte; e s'egli non hà potuto prouare per qualche giusto impedimento da giustificarsi col suo giuramento, ciaschedun termine delli predetti termini sia prolongato dieci giorni alla parte, che vorrà prouare: ne si possa maggiormente prolongare il spazio delli termini detti; tra quali prolonghe, se non si farà prouato cosa di momento contra gli detti instromenti, in tal caso, il mandato per vigore de gl'instromenti, ò scritture fatte, del tutto con ogni rimedio di ragione sia

messo in essecutione contra gli beni, e secondo la forma delli Statuti, de cessione bonorum: volendo, che'l detto precetto sia fatto puramente, e semplicemente, non obstando eccettione alcuna, alhora opposta per il reo, la quale impedisse anco l'ingresso della lite: le quali eccettioni risseruiamo da esser decise, e liquidate in spazio delli trenta giorni detti. Dal qual mandato nelle cose predette, ed assignatione di termine non si possa appellare, querelare, dirsi di nullità, supplicare, dimandar restitutione in integrum; ò implorare l'vffizio del Giudice. Nel qual termine di trenta giorni il creditore, ò cessionario, ouero heredi di loro possino, e debbino prouare, e liquidare, cioche giudicaranno esser debito loro, per compito fundamento della sua intentione, come sono morti, parentele, aditioni d'heredità, & altre cose necessarie: come anco il mandato ad instanza della parte, che vuole disputare di lui. Qual termine trascorso, s'el debitore nominato nell'instrumento, ò il lui herede, che'n giudizio s'è confessato herede, e debitore non haurà prouato cosa alcuna contra l'instromento, ò in altro modo, dal che sia chiaro, ch'egli non è tenuto: e liquidata anco in giudizio la persona de l'herede del detto creditore, ò cessionario: parimente la confessione fatta per la parte contraria, quando ad instanza de l'herede del creditore, ouero cessionario sarà stato fatto il mandato, il Giudice senz'altra dichiaratione, pronuncia, ò prolonga di tempo essequisca, ò faccia essequire l'instromento, ouer mandato, con gli remedij di ragione, contra'l debitore, ò lui herede; al quale se sarà fatto mandato, sia come sentenza passata in rem iudicatam, ouero precetto confessato; contra l'essecutione de quali nissuna eccettione ò diffesa conuenisse, obstasse, ò si potesse opporre: debbi pero questo, à quale è stato fatto il mandato, prima esser citato, trà'l spazio d'assignarsi ad arbitrio del Giudice, à contradire, acciò non si conceda l'essecutione del mandato, ed à vedere concedersi l'essecutione: nel qual termine se non comparira; ouero se comparendo non opponerà cosa alcuna, si faccia l'essecutione. Che se opponerà qualche eccettione nata dopo il mandato, qual sola vogliamo potersi opporre, ed alla cui proua s'assegnino giorni sei, e non prouerà almeno semiplenè, incorra nella pena delle spese, ed interesse della parte contraria; e di più il Giudice essequisca, come vuole la ragione. Se poi alcune proue pregiudiciali di qualunque specie, ò sorte tanto appartenenti al debito dimandato, quanto alla liquidatione delle persone da l'vna delle parti, ò da tutte due saranno trà'l spazio detto di trenta giorni, fatte, ò prodotte, alhora il Giudice non obstando il detto mandato, quale in caso tale s'intenda sospeso, immediatamente il giorno seguente publichi il predetto termine, le proue, ouero detti de testimoni, s'alcuni forse sono stati accettati, e successiuamente assegni à l'vna, e l'altra parte spazio di tre giorni immediatamente seguenti, à pigliar la copia da esser data per il Notaro, al quale appartiene, con tutti li remedij di ragione, leuati li pegni, e denuntiata la pena: anzi per il Giudice sia astretto il Notaro à requisitione della parte, che dimanda la copia: anco sotto il modo, e forma, come nel Statuto Dispofuimus de pena Iudicis, & Notariorum. Sia però lecito al Giudice prolongare per legitima causa l'accennato termine. E dopo assegni spazio di due giorni continui all'opponere, e contradire à l'attestationi, ouero proue predette; che cosi determiniamo con questo Statuto. Che se'l Giudice non publicarà, ed assegnarà i termini, come s'è detto, le stesse proue, ouero attestationi s'intendano publicate, e siano: come anco li detti termini siano statuiti: e caso, che trà'l detto termine, per l'vna, e l'altra parte non si sarà

opposto

oppoſto coſa alcuna, ſe'l Giudice conoſcerà, che l'aſſerto debitore ha fatto proua tale, che non è obligato pagare, ò in tutto, ò in parte; ò che l'inſtromento è falſo: ò che'l debito è ſtato pagato in tutto, ò in parte: ouero che per aſſerto herede del creditore, ò ceſſionario pretendente contra'l preteſo debitore non ſia ſtata fatta la neceſſaria, ed euidente liquidatione, alhora l'inſtromento non ſi metta in eſſecutione: in quanto però ſarà chiaro, & apparerà, che'l conuenuto non ſia obligato: anzi ſia aſſolto, ma conforme al modo, e vigore delle proue. Che ſe ſarà chiaro il lui debito, conſiderate le proue, e liquidationi fatte, il Giudice, non aſſegnato termine alcuno, eſſequiſca l'inſtrumento, ò mandato, ouero lo faccia eſſequire contra quello, come ſe foſſe ſentenza paſſata in rem iudicatam, ò mandato contra confeſſo: à l'eſſecutione de quali non ſi poteſſe opporre eccettione, dilatione, ò diffeſa alcuna: citata nondimeno la parte à contradire, e vedere, come di ſopra s'è detto: ſe poi in termine delli detti due giorni, le parti, ouero vna di loro haurà oppoſto qualche ragione à confutare le proue fatte contra di ſe, ò prodotte: alhora il Giudice, ſubito prodotte tutte l'oppoſitioni, aſſegni alla parte, ò parti ſpazio di cinque giorni continui immediatamente ſeguenti, à prouare la ſua intentione ſopra le coſe oppoſte: qual termine ſe dal Giudice non ſarà aſſegnato, s'intenda aſſegnato per vigore di queſto Statuto. Al Giudice nondimeno ſia conceſſo, per legitima cauſa, prolongare il termine, come gli parerà, conſiderata la diſtanza de luoghi, & altre circonſtanze. Qual termine traſcorſo, il Giudice ſenza dimora publichi le depoſitioni de teſtimoni prodotti, e tutte l'altre proue fatte, ò preſentate: nel che s'egli mancarà, s'intendino, & ſiano publicate per autorità di queſto Statuto: e conforme al modo, ed efficacia delle proue, ed atti, ò aſſolui il conuenuto, ò eſſequiſca l'inſtromento, come s'è detto nel caſo proſſimo precedente: citata la parte, à contradire, e vedere, vt ſupra.

Et di più determiniamo, che ſe auanti l'aſſignatione del termine ſarà chiaro, che ſia ſtato fatto il pagamento, ò ſodisfattione alla parte attrice, ò ad altra perſona di volontà, e conſenſo di lei, òuero ad altro, dal quale hà riceuuto la cauſa, ſe pure eſſa parte inſtante è ſtata conſapeuole, òuero hà hauuta per rata la ſodisfattione, l'attrice ſteſſa dal Giudice ſia condannata nel quarto di quello, che nel ſpazio di trenta giorni ſi prouerà eſſer ſtato pagato, d'applicarſi alla parte: nel che s'intenda ipſo facto condannato, in virtù del preſente Statuto: ſalue anco l'altre pene legali contra l'iſteſſo attore: contra'l quale ſubito coſi condannato ſia fatta l'eſſecutione della pena realmente, e perſonalmente. E queſto modo d'eſſequire habbi luogo anco contra la ſicurta nominata nell'inſtromento, e contra gl'heredi di lei: quando preceduta ſia l'eſcuſſione de beni: ed anco quando non ſia preceduta: mentre ſi concede de iure il poterſi procedere contra la ſicurtà, ò herede di lei, per riſcuoter il debito, ò proſeguire: della quale eſcuſſione, quando ſia ſtata neceſſaria, nella dimanda dell'eſſecutione dell'inſtromento ſe ne faccia opportuna mentione: ma nel termine delli detti trenta giorni baſti, & debbi farſi la proua de l'eſcuſſione, e de l'altre coſe, che ſi debbono liquidare: e le coſe predette habbino luogo nel riſcotimento di qualunque debito annuale, compreſo ſotto qual ſi voglia altro pagamento, temporale, come ſono emfiteuſi, cenſo, penſione, ò altre coſe tali, che dalla conſideratione de l'inſtromento publico, e dal corſo del tempo puonno ſubſiſtere, e chiamarſi debiti; ed anco de danari dati à buona mercantia, de quali coſi dati v'è publico inſtromento, ò ſcrittura priuata ſottoſcritta da tre teſtimoni: delli gua-

dagni, ed interessi d'indi legitimamente conseguiti: de quali guadagni, interesse, e quantità loro, nella predetta dimanda de l'essecutione si faccia espressa mentione; basti nondimeno fare d'essi legitima proua in termine di trenta giorni. Douranno anco valere le predette cose nè l'vltime voluntà di quelli che muoiono, de quali appare publico instromento di testamento, Codicillo, ò donatione per causa di morte. Nell'obligationi poi, che contengono fatto, sebene vi sia publico instromento di questo, vogliamo, si proceda per via ordinaria, fuorche ne gl'instromenti delle conseruationi de l'indennità di l'obligationi, che contengono quantità, ò specie: ne quali s'osserui la forma del presente Statuto: prouedendo, che per alcuna prononciatione di Giudice, ò protestatione de parti non possa il termine predetto di trenta giorni esser sospeso, senon di consenso d'ambe le parti, ò per caso alcuno de predetti di sopra: e nell'instanze fatte à risponder alli capitoli, ò positioni; cioè quel tempo, nel quale si fà instanza sopra cose tali, non sia computato nel detto termine: così però, che quello, il quale fa i capitoli, ò positioni insti in ciascheduna hora conueneuole, e debbi instare per gl'atti successiui circa le cose predette: e mancando, con l'interporre spazio di tempo, tutto quel tempo, nel quale soprasederà, vogliamo, che sia computato nel predetto termine. Determinando ancora, che non si possa appellare, querelare, supplicare, ò dire di nullità, ò altro contra le predette cose, ò alcuna di loro, anco per via d'eccettione: ne anco per atto alcuno del Giudice venendo da parole, ò da fatti. Volendo, che per le cose predette, ò alcuna di loro non si pregiudichi ad alcuna maniera di proceder ordinaria, ò ad altra, s'alcuna più breue la ragione permette: anzi sia lecito à ciascheduno, che vuol dimandare, tralasciato il modo di questo Statuto, seruirsi nel principio d'ogni altra forma concessa, ò permessa dalla ragione: & seruirsi di questa tralasciate l'altre: non obstando alcune cose in contrario; alle quali per certa scienza, generalmente, e specialmente deroghiamo, con ogni meglior modo, via, ragione, forma, e causa: quibus meliùs.

## Di quelli che prohibiscono l'entrare in casa, acciò non si pigli la tenuta. Cap. 59

PArimente ordiniamo, che niuno ardisca prohibire, che l'vfficiale con quello, ò messo di lui, il quale ha pigliata la tenuta, entri nella casa habitata da quello, in pregiudizio del quale è stata pigliata la tenuta: ne chiudere gl'vscij della casa, camera, caneua, ò tenerli chiusi, anzi sia obligato aprirla, & farla aprire, acciò s'essequisca la tenuta sopra li beni mobili, che sono nella detta casa: e chi contrafarà, ò farà contrafare, sia condannato in libre tre di buona moneta: e nõdimeno il Podestà, ò Giudice immediatamente mandi con mano militare gli Gastaldioni, & famiglia insieme cõ l'vfficiale, e messo, quali per forza aprino, e rompano gl'vscij, per essequire la tenuta.

## De l'escussione delle tenute sopra ciascuna cosa. Cap. 60.

DEterminiamo, che se la tenuta sarà pigliata alla casa d'alcun debitore, ò altroue in lui pregiudizio, che l'vfficiale stimi gli beni mobili pigliati,

gliati, se sono sofficienti al debito dimandato, e non essendo basteuoli, l'istesso vfficiale interroghi gli vicini, se sanno, che'l habbia in altro luogo beni mobili; e rispondendo, che non sanno, alhora possa pigliare la tenuta sopra gli beni immobili di qualunque sorte del debitore, senz'altra escussione: anzi l'escussione sopra beni mobili fatta per l'vffiziale sia tenuta per legitima, in modo che possa legitimamente pigliarsi la tenuta sopra gli beni immobili, come se'l Giudice hauesse dichiarato, l'escussione legitima esser stata fatta, e poterfi procedere alli beni immobili: nel medemo modo si proceda alle ragioni, & attioni delli debitori, nel pigliar la tenuta sopra le stesse ragioni, & attioni del debitore.

## Che li pegni non si portino fuora della Città, & Distretto di Trento. Cap. 61.

PArimente determiniamo, che li creditori non debbino portar li pegni fuora della Città, e Distretto di Trento, ne per se, ne per altra persona interposta; e volendogli vendere, perche gli debitori non paghino i debiti suoi, siano obligati venderli publicamente nella Città di Trento solamente; se saranno stati pigliati nella Città, ò in parte del Distretto, ouer in luogo sottoposto alla Giuridittione di Trento; con buona fede, senza fraude, secondo la forma della ragione, e Statuti nostri: e chi contrafarà perda l'attione, cada dal debito, restituisca le robbe, ò il loro valore al debitore, & paghi alla Camera Episcopale libre venticinque di danari piccioli, per ciascuna volta: douendosi credere ad vn solo testimonio di buona opinione, e fama.

## Del termine stabilito à riscuoter gli pegni conuentionali, e voluntarij. Cap. 62.

ORdiniamo, che'l termine di dieci giorni si statuisca solamente alli debitori, à riscuoter li pegni voluntariamente, e specialmente obligati, e designati, ò pigliati in deposito, se saranno beni mobili: ch'essendo beni immobili talmente obligati, come di sopra, se gli conceda spazio di quindeci giorni à riscuoterli: quali termini trascorsi, il creditore habbia licenza di procedere alla venditione, secondo la forma delli Statuti di Trento, non obstando alcuna altra contradittione. Il qual Statuto habbia luogo nelle summe di dieci libre di buona moneta in sù: che da dieci libre in giù, il termine sia di tre giorni à riscuoter i pegni. Qual termine di tre giorni trascorso, al venditore si permette libertà di vender li pegni, seruata la forma delli Statuti di Trento.

## Delli pegni Pretorij, Giudiciali, ouero Conuentionali. Cap. 63.

PArimente ordiniamo, che, trascorsi li termini contenuti nel prossimo precedente Statuto, qualunque persona haurà in deposito, ò in saluamento qualche pegno, sia Pretorio, Giudiciale, ò Conuentionale, ouero si

farà

farà obligata restituire al creditore il detto pegno, ò pegni, in spazio di tre giorni, dopo che farà stata ricercata da creditore, ò gli farà stato denuntiato, ouero specialmente alla casa per l'officiale, sotto pena di libre dieci di buona moneta: la metà d'applicarsi alla Camera Episcopale, l'altra metà al creditore: qual termine passato, senza la restitutione del pegno, ò delli pegni, il Podestà immediatamente senz'altro auiso, ò termine, mandi gli Gastialdoni con la famiglia, & manu armata à leuar i pegni, ò la loro estimatione: quali pegni portati, il creditore habbia licenza di proceder alla vendita, come di sopra.

## Come si facciano le vendite de beni stabili delli debitori. Cap. 64.

PArimente ordiniamo, che, fatta l'escussione de beni mobili delli debitori, si venga alli beni immobili, seruata la forma seguente; cioè, se saranno cose immobili, per l'Vfficiale della Corte di Trento, di mandato del Signor Podestà, ò Giudice, publicamente si gridino vendibili nelli luoghi soliti della Città di Trento, in spazio di tre giorni prossimi seguenti: qual termine trascorso, il creditore si presenti auanti alli Giudici delle vendite, quali, ò vno di loro in termine d'otto giorni, dopo che saranno stati ricercati, ò ricercato dal creditore debbino far la vendita di detti beni stimati: & siano venduti à qualunque, che vuole comprare, e più offerisce: sotto pena di libre cinque di buona moneta, & carantani otto, per ciascun giorno, che cessaranno fare la detta vendita, dopo gli detti otto giorni: la metà d'esser applicata alla Camera Episcopale, e l'altra metà al creditore ò creditori: così però che'n spazio delli detti otto giorni, gli Giudici delle vendite, ò vno di loro faccia citare personalmente, ò à l'habitatione i debitori, acciò vengano à fare, ò ad vdir fare la vendita; se vorranno venire: & publicamente si facciano le proclame, tre volte, vna per giorno, nelli tre primi, per i luoghi soprascritti, che nel tal giorno si deue fare la vendità de gli stessi beni: & qualunque vuole comparere, compari à contradire, e protestare della sua ragione, anco di dire, perche la vendita non si debbi fare. E qualunque comparente sia vdito, e si faccia giustitia. Se poi nel detto termine non compare alcuno, ò comparendo non impedisce legitimamente la vendita, si faccia la subhastatione à chi più offerisce. Concesso però al debitore, in cui pregiudizio è stata fatta la vendita, termine di noue giorni continui à riscuotere la cosa alienata, pagando il debito capitale, insieme con le spese; qual vendita così fatta, comparendo qualche debitore, ò altro non sia vdito, se non vorrà prouare la nullità del processo, ò l'iniquità del Giudice, ò l'inganno de l'istesso.

## Di quelli, che pigliano beni in tenuta ò in solutum, ne trouato lauoratori. Cap. 65.

PArimente determiniamo, che se alcuno pigliarà la tenuta, & possesso di qualche cosa, per il primo, ò secondo decreto, ò per patto, ò per legge, ò per qualunque altra causa, ouero giudicialmente le farà stata giudicata in solutum, ò haurà qualche ius nelli beni d'alcuno, e per la lui potenza, paura,

violenza,

violenza, impedimento, ò per qual si voglia altra causa non trouerà lauoratori della predetta cosa sia di che conditione, ò qualità esser si voglia, il Podestà, ò Giudice debbi sforzare gl'huomini, ed il Commune di quella Villa, oue sono posti i beni, à lauorarli nelli suoi luoghi, e tempi conueneuoli, raccogliere i frutti, e dare la sua parte à quello, à petitione del quale è stato fatto il precetto. Che se ricusaranno, gl'huomini & Commune di quella Villa siano condannati in libre venticinque d'applicarsi alla Camera Episcopale: alla quale condanna non siano tenuti li poueri, vedoue, & altre miserabili persone: & se quello, di cui erano i beni opponerà tacitamente, ò apertamente, & procurerà, ò tentarà di procurare contra le predette cose, sia condannato in libre venticinque di buona moneta, ed al rifacimento del danno patito da quello, che possede, òuero hà il ius nelli beni: del che si creda al giuramento de l'istesso, fatta prima la tassa per il Giudice. Et le cose predette habbino luogo in tutti, che sono sottoposti alla Giuridittione temporale del Vescouato: il medemo però non s'osserui in quelli, che non sono sottoposti alli Statuti del Commune di Trento; e che non sostengono gli carichi reali, e personali nella stessa Città di Trēto, ò nel distretto: se non appresso gli stessi, quali sono sottoposti alli presenti Statuti, possino godere il beneficio di simil Statuto, che sia appresso gli forestieri.

## Che gli debiti pagati non si domandino. Cap. 66.

PArimente ordiniamo, che se alcuno, à nome suo per se, ò per altro demanderà il debito già à se pagato, perseuerando fin alla lite contestata, fatta la legitima proua del pagamento, tale Attore paghi la quarta parte della summa dimandata al debitore, che ha prouato il pagamento. Il che sia osseruato nel principal creditore: e non ne gl'heredi, e Successori suoi: se non si prouasse; ch'essi sapessero, che'l pagamento fusse stato fatto.

## Delli debiti vsurari. Cap. 67.

ORdiniamo, che gli debiti d'vsura, quali si deuono à gl'vsurari, ouero crediti non si possano domandare dalli stessi, ne da altri à nome loro: quali perciò ipso facto s'intendano priui d'ogni ragione del debito, ò credito. Et il debito sia creduto vsurario, se si prouarà, che'l creditore sia solito fare contratti tali: òuero se si prouarà, che'l contratto sia vsurario. E l'istesso vsuraro sia punito in summa quadruplicata dell'vsura dimandata: oltra l'istessa vsura, della quale ipso iure sia priuo.

## Che le sicurtà deuono esser liberate da l'obligationi. Cap. 68.

ORdiniamo, che ciascun debitor principale debbi liberare il suo, ò suoi fideiussori dalle sicurtà nelle quali sono, ò saranno obligati per lo stesso debitore, ò debitori, fin ad vn mese, ad instanza del principale, da che gli sarà stato denuntiato per li fideiussori, ò alcuno di loro, dal termine trascorso contenuto ne l'obligatione, sotto pena di venticinque libre di buona moneta: la cui metà sia applicata alla Camera Episcopale: l'altra metà al fedeiussore: qual pena pagata, ò nò, nondimeno sia obligato attendere: &

di nouo

di nouo incorra nella ſteſſa pena, ſe non attenderà. Et le coſe predette non pregiudichino al creditore, ò à quelli, che hanno la cauſa da quelli. Il che s'intenda nelli paſſati, preſenti, e futuri. Il qual Statuto non habbia luogo nelli fedeiuſſori delli tutori, ò curatori: ma i principali habbino termine d'vn anno, dal tempo della finita tutela, ò cura, à cauare il fedeiuſſore dalla ſicurtà, ſotto la pena predetta: & di nouo in ciaſcun meſe incorra nella ſteſſa pena, ſe ceſſarà liberare il ſuo fedeiuſſore. Il medemo s'intenda del fedeiuſſore d'altro fedeiuſſore.

## Che li fideiuſſori hauendo ragione ceduta deuono eſſer conſeruati ſenza danno. Cap. 69.

ORdiniamo, che ad inſtanza del fedeiuſſore il quale ha ragione ceduta, dalli creditori ſi determini il tempo al principale, cioè, ch'egli in ſpazio di dieci giorni continui peremtorij, debbi hauer pagato al fedeiuſſore, ò fedeiuſſori, ſecondo la forma dell'inſtromento, ò ragione ceduta, & altri inſtromenti ſuoi fatti al detto fedeiuſſore, per la conſeruatione della lui indennità: douendo il debitore, ò principale trà'l ſpazio accennato, opponere, e prouare tutte le ſue diffeſe, quali vorra opponere, e prouare; altrimente traſcorſi gli dieci giorni, ſi conceda la tenuta al fedeiuſſore contra'l detto principale: la qual tenuta non ſi poſſa leuare, ſe non pagato il debito, e le ſpeſe. Et ciò s'eſtenda à preſenti, paſſati, e futuri.

## Come ſi deue ſodisfare à quelli, che ſi ſono obligati per altri, in occaſione d'vfficij. Cap. 70.

PArimente, s'alcuno ſarà fedeiuſſore, ò farà ſicurtà per altri in occaſione d'vfficij, di vino, di ſale, di Procurationi, & altri Dacij, & vfficij del Commune di Trento: ouero, quali debbino, ò non debbino vſcire dal diſtretto di Trento, per eſſercitare la mercantia; ò per altra cauſa, ſe d'indi patirà danno alcuno; ouero pagarà, ò perderà coſa alcuna de gli ſuoi beni: le ſia plenariamente, e ſummariamente amminiſtrata giuſtitia: vdite le ragioni ed allegationi de quelli, che ſi ſono obligati per altri: & di quelli, per quali ſi ſono fatte le ſicurtà.

## Che gli creditori non piglino pegni delli fideiuſſori. Cap. 71.

PArimente ordiniamo, che niſſun creditore ſenza autorità, e decreto giudiziale ardiſca pigliare pegni delli fedeiuſſori, ma gli ſteſſi creditori vadano alli Giudici, & ſummariamente tanto il creditore, quanto il fedeiuſſore informi, & coſi con autorità giudiziale, tralaſciate le ſolennità di ragione, aſſegnato prima al fedeiuſſore termine di venti giorni continui, ſe la ſicurtà non eccede la ſumma di libre cinquanta di buona moneta: che eccedendo, ſe gli concede otto giorni vtili, à denuntiare al principale debitore, che s'egli ha qualche diffeſa la preſenti, & proui trà'l tempo predetto; e mancando di ſofficiente diffeſa il Giudice dij licenza di pignorare; ſebene

il fedeiuſſore

il fedeiussore non habbia opposto, che'l debitor principale deue esser conuenuto prima, che'l fedeiussore, caso però, che non habbia ragione ceduta.

## Del modo, ed ordine, che'l fedeiussore deue osseruare contra'l principale. Cap. 72.

PArimente ordiniamo che'l fideiussore, se sarà conuenuto, ò citato per occasione della sicurtà fatta, possa immediatamente conuenire il debitore principale, ed il Podestà, ouero Giudici, & altri Vfficiali siano obligati pigliare, e trattenere il debitore, quando non habbia tanti beni stabili senza controuersia vendibili: che'n caso tale non si venga alla captura, ma alla pignoratione; per la summa, nella quale il fedeiussore s'è obligato. Et eletta vna via possa ritornare, ò elegere vn'altra, à voluntà del fedeiussore: il quale farà fede, che sia stato citato, ò habbia pagato il debito, per occasione della sicurtà fatta; & queste cose siano fatte in fauore del fedeiussore, che cosi sarà stato citato, ò haurà pagato: considerata la sola verità del fatto: non seruata alcuna solennità di ragione, senon come s'è detto: non obstando alcuni Statuti in contrario.

Dichiarando, che se'l fedeiussore citato, ò conuenuto non haurà anco pagato, nondimeno il debitor principale trattenuto non sia liberato, ne manco restituiti gli pegni, se prima non habbia data sufficiente sicurtà di conseruare il fedeiussore indenne: il quale s'haurà pagato, esso principale debitore non sia relassato, ne restituiti gli pegni, se non data compita sodisfattione al fedeiussore di tutto quello, ch'egli haurà pagato per occasione della predetta sicurtà, comprese anco tutte le spese tanto fatte, quanto patite da l'istesso fedeiussore per la detta causa.

## Come si facciano l'escussioni de beni contra gli debitori principali. Cap. 73.

DEterminiamo, che'l creditore volendo per via d'hipoteca, ò d'altro rimedio à se conueneuole contra'l terzo possessore agitare, sia obligato per vigore del presente Statuto, auanti ch'egli agiti, sebene si agitasse al Tribunale di Giudice Delegato, e nelli casi, nelli quali si potesse procedere per vigore di delegatione, ò d'alcuno rescritto, ò Statuto summariamente, senza strepito, & figura di giudizio; considerata la sola verità del fatto, prima fare l'escussione contra'l debitore principale, e li lui heredi, e nelli loro beni. ed al farla per l'auenire s'osserui ordine tale; cioè che'l principale debitore, ò li lui heredi solennemente siano citati, che'n tempo determinato comparino à pagare al creditore suo la summa dimandata in termine d'assegnarsi dal Giudice: e se sarà contumace nel venire, passato il detto termine, il Giudice mandi vn Vfficiale del Commun di Trento, ad instanza del creditore, à pigliar la tenuta de beni liberi del debitore, conforme alla quantità del debito dichiarato, e delle spese: e se l'Vfficiale riferirà, che non hà trouato beni liberi, il Giudice à petitione del creditore, mandi almeno vn Vfficiale nella Vicinanza, ò Terra, ò Villa, nella quale il debitore era solito habitare, à fare diligente inquistione delli beni d'esso debitore, quali non siano posseduti da alcuno: che se l'Vfficiale darà relatione, che non hà

trouato beni liberi, sia obligato dire il nome, e prenome di quelli, da quali haurà fatta l'inquisitione: il medemo si faccia, se fussero più debitori: anco nelli fedeiussori, intercessori, e mandatori: quali cose così fatte, il Giudice dichiari, che l'escussione è stata fatta legitimamente: al fare la quale escussione, & alle cose predette sia citato anco il terzo possessore: contra'l quale si deue agitare: & alhora il creditore possa con attione hipotecaria, ò interdetto Saluiano, ò con altro rimedio à se competente conuenire il detto terzo, ouero estraneo possessore, e procedere contra l'istesso; se forse in spazio conueneuole d'assegnarsi à se auanti la contestatione della lite, non prouerà, che'l principal debitore, ò li lui heredi possedono nella Città, ouer distretto di Trento tante robbe, & beni, de quali si possa sodisfare al creditore in tutto, ò in parte: nel qual caso si sodisfaccia prima al creditore, ch'egli possa conuenire il detto possessore. Et l'escussioni fatte nel modo, e forma predetta siano di valore, e fermezza. Aggiongendo, che agitandosi per via d'hipotheca, basti all'Attore contra'l terzo possessore prouare, che'l debitore hà posseduto nel tempo dell'obligatione, sebene non prouasse dominio alcuno.

## Come li creditori possano procedere contra quelli, c'hauessero riceuuto in solutum delli beni del debitore. Cap. 74.

VOgliamo, se li creditori saranno stati sodisfatti, ò in altro modo hauranno riceuuto in solutum beni delli debitori, che gl'altri creditori non sodisfatti possano offerire à gli creditori c'hanno riceuuto in solutum, e pagare il credito, per il quale è stato dato in solutum, e trattenere per se la cosa data in pagamento; & questo in spazio d'anni cinque inter presentes, e dieci inter absentes, senz'altra notificatione, da connumerarsi dal giorno, nel quale li beni fussero stati dati in solutum: douendosi però pagare i miglioramenti fatti nelli beni dati in solutum: in estimatione d'huomini confidenti delle parti. Il che non habbia luogo, se li creditori, à quali sono stati dati beni in solutum, volessero in estimatione d'huomini confidenti delle parti, pagare il sopra più di quello credito, per il quale hanno riceuuto li beni in pagamento. Dichiarando, che'l presente Statuto non hà vigore, quando il debitore hauesse beni per sodisfare alli creditori non sodisfatti; ne meno s'intende derogare alli creditori, che per ragione d'hypotheca pretendessero nelli beni dati in solutum.

## Come si debbino conuenire, ed obligare i figliuoli di famiglia. Cap. 75.

SE qualche figliuolo di famiglia maggior di vinti anni, habitando col padre haurà essercitato, ò per l'auenire essercitarà qualche mercantia, ò negotio, ò haurà tenuta, ò tenerà mansione nella Città, ò distretto di Trento, e nel Vescoato, per tutte le cause, & contratti concernenti arte, negotio, ò lauoriero di terre fatto, ò essercitato da lui, possa esser obligato, e conuenuto come padre di famiglia, e maggiore, non obstando alcuna legge ciuile, ò municipale in contrario: aggiongendo anco, che se'l padre di famiglia

hauendo

hauendo il figliuolo in sua potestà acconsenti, e comporti, ch'egli faccia qualche negotio, mercantia, ò arte, per occasione delle quali habbia contratto qualche debito, non hauendo il padre contradetto al figliuolo così trafficando, ò facendo arte, benche non sia rissultata d'indi vtilità alcuna al padre; ne appari che'l figliuolo di famiglia habbia essercitato cose tali, di commissione del padre: bastando, ch'egli si sia ingerito nella mercatura, ò arte, come padre di famiglia, non contradicendo il padre; ne'l figliuolo si troui, di modo che si possa riscuotere, ò trattenerlo personalmente, per gli debiti contratti nel trafficare, come s'è detto, il padre di famiglia, ipso iure, sia tenuto à ciascun debito, e contratto fatto, ò da farsi per il figliuolo, tanto viuendo il figliuolo, quanto dopo la lui morte; in solidum.

Se dal principio della mercantia, arte, & mansione, ò sia botega non haurà manifestato al Podestà, ò Giudice, che non intende obligarsi in cosa alcuna, ouero in vna sola tale quantità, per le cose predette da farsi per il figliuolo che'n caso tale il padre sarà obligato solamente nella quantità manifestata, e non oltre.

Dichiarando, che la manifestatione, se sarà fatta dopo il principio della mercatura, in qual si voglia tempo, non potrà giouar al padre, se non nelle cose fatte dopo tale dichiaratione. Et ciò, che s'è detto della manifestatione, habbia luogo, purche in spazio di giorni dieci dopo l'istessa, sia per vn Notaro del Collegio publicata con publico proclama nelli luoghi consueti, in hora conueneuole; altrimente non gioui in cosa alcuna, come se non fusse stata fatta. Nè gl'altri figliuoli di famiglia, di qualunque età, minori però d'anni vinti, le cose predette non habbino luogo: nè possano obligarsi senza'l consenso del padre, ò di quello, nella cui potestà fussero: nel qual caso, esso consentiente, ipso facto, in solidum, e principalmente sia obligato. In altri poi figliuoli maggiori di 25. anni, che non essercitano arte, ò negotio alcuno s'osserui la legge commune.

## Delli beni comprati per la moglie, da presumersi delli beni del marito. Cap. 76.

PArimente determiniamo, che se la moglie, viuendo il marito, comprarà, ò condurà, ò in altra maniera farà acquisto alcuno, tutto ciò s'intenda, e presuma delli beni del marito; e gli creditori possano pigliare tali acquisti in pagamento delli suoi crediti, non altrimente, che gl'altri beni del marito: quando però non consti, che tali acquisti sono, per altra maniera legitima, venuti alla stessa moglie: & che in essi non s'è commessa fraude alcuna: pigliando gli creditori prima i beni del marito. Et di più, che tutte le ragioni, attioni ritrouate, ò da ritrouarsi per il marito contra li beni della moglie, & all'incontro per la moglie contra gli beni del marito, siano vane, di niun valore, & si presumano fatte, & acquistate in fraude. Il medemo s'intenda morto il marito; mentre la moglie starà nella casa del q. marito, e viuerà insieme con gl'heredi dello stesso marito.

## In che maniera la moglie debba pigliar la tenuta delli beni del marito. Cap. 77.

PArimente ordiniamo, che nissuna donna possa, durando il matrimonio,

pigliar la vendita, ò tenuta de'beni del marito, s'egli non sia personalmente citato; ouero non sia osseruata la forma del Statuto Tridentino de citationibus: inquanto, che'l detto marito sarà lontano da questi paesi, & la moglie legitimamente prouerà, ch'egli consuma la sua robba; ouero, che v'è il caso di ripigliar la dote. Et che la moglie non possa pigliare la vendita delli beni del marito viuente, per occasione della sua dote, perche si dica dissipatore de suoi beni, e consumatore della sua robba, se prima il Giudice, ouer Vicario, oue si tratta la controuersia, non haurà fatto proclamare nel Palazzo, scale di lui, e per li luoghi consueti, ciò che la moglie pretende; acciò li creditori del marito, se vè ne siano, certificati possano vsare le sue ragioni: & cosi non si faccia cosa alcuna in fraude, ò pregiudizio loro: & la vendita delli beni del marito fatta in altra maniera sia nulla. Quali beni debbino stimarsi dalli stimatori da deputarsi dal Sig. Podestà, ò Giudice, per minor spesa; con giuramento di stimare con buona fede, e senza fraude. Quali beni stimati, il marito volendo fare la loro vendita, le sia concesso, senza altre spese: e ricusando in spazio di tre giorni, ricercato dopo la stima fatta, gli Giudici delle venditioni della Communità di Trento, ò vno di loro possano fare detta vendita, & siano obligati conforme alla detta stima, e forma delli Statuti. Il che s'estende alli presenti, e futuri: douendo nondimeno gli stessi beni sottogiacere alli carichi del matrimonio; come de iure Communi si deue.

## Che gli creditori possano pagare la dote alle donne. Cap. 78.

PArimente ordiniamo, che, dopo che le donne, per conseruatione delle sue doti, hauranno riceuuta la vendita delli beni del marito, ouero anco innante, che si faccia la vendita, sia lecito al creditore, ò creditori del marito offerire la dote, e le giuste spese, e sodisfare alla donna in pecunia numerata, hauuto però riguardo alli miglioramenti fatti per la donna, la quale, riceuuto il detto pagamento, sia obligata cedere le ragioni, & attioni al creditore, ò creditori da quali è stata sodisfatta per la dote; saluo però, che se quelli beni stimati saranno stati dati in dote, ò in accrescimento di dote, possa la donna trattenersegli, conforme all'estimatione da farsi per li stimatori, da deputarsi per il Signor Podestà di Trento, ò Giudice; quali stimatori giurino, che con buona fede, e senza fraude stimaranno i detti beni giustamente: essendo in libertà, e potestà del Podedestà, ò Giudice il constringere tali eletti al giurare, e stimare, proposta anco la pena. Se poi la donna ne'primi casi del Statuto vorrà trattenersi detti beni per il prezzo offerto senza fraude dal creditore, ò creditori, le sia concesso. Che se li beni non stimati saranno stati dati in dote, in caso tale possa la donna trattenersegli secondo la legge commune: risseruata però ragione alli creditori, per li meglioramenti, s'alcuni saranno stati fatti dal marito nel fundo non stimato, secondo la forma soprascritta.

## Come la metà della dote si guadagni. Cap. 79.

PArimente determiniamo, che morendo qualche donna maritata, e dotata, senza figliuoli, ò figliuole communi, il marito di lei guadagni la

metà

metà della dote, e beni paraphernali; il che s'intende nelli presenti, e futuri; come anco nella moglie non dotata, hauendo amplo matrimonio, mentre si marita, dato, che patrimonio tale non sia espressamente stato computato in dote: percioche il marito deue guadagnare la metà del detto patrimonio, con obligo però di fare le spese funerali della moglie, secondo la lei conditione. Ma se la moglie morisse, lasciati figliuoli hauuti nel primo matrimonio, il marito concorra all'heredità vgualmente con i figliuoli del primo matrimonio, ò matrimonij: Et di più il marito guadagni i frutti riceuuti, durando il matrimonio, di tutti li beni, anco nō dotali hauuti nel tempo del tempo del maritarsi, ouero dopo: il che vaglia, quanto alli frutti, morendo il marito auanti alla moglie, ò la moglie auanti al marito: quanto poi al guadagno della metà de beni, si faccia, come di sopra: intendendo però in matrimonio consumato per copula carnale: & s'intenda consumato, se'l marito tradurrà la moglie, ò sarà tradotto da lei.

## Che la moglie non guadagni la contradote, essendoui figliuoli communi. Cap. 80.

PArimente ordiniamo, che la moglie, essendoui figliuoli communi, non guadagni la donatione per cagione di nozze fatta à sè dal marito, ò dal socero, nè in tutto, nè in parte, ma sia delli figliuoli: il qual Statuto habbia luogo, sebene marito, e moglie, ò loro mezani hauessero patteggiato anco con giuramento; il quale alhora per adesso, & adesso per alhora si presuma cauato con inganno, e per paura in fraude di questo Statuto: benche anco si sia patteggiato con rinuntia del presente Statuto. Che se'l marito morirà, non lasciati cōmuni figliuoli, la moglie guadagni, pleno iure, la cōtradote.

## Che la femina maritandosi à suo arbitrio si priui dell'heredità. Cap. 81.

DEterminiamo, che se qualche femina ad arbitrio suo, senza consenso del padre, ò consilio, ouero del fratello, se non haurà padre, ò della madre, se non haurà fratello, si maritarà con qualche ignominioso, ò di conditione di gran longa à sè inferiore, sia priuata d'ogni successione paterna, materna, fraterna, sororina ipso facto: & questo se si sarà maritata con qualche persona ignominiosa, auanti gli venti anni: che se dopo tempo tale si sarà maritata con persona à se molto inferiore, sia priuata della metà delle predette heredità: la qual metà sia ipso facto assegnata alli fratelli maschi, ò discendenti da loro: & non essendoui maschi, si dia alla madre, & sorella: & non essendoui anco queste, s'applichi alli maschi descendenti dalli più prossimi maschi: e non essendoui maschi, alle femine: & in stirpe.

## De gl'interessi dotali. Cap. 82.

ORdiniamo, che gl'interessi della dote tanto da darsi, quanto da restituirsi, si tassino per qualunque Giudice in ragione di sei per cento; e non più.

## Quando la moglie poſſa domandar la quarta. Cap. 83.

ORdiniamo, che per l'auenire la donna non dotata, ouero dotata non condecentemente al ſuo ſtato, morto il marito anco ſenza figliuoli nati da l'vna, e l'altro, non poſſa domandare, ne conſeguire coſa alcuna nelli beni, & heredità del detto marito, ſotto preteſto delle coſe predette; ſe non la quarta parte dell'vſufrutto de beni del marito: mentre però viuerà honeſtamente, e vita viduale per il marito: che ſe paſſarà alle ſeconde nozze, non poſſa pretendere coſa alcuna, per occaſione delle coſe predette: non obſtando la diſpoſitione del'Authentica Prętерea, C. vnde vir, & vxor; & altra diſpoſitione di legge.

## Che niuna donna maritata può alienare ſenza, &c. Cap. 84.

PArimente determiniamo, che niuna donna maritata poſſa fare donatione inter viuos ad alcuna perſona delli ſuoi beni, ſenza la preſenza del Giudice, & di trè agnati ſuoi, più proſſimi, maſchi, maggiori d'anni venticinque, trà quali ſia connumerato il padre, ſe la donna haurà padre, ouer mancando alcuno delli predetti, alhora in preſenza di trè parenti più proſſimi, maſchi, maggiori, come di ſopra: in tanto, che'l numero de gl'Agnati ſi poſſa ſupplire per li Cognati: e non trouandoſi Cognati, ſi ſuppliſca per tanti Vicini, & Amici. E contrafacendoſi, ipſo iure non vaglia, ne ſubſiſta la donatione, ne pregiudichi ad alcun Succeſſore della detta donna: che'n ſumma donatione coſi fatta ſenza le ſolennità è nulla, e di niſſun valore. Il medemo s'intenda delle venditioni, ed alienationi; le quali non ſi poſſano fare ſenza cauſa legitima, e con la predetta ſolennità: ed in qualunq; caſo delli predetti, eccettuata la donatione; ſe gli detti Attinenti non vorranno interuenire, ouero non ve nè ſaranno, in caſo tale il Signor Podeſtà, ò Giudice ſia obligato mandare trè huomini Cittadini di Trento, d'età matura, quali ſopraſtino, per vedere, ed eſſaminare, ſe la vendita, ò alienatione ſia fatta per forza, ò nò; per biſogno, ò nò. Et il giuramento interpoſto in tali contratti, ed alienationi, ſenza le nominate ſolennità, ipſo iure ſia nullo; & ſi preſuma cauato per fraude, e per inganno, per vigore di queſto decreto.

## Del legato fatto alla moglie. Cap. 85.

ORdiniamo, che ſe alcuno laſciarà alla ſua moglie dote, e contradote, ed anco, che ſia donna, madonna, ed vſufruttuaria di tutti li ſuoi beni, ed egli habbia figliuoli da qualunque matrimonio, tale legato s'intenda, che tale donna habbia ſolamente gl'alimenti, eſſendoui li predetti figliuoli del marito: & queſto, non obſtando coſa alcuna in contrario: coſi però, che tale donna in tanto non poſſa domandare le ſue doti, e contradoti; e dimandando, tale legato ſia, ipſo iure eſtinto, e nullo.

## Che ſotto il nome di maſchio, s'intende anco la femina. Cap. 86.

PArimente determiniamo, che ſotto il nome del maſchio, s'intenda anco la femina, quanto à l'oſſeruatione de Statuti, e giuramenti della Città di Trento.

## Che baſta prouarſi figliuolo del padre, per voce, e fama. Cap. 87.

PArimente ordiniamo, che ſe alcuno ſarà neceſſitato prouarſi figliuolo in qualche cauſa, ò che ſuo padre ſia morto, ò altro, nel cui luogo afferma d'eſſer ſucceduto, baſti il prouare per voce, e fama publica: e colui, che nelle poſitioni negarà le coſe predette, in modo, che ſia neceſſaria proua tale, ſia condannato in due libre di buona moneta: ſe legitimamente ſarà prouato della figliuolanza, ò della morte; ſe à caſo il negante non habbia hauuta giuſta cauſa dell'ignoranza.

## Che niſſun Cittadino poſſa eſſer tirato fuora della Giuridittione Trentina. Cap. 88.

PArimente determiniamo, che niun Cittadino, ò Diſtrettuale della Città di Trento poſſa eſſer tirato, ò citato à qualche giuditio fuora della Giuridittione della Città di Trento, e perciò non ſia obligato comparere: e caſo, che d'indi ſi formaſſe proceſſo contra lo ſteſſo Cittadino, ò Diſtrettuale, ipſo facto ſia nullo: al qual Statuto non ſi poſſa rinuntiare in maniera alcuna: il che però non vaglia nelli caſi, nè quali de iure Communi alcuno può eſſer citato, ouero ſi può procedere contra di lui, nelle cauſe de l'appellationi, deuolutioni al Papa, Imperatore, ò Patriarca, ò loro Delegato: ſaluo, che ſe'l Signore voleſſe vdire la cauſa di Feudetari, poſſa chiamare le parti al ſuo Tribunale; & ſalui i caſi, nè quali de iure s'acquiſta il foro.

## Che le attioni non ſi puonno intentare, compiti anni. 20. Cap. 89.

PArimente ordiniamo, che qualunq; perſona della Città, ò Diſtretto, ò pure del Veſcouato di Trento, la quale haurà, ò habbia attione, ò attioni per l'auenire contra qualche perſona, ò perſone della Città, e Veſcouato di Trento, ſiano reali, ò perſonali, vtili, ò dirette, ò di qual ſi voglia nome, ſe tale perſona, ò perſone non intentaranno l'attione, ouer attioni à ſe competenti contra la perſona, ò perſone obligate, e ſottopoſte, in ſpazio d'anni vinti, trouandoſi gli creditori, ò creditore, e le perſone obligate, e obligata nel detto Veſcoato, ò pur Diſtretto della Città di Trento, s'intenda fatto il pagamento al creditore, il quale per l'auenire non poſſa intentare attione, ò attioni à ſe competenti, ma ipſo iure cada da ogni ſua ragio-

ne; &

ne; & gli debitori, ipso facto, siano liberi: intendendosi estinta ogni attione reale, personale, & di qualunque sorte.

Da questi. 20. anni sono eccettuati i minori d'anni. 25. & altri, quali sono stati in communione de beni: le donne vedoue c'hanno habitato insieme con gl'heredi del marito, senza domandar le sue doti. Et s'intenda interrotta la prescrittione per la sola citatione, espressa la causa nella stessa citatione fatta in scritto.

## Che le ragioni, ed attioni non si cedano. Cap. 90.

PEr il pacifico, e quieto stato della Città, e Diocese di Trento, e per obuiare alle malizie, e cauillationi d'huomini peruersi, che cedono, e danno le sue ragioni, ed attioni à Potenti, che hanno imperio, e Dominio: ò pure à Curiali delli Padroni, ouero Prelati; d'onde gl'huomini, e persone della Città, e Diocese di Trento, contra giustitia sono inuilupati in molte liti, e controuersie, ed aggrauati di molti carichi, determiniamo, che nissuna persona della Città, e Diocese di Trento possa cedere, ò trasferire, sotto titolo d'alienatione, le sue ragioni, & attioni in alcuno delli predetti; e trasferendo, tale cessione sia di niun valore, ipso facto, se ben anco accompagnata con giuramento; quale si presuma cauato per forza, paura, ed inganno. Et l'attione, ed attioni cedute s'intendano, e siano totalmente estinte: & quella persona, ò persone, che hauranno cedute, & trasferite sotto titolo d'alienatione, le sue ragioni, & attioni, siano punite per Noi, & nostri Officiali, che saranno pro tempore; in tanto, quanto valeuano le ragioni cedute. Dalle cose predette sono eccettuati li creditori, che cedono le sue ragioni alle Sicurtà, che pagano, contra gli debitori principali, & altri simili casi, nè quali dalla ragione alcuno è sforzato ceder le sue ragioni. Quelli poi, che pigliaranno tali cessioni, ò procuraranno che si facciano, dando in ciò aiuto, fauore apertamente, ouer occultamente, siano castigati in tanto, quanto fù il valore delle ragioni alienate: la metà della qual pena sia applicata alla Camera Episcopale, l'altra metà alla Communità di Trento. Il qual Statuto s'estende non solo alle future, ma anco alle presenti, che per definitiua sentenza non sono anco state decise.

## Che non corra prescrittione contra il proprietario. Cap. 91.

DEterminiamo, che se alcuno, ò alcuni hauranno la proprietà, ed altro, ò pur altri l'vsufrutto, la prescrittione non apporti danno al proprietario, in fauore dell'vsufruttuario, finche l'vsufrutto non sia vnito, e consolidato con la proprietà.

## Della perdita de gl'instromenti delli possessi. Cap. 92.

DEterminiamo, che se alcuno riconoscendo la robba da altra persona, haurà per incendio, ò altra disgratia, in qualunq; modo, perso gl'instromenti delli suoi possessi, ò ragioni, e sarà stato in possesso, ò quasi possesso, esso,

ſo, eſſo, & li ſuoi anteceſſori, per dieci, ò vinti anni, ſia obligato il padrone della proprietà pigliare il liuello, ò penſione, ed inueſtire di nouo il poſſeſſore, purche queſto giuri che ſenza malitia, ò colpa à perſo gl'inſtromenti, & che non fraudolentemente cederà; & queſto à ſpeſe del poſſeſſore, ò di chi dimanda. Il medemo s'intenda della ragione Emphiteotica, ò qualunque altra ragione conditit ia: & in tal caſo ſia obligato quello, che dimanda l'innouatione, moſtrare, ed inſegnare per i fianchi, & confini veri, e reali, la coſa, della quale dimanda d'eſſer nouamente inueſtito. Le predette coſe habbino luogo, ſe'l padrone della proprietà, per la medema diſgratia inſtaſſe, che ſi faceſſe l'innouatione: & così ſi faccia l'innouatione dell'inſtromento dell'acquiſto à ſpeſe del padrone della proprietà.

## Che la preſcrittione d'vn anno, meſe, e giorno non apporti danno. Cap. 93.

DEterminiamo, che morto qualche Vaſallo, laſciati figliuoli, ò deſcendenti impuberi, maſchi, ò femine; ò pure altri heredi impuberi, à quali s'aſpetti il Feudo, tali heredi ſiano conſeruati illeſi dalla preſcrittione d'anno, meſe, e giorno, per autorità del preſente Statuto, ſe'n ſpazio d'vn anno, meſe, e giorno non hauranno dimandata l'inueſtitura.

## Che delle decime non pagate, da quaranta anni in quà, non ſi rendi ragione. Cap. 94.

ORdiniamo, che delle decime di terre, vigne, & coſe ſimili, de quali ſi conoſce, che da quaranta anni in quà continui, non s'è pagata decima, non ſi faccia ragione alcuna à chi dimanda decima delle predette coſe, intendendo di Vaſallo contra Vaſallo, ò di ſecolare, che contra ſecolare dimanda la decima, ſe per anni quaranta, come s'è detto, non ſia ſtata pagata.

## Che li Locatori nelli frutti delle ſue poſſeſſioni date à lauoriero deuono eſſer preferiti. Cap. 95.

DEterminiamo, che gli Locatori nelli frutti delle poſſeſſioni locate per eſſi, ò in perpetuo, ò à tempo, per gl'affitti, danari, & altre coſe, robbe di qualunque ſorte preſtate à condottori per lauorare le dette poſſeſſioni ſiano preferiti à gl'altri creditori: & parimente nelle coſe condotte, & portate nelle caſe locate il padrone ſia preferito à gl'altri creditori; ſia la locatione perpetua, ò ad tempus.

## Che gli Locatori, e Condottori ſiano obligati auiſarſi ſcambieuolmente. Cap. 96.

ORdiniamo, che ſe qualche Locatore voglia ſcacciare alcun condottore dalla caſa, botega, ſtabio, ſtalla, ò pure horto ſuoi, ſia obligato auiſarlo vn meſe inanti che ſia compita la locatione: parimente il condottore

debbi fare il medemo con il Locatore: altrimente la cosa s'intenda esser condotta per l'anno seguente, per lo stesso affitto. Le cose predette s'osseruinó anco nelle locationi delle possessioni rusticali, saluo, che'l termine dell'auiso deue essere di trè mesi.

## In che tempo si paghino gl'affitti delle case, ed habitationi. Cap. 97.

ORdiniamo, che gl'affitti delle case, habitationi, ouer boteghe si paghino nel principio di ciaschedun mez'anno: se pure le parti non habbino fatta altra conuentione.

## Che gli condottori perpetui siano obligati dare à sue spese al Locatore l'Instromento della locatione. Cap. 98.

DEterminiamo, che gli condottori perpetui di cose aliene, Emphyteoti, Liuellari, Feudetari, che hanno per precario, & altre simili persone facciano cauare gl'instromenti delli detti contratti, à sue spese, & nè diano vna copia al padrone delli contratti, senz'altro prezzo. Et che per ciaschedun renouatione di locatione si dia vna libra di pepe: se pure non valerà più di vinti carantani: ch'essendo di maggior prezzo, decretiamo, che per honorario non si possa riceuer, nè dare più di vinti carantani.

## Delle locationi sotto pretesto de gl'affitti non pagati. Cap. 99.

DEcretiamo, che se alcuno tenesse casa, terra, vigna, prato, casale, stalla ad affitto perpetuo, secondo l'vso delle case del mercato di Trento, per danari, oglio, sale, biada, vino da qualche persona, eccettuati gl'affitti delle Chiese, & gl'affitti d'otto Carantani in sù, se'l Locatore si lamenti, che'l Condottore non hà pagato l'affitto per molti anni, ed il Condottore affermi d'hauer pagato fin à quel tempo stesso, s'egli e huomo buono, legale, di buona fama, le sia dato il giuramento, e giurando d'hauer pagato, si liberi dall'obligo di pagare l'affitto dimandato dal Locatore. Ma se l'affitto sarà di Carantani otto, ouer di maggior summa, ed il locatore si lamenti, che'l Condottore non hà pagato l'affitto per molti anni; non si dia giuramento, nè si creda al Condottore, s'egli affermi d'hauer pagato; ma se gli conceda termine à prouare la solutione di tale affitto contentioso: e non prouando, debbi pagare al Locatore, secondo l'vso, e consuetudine delle locationi perpetuali delle case del mercato di Trento.

## Delle paglie, e strami, che deuono restare alle possessioni. Cap. 100.

DEterminiamo, che, finita la locatione, ouero lauoriero, quando li mezadri, coloni, ò lauoratori partono dalla possessione, tutte le paglie, tutti

tutti i letami fatti per gli bestiami tanto delli lauoratori, quanto del padrone, dalle paglie, & altri strami del lauoratore, & del padrone delle possessioni, restino. Gli feni poi raccolti dalli prati del padrone, restino in tutto allo stesso padrone, pagando però al contadino il loro valore, à stima d'huomini da elegersi trà le parti. Se à caso il contadino, ò affittalino, compita la locatione, ò lauoriero, non volesse consumare tali fieni sopra i prati, e possessioni delli padroni. Et quanto alli feni, il predetto Statuto habbi luogo tanto per l'affittalino, quanto per il mezadro. Et durando la locatione, i predetti strami, e fieni non si possano vender ad alcuno, senza consenso del padrone delle possessioni, sotto pena della perdita de gli stessi.

## Che l'Emphyteota anco de laici sia obligato pigliare la renouatione della locatione in capo d'anni. 19. Cap. 101.

DEterminiamo, che qualunque Emphyteota di ciascuna cosa, ouer persona possa esser sforzata in capo d'ogni decimo nono anno, à riceuere la renouatione della sua locatione, così ricercato dal patrone del diretto; nè sia sforzato pagare altro honorario, senon conforme al Statuto sub rubrica, quòd conductores ad perpetuum teneantur dare instrumentum Locatoribus, &c. Similmente anco ordiniamo, che le cose Emphyteotiche possano esser diuise trà gl'heredi dell'Emphyteota morto, siano chiamati per testamento, ò ab intestato, purche l'affitto non sia diuiso contra la voluntà del padrone del diretto; al quale sia concesso, dimandare, riscuotere, & sforzare vno delli detti heredi, in sua elettione à pagare tutto l'affitto. Et ritrouato, che detta rinouatione della locatione, non sia fatta nel termine predetto, e parimente, che la diuisione si faccia, come di sopra, nondimeno nelli predetti casi non si conceda la deuolutione, ne l'Emphyteota cada, nè debbi cadere dalla sua ragione: sebene tale fusse stata la conuentione confermata anco con giuramento, quale si presuma cauato per inganno, e paura. Volendo, che questo Statuto s'estenda anco à gl'Ecclesiastici, e Religiosi, ne quali deue fiorire maggior pietà, che nè secolari; & tanto delli passati, & antichi, quanto delli presenti, e futuri: non obstando consuetudine, legge; ò canone in contrario.

## Che le terre si debbino mostrare al padrone, per li lauoratori, ò Emphyteoti.

QVelli, che tengono, ò lauoranno terre aliene, ò possessioni ad affitto perpetuo, ò in altro modo, da persona, Collegio, ò Vniuersità, ouero li loro heredi, ò pur Successori siano obligati mostrare presentialmente alli padroni, ò alli loro messi, ogni volta, che saranno da loro ricercati, l'istesse terre, possessioni, con tutte le coherenze loro; & se celaranno qualche terra, ò possessione, ò parte di lei, e non la consegnaranno, siano puniti nella perdita d'ogni ragione, c'hauessero in quella terra, ò possessione celata, e non mostrata; se'l patrone vorrà, e malitiosamente haurà celato; la proua, e giustificatione della quale malitia sia in arbitrio del Podestà; & di più siano condannati in vinticinque libre di buona moneta, d'esser applicata alla Ca-

mera Episcopale; & manco, à giudizio del Signor Podestà, ò Giudice: e nondimeno siano obligati consegnare sotto la medema pena, ogni volta, che s'haurà da riscuotere. Aggiongendo, che se l'affittalino, ò Liuellario hauesse giusta causa di non sapere, perche fusse herede, ò simil causa, in arbitrio del Giudice, in caso tale debbi consegnare tanta proprietà, quanta comporti il valore dell'affitto, con la terza parte di più; & questo nelli beni rusticali; che nelli beni vrbani consegnino la metà di più; per il pericolo dell'incendio, che può auenire nelli beni vrbani.

## Delle possesioni obligate à liuello, possedute da quelli, che non hanno figliuoli, ò nipoti. Cap. 102.

SE qualche persona habbi alcuna possessione à liuello, ò affitto, della quale sia obligata dare ad alcuna persona anco Ecclesiastica, Capitolo, ò Collegio liuello, affitto, ò altro pagamento; & esso possessore morirà ab intestato, senza figliuoli, e nipoti da lui descendenti, in caso tale la successione, e ragione del liuello, ed affitto liberamente venga al parente più prossimo, come venirebbe alli figliuoli; non obstando patto alcuno in contrario fatto, ò da farsi: il quale debbi giudicarsi estorto, ed illecito; ne alcuna consuetudine introdotta in contrario, la quale più tosto si deue giudicare corruttela. Qual Statuto vaglia, sebene il padrone volesse trattenere la cosa per se.

## Di pigliare, ed incarcerare gl'huomini. Cap. 103.

PArimente ordiniamo, che per affitti perpetui, e ad tempus, dati qualunque danari, ò prestati dalli Locatori alli Condottori à lauorare le possessioni, ad instanza delli stessi Locatori, gli Conduttori possino, & debbino esser incarcerati per le dette cause, finche gli locatori, e creditori siano intieramente sodisfatti. Et il medemo si faccia per qual si voglia altro debito vero, & per qualunque altra causa ciuile pecuniaria, non finta, ne contenendo in se patto vsurario. primieramente pero concesso termine al debitore à pagare il debito; se confessi; ouero sia stata fatta condanna contra di lui; dalla quale non si sia appellato, nè casi permessi dalla legge, e Statuti ad appellarsi: & passato il detto termine, possa esser pigliato, se'l creditore non giurerà il debitore sospetto, e fuggitiuo: che'n caso tale, senza proua, ò altra mostra del suo credito, non obstando alcuna legge, ò consuetudine in contrario, possa esser pigliato; se non darà sicurtà di pagare; ouero se'l debitore non sia Cittadino, ò pure del Distretto, possessore di beni immobili sofficienti per il debito. Et questo s'intenda quando li Cittadini, ò Distrettuali sono creditori. Che se forastiero fusse creditore, questo Statuto non habbia luogo: nè forastiero possa far pigliar forastiero, nè Cittadini, nè Distrettuali: sebene si fussero obligati con patto espresso di poter esser pigliati per il debito: non obstando alcun Statuto, ò consuetudine in contrario; à quali deroghiamo per questo Statuto: intendendo sempre, ch'esso vaglia in debiti presenti, e futuri, da vere cause pecuniarie, non finte, nè simulate fatte in fraude dell'vsure: dichiarando, che gli forastieri in questo caso si chiamino non nati, ò non possessori de beni, conforme al Statuto, sotto la Rubrica, de immunitate forensium. Et il medemo s'intenda de gl'huomini

habitanti

habitanti nelle Giuridittioni immediatamente contigue alla Giuridittione di Trento. E sia in libertà del debitore, ò creditore il far le spese à l'incarcerato, honestamente, e condecentemente, secondo l'vso, e consuetudine delle carceri; finche il creditore sia sodisfatto; senza alcuna contradittione del soprastante delle carceri: il quale habbia solamente vn grosso carantano per ciaschedun giorno, e notte, secondo l'antica osseruanza di lui.

## Che gli Distrettuali non possano esser pigliati, per debito minore di libre dieci. Cap. 104.

DEcretiamo, che nissuno habitatore nella Città, ò Distretto di Trento, sostenendo gl'oblighi della Città, ò Distretto di Trento possa esser pigliato per alcuna causa, ò debito ciuile, minore di dieci libre di buona moneta, sebene sia debitore à più persone fin alla stessa somma per ciascheduno: ed anco, se sia debitore in più, purche in qualche debito particolare non ascenda alla detta somma.

## In quali giorni, ed in che luogo si possa pigliare per debiti. Cap. 105.

PRohibiamo, che alcuno per causa, ò debito ciuile possa esser pigliato in casa della sua habitatione, stanza, ò botega propria, ò condotta, nella quale esserciti arte. Dichiarando, quello esser tenuto, ed esser in casa della sua habitatione, il quale sarà dentro i muri; ò parete della casa della sua habitatione, ò botega, ò dentro de l'vscio. Parimente non vogliamo, che alcuno debitore sia pigliato nella Chiesa, e cimiterio di lei, nè gl'*infrascritti* giorni solamente, cioè per tutta la Settimana Santa, per il giorno di Pascha di Resurrettione, con li due giorni seguenti. Nel giorno della Pentecoste solamente; nel giorno del Corpo di Christo, dell'Assontione, dell'Annuntiatione della Beata Vergine, della Natiuità del Signore, dell'Epifania, di S. Vigilio Padrone nostro, di Santo Lorenzo, per riuerenza, e memoria della vittoria ottenuta nè l'istesso giorno, nella guerra dell'Illustrissimo q. Signor Sigismondo Arciduca d'Austria contra li Venetiani, l'anno 1487. nel qual giorno gli nemici Venetiani, fatto vn ponte dal fianco del Castello di Nomi, passarono nel Territorio Caliano, & vna parte di loro arriuò fin alla Villa di Matarello, vicino à Trento, per bottinare: attaccato adonque il conflitto dè l'armi, dopo longo contrasto, li Venetiani ammazzorono quattrocento pedoni Alemani, insieme con il loro Capitano, Micheletto Segato; quali quella mattina erano venuti dalla Giudicaria à Trento. Poi vscito il Valoroso Federico Campeler, Generale del nostro essercito, ed insieme con lui il Valorosissimo Caualiere, Signor Georgio di Pietra Piana accompagnato da Cittadini, & popolari della Città, e Distretto di Trento, al numero di seicento, col fauore del sommo Dio, di S. Vigilio, Prottettore Nostro, e di S. Lorenzo l'essercito Venetiano fù marauiliosamente rotto, con la morte di tre miglia caualli, ed affogamento di sette miglia nel fiume Adige. Nel qual conflitto morirono l'Illustre Roberto di S. Seuerino, Generale della militia Venetiana: & il Conte Bernardino di Tolentino. Impresa segnalata, e vittoria degna di memoria.

Ch'I

## Che'l Christiano non possa esser imprigionato ad instanza di quello, che non è Christiano. Cap 106.

ORdiniamo, che niun Christiano possa esser pigliato, ò personalmente aggrauato per debito ciuile, ad instanza d'alcuno, che non e Christiano: & se fusse preso, e personalmente aggrauato, tale captura, e grauame personale sia nulla, e nullo, ipso facto: ed immediatamente sia relassato; e colui, che fà pigliare sia obligato ad ogni danno, spese, & interesse del Christiano pigliato, ò personalmente aggrauato. Il che habbia luogo anco, quando alcuno hauesse la causa dal non Christiano.

## Chi deue succedere à quelli, che muoiono ab intestato. Cap. 107.

ORdiniamo, che morendo huomo, ò donna ab intestato, lasciati dopo se figliuoli maschi legitimi e naturali, ò altri maschi descendenti da figliuolo maschio, nipote & c. per linea maschia in infinito, legitimi però è naturali; & lasciate anco dopo sè figliuola, ò figliuole femine, ò altri descendenti da figliuola, ò figliuole in qual si voglia grado, ò sesso in infinito, ò anco lasciate dopo se vna figliuola, ò più nata da figliuolo, ò nipote nato da figliuolo, ò nata da pronipote nato da nipote maschio, ò nata da abnipote nato da pronipote maschio, cosi in infinito descendendo, ò altri figliuoli di qual si voglia grado, ò sesso nati dalle stesse femine, in tal caso i figliuoli, e figliuole predetti, ò altre descendenti per retta linea femenina, ab intestato non succedino al padre, ne madre, auo, auola, ne ad altri ascendenti in infinito, vgualmente con gli stessi maschi ò descendenti da maschi per linea dritta masculina, & altri ascendenti, & descendenti tanto per linea retta, quanto per linea transuersale, ma succedino solamente nella metà di quella portione, nella quale succederebbero de iure communi; & l'altra metà sia applicata alli maschi di grado più vicini descendenti per linea masculina. Qual Statuto habbia luogo in donna la quale non sia stata dotata per retta linea masculina descendente in infinito. Saluo però questo, che se gli fratelli, ò figliuoli di fratelli, ò altri nepoti di fratelli hauessero fatta conuentione con l'istessa donna, nel tempo del lei maritaggio, di dare, ò constituire à lei certa dote, tale conuentione vaglia, e la stessa donna non possa domandar altro, e faccia fine; il qual fine, e remissione fatta per tale donna al fratello, ò nipote dal fratello, ò pronipote dal nipote da parte di fratello, ò altri maschi descendenti da linea masculina transuersale, essi della heredità paterna, materna, fraterna, ò sororina vagliano, e siano fermi; e non possa dimandar altro, che l'istessa dote. Il qual Statuto habbia luogo nella donna minore d'anni vinticinque, conforme al Statuto posto sotto la Rubrica de alienationibus fatte per minori d'anni vinticinque. Ma se l'istessa donna sarà maritata, e le sarà stata constituità la dote per il padre, auo, proauo, tritauo, fratello, nipote da fratello, pronipote da nipote, e cosi poi per descendente da linea retta masculina, in caso tale non possa ne essa, ne altri discendenti da lei dimandare altro della detta heredità paterna, auita, proauita, abauita, ò ver tritauita; e tutta l'heredità sia data à gl'altri figliuoli

maschi,

mafchi, ò altri più proffimi defcendenti da mafchi, per retta linea mafculina. Et nel medemo modo, fe la dote le farà conftituita per la madre, auola, proauia, tritauia, non poffa, ne lei, nè difcendi da lei dimandare di detta heredita materna, auia, abauia, tritauia, ma fia contenta della fteffa dote; e tutta l'heredità della defunta fia attribuita à gl'altri figliuoli mafchi più proffimi defcendenti per retta linea mafculina.

## Chi fucceda ab inteftato à figliuolo figliuola morendo, lafciati fratelli, ò forelle, & la fola madre. Cap. 108.

ORdiniamo, che fe alcun padre muore, lafciata la moglie, & più figliuoli mafchi communi, che fe vno, ò più delli detti figliuoli muore fenza figliuoli ab inteftato, all'hora la portione di quello, ò di quelli predefunto, ò predefunti crefca à gl'altri foprauiuenti; di modo, che la madre non habbia delli beni di detto figliuolo, ò figliuoli morti, altro, che la legitima à lei douuta per ragione di natura; ma fe tutti li detti figliuoli moriffero ab inteftato, e fenza figliuoli, in cafo tale la madre habbia delle tre parti le due di tutti gli beni del detto figliuolo morto, pleno iure; in modo, che confeguifca la proprietà con l'vfufrutto delle due parti; della quale poffa difponere à fuo volere, quando bene anco paffaffe alli fecondi voti: & il rimanente di tutta l'heredità vada alli più proffimi agnati, & della famiglia dello fteffo defunto; acciò l'agnationi mafculine fi conferuino; e li beni ftiano nelle famiglie, per i mafchi, con la conferuatione delle famiglie, ed agnationi: che fe il padre moriffe, lafciata la moglie, figliuoli mafchi, & figliuole communi, & muoia vno de mafchi, la portione di lui crefca à gl'altri foprauiuenti, fecondo la noftra difpofitione, la quale fi contiene nel Statuto proffimo feguente della fucceffione della linea tranfuerfale. Parimente fe tutti gli figliuoli mafchi moriffero, lafciata, ò lafciate forella, ò pur forelle, & madre, all'hora non effendoui figliuoli mafchi, le forelle, & la madre fuccedino vgualmente.

## Della fucceffione della linea tranfuerfale. Cap. 109.

ORdiniamo, che fe alcuno, ò alcuna morirà fenza teftamento, ò inteftabile, lafciati fratello, ò fratelli, mafchio, ò mafchi defcendenti da fratello mafchio in infinito, & lafciata forella, ò altra, ò pur altro defcendente da forella in infinito, alhora quella forella, ò quelli defcendenti dalla forella, fiano mafchi, ò femine, fuccedano folamente nella metà di quella portione, nella quale fuccederebbero de iure communi; & l'altra metà accrefca à l'ifteffo fratello mafchio della perfona defunta; ò anco alli mafchi defcendenti da lui; febene gl'ifteffi defcendenti dalla linea retta tranfuerfale fiano in grado più remoto, fin al quarto grado de iure canonico; che gl'ifteffi defcendenti dalla linea retta feminina; così però, che gli più proffimi fuccedino; come s'è detto, efclufi li più remoti in grado: acciò la parentela dalla parte mafculina poffa meglio ftare con honore.

## Della ſucceſſione per teſtamento. Cap. 110.

DEterminiamo, che morendo alcuno, ò alcuna con teſtamento, laſciati dopo ſe figliuoli maſchi, legitimi, e naturali, nepoti, pronepoti, ò altri deſcendenti in infinito, per dritta linea maſculina, anco legitimi, e naturali; & laſciate dopo ſe figliuole legitime, e naturali, ò altri deſcendenti dalle dette figliuole, ſiano maſchi, ò femine; ouero laſciati dopo ſe nepoti, pronepoti, ò abnepoti dal figliuolo, nipote, ò pronipote, e coſi deſcendendo in infinito, in qual ſi voglia grado, & l'iſteſſo teſtatore alla ſua figliuola, ò à diſcendenti da lei, ſiano in qual ſi voglia grado; ò anco al nipote, pronipote, ò altri diſcendenti dalla figliuola del figliuolo, ò dalla figliuola del nipote, da parte del figliuolo, ò dalla figliuola del pronipote da parte del nipote, ouero dalla figliuola dell'abnepote per parte del pronipote, e coſi in infinito, in qual ſi voglia grado, ouero in teſtamento, in codicillo, in donatione per cauſa di morte laſciarà qualche coſa, ò puoco, ò molto, per ragione d'inſtitutione, legato, ò ſotto qualunq; altro titolo, che in caſo tale eſſa figliuola, ò diſcendenti da lei, ò figliuoli dalla figliuola, ò diſcendenti da quella, ò figliuola del nipote da parte del figliuolo, ò diſcendenti da lei; ò la figliuola del pronipote, ouer deſcendenti da lei; e coſi in infinito; eſſendoui però figliuoli maſchi del teſtatore; ò nipote da figliuolo; ò pronipote da nipote; ò abnipote da pronipote, per retta linea maſculina, ſiano contente, e contenti, tacite, e taciti d'ogni portione à ſe laſciata da alcuno delli detti genitori, ſia di che quantità, ſi vole: talmente, che eſſa, ò eſſe non poſſino in modo alcuno agitare al ſupplemento della legitima; nè dire il teſtamento nullo, nè in maniera alcuna romperlo; e che in caſo tale non poſſa dimandar altro dal fratello, ò da altro diſcendente da lui, delli beni, & heredità di tale predefunto, fatto ſimile teſtamento, quale hà coſi laſciato à sè; ma ſi contenti, & debbi contentarſi di tale portione laſciata, ſia puoca, molta, ò manco: ed anco ſe tale diſponente laſciarà ſotto qualunque titolo, vaglia la coſa laſciata: nè per l'iſteſſa, ò diſcendenti da lei ſi poſſa romper il teſtamento; perche eſſo, ò eſſa non ſia ſtato honorato, ò honorata con titolo d'inſtitutione: e percio l'vno, e l'altra s'acquieti, come ſe fuſſe ſtato honorato, ò honorata con titolo d'inſtitutione. Et le coſe predette habbiano luogo, quando nel tempo della morte del teſtatore, della cui heredità ſi tratta, v'erano maſchio, ò maſchi diſcendenti, come di ſopra.

## Delli Cittadini, & Diſtrettuali di Trento volendo teſtare. Cap. 111.

ORdiniamo, che ciaſcun Cittadino, & Diſtrettuale di Trento, ſecondo la forma, modo, & ordine della legge commune, tanto ciuile, quanto canonica, conforme all'antichiſſime conſuetudini oſſeruate nella Città, e Diſtretto di Trento, reſti, & debbi reſtare nella ſua libertà: & poſſa, & vaglia in vita, e morte ſua diſponere de ſuoi beni, teſtando, codicillando, donando per cauſa di morte, dichiarando la ſua voluntà; ſenza impedimento d'alcuna perſona; quando bene fuſſe condannato à morte: ne il lui teſtamento ſi poſſa rompere, ò irritare, per la ſubſeguita ſentenza della morte: ſe à caſo non fuſſe ſtato condannato à morte per delitto di leſa Maeſtà: nel

qual

qual caſo ſolo habbia luogo la legge cõmune: diſponendo però de ſuo i beni, ſecondo, ch'egli de iure, ò forma de Statuti di Trento è obligato diſponere.

## Che l'herede vniuerſale ſia obligato publicare, e manifeſtare il teſtamento, ad inſtanza de Legatari. Cap. 112.

DEterminiamo, che ad inſtanza del legatario, ciaſcun herede vniuerſale debbi publicare il teſtamento, à fundare l'intentione del legatario; & queſto Statuto habbia luogo, ſi, & inquantum, che lo ſteſſo herede ſi conoſca hauer appreſſo di sè il detto teſtamento, e non in altra maniera: che ſe l'habbia, ò nò, ſi ſtia al giuramento di lui, ſe non ſi può in altra maniera conoſcer la verità.

## Di farſi precetto alle parti, che non vadano al poſſeſſo della coſa contentioſa. Cap. 113.

SE naſcerà contraſto trà le parti ſopra il poſſeſſo di coſe immobili, perche l'vna, e l'altra parte preſuma eſſer al poſſeſſo, & acciò niuna parte poſſa vſurparſi ragione alcuna, perche ſi lauori à ſuo nome, ò per la ſteſſa: ò pure perche riceua qualche frutto dalla medema: nè meno l'altra parte poſſa eſſer priuata delli frutti, ſe per ragione gli conuengono, Determiniamo, che'l Giudice, il quale conoſce della cauſa, moſſa la lite, ſubito debbi commandare all'vna, e l'altra parte, che per l'auenire non vada al luogo per ſe, ò per altro, ſotto pena certa, e bando: poi commandi alli lauoratori, ed affittalini, che, pendente la lite, non debbino contribuire ad alcuna di loro coſa alcuna; ma debbino lauorare per il Giudice, ad vtilità di quella parte, che ſi conoſcerà hauer maggior ragione nel poſſeſſo della predetta coſa. Douendo denunciare al Giudice quanti, & quali frutti ſiano iui; & per il Giudice s'ordini, che coſa s'habbia da fare de gli ſteſſi frutti; & doue, & appreſſo di chi s'habbiano à depoſitare. Poſſa nondimeno ciaſcheduna parte nel tempo di raccoglier i frutti mandare meſſo, che deſcriua la quantità de frutti: acciò d'indi non poteſſe riceuer danno alcuno: che ſe il Giudice, riceuuta ſubita, anco eſtragiudiciale informatione ſummaria, conoſceſſe, l'vna delle parti litiganti eſſer alhora, & eſſer ſtata in poſſeſſo prima dell'altra parte, in quel caſo il Giudice ſia tenuto, conſeruar in poſſeſſo, chi meglio proua, reſtando in ſuo vigore, & natura, il giudicio nel poſſeſſorio, ò petitorio: al qual giudicio non s'intenda pregiudicato per tale informatione riceuuta, & atto del Giudice.

## Che alcuno non diſturbi il poſſeſſore, ſopra qualche coſa, pendente la lite. Cap. 114.

ORdiniamo, che ſe perſona alcuna, pendente controuerſia ſopra coſa mobile, ò immobile diſturberà il poſſeſſore, il quale era conuenuto nel poſſeſſo della ſteſſa coſa, cioè facendo portar via formento, ò altri frutti, entrate, vendemia, legne, ò altre coſe, ò pure facendo altro di nouo in quel-

la, ouer occupando cosa mobile, portandola altroue, senza licenza del Giudice compete nte, e non citato il possessore della cosa conuenuto, sia condannato alla restitutione delle cose, ouero alla duplicata estimatione di loro; nelle spese, & in dieci libre de danari di buona moneta, per il detto eccesso.

## Che all'vno si possa acquistare per l'altro. Cap. 115.

DEterminiamo, che l'vno possa acquistare all'altro; & per vno anco priuato, estraneo, e non suddito al Podestà si possa stipulare, ed acquistare attione all'altro, & ogni altra ragione, sotto il nome del quale è stata fatta tale stipulatione, & acquisto, senz'altra cessione.

## Che'l marito sia obligato giurar fedeltà per la moglie, nel feudo. Cap. 116.

PArimente ordiniamo, che se qualcuno hauerà feudo da persona alcuna nelli figliuoli maschi, & femine, vna, ò più, il marito di quella femina sia obligato giurar fedeltà al Padrone per la sua moglie, in termine di vinti giorni, dopo che sarà stato ricercato, ò dalli lui heredi. Et questo habbia luogo tanto nelli presenti, quanto nelli futuri.

## Del possessore di cosa donata, & come le donationi si debbino publicare. Cap. 117.

PEr obuiare alle fraudi d'alcuni maligni, ordiniamo, che se alcuno della Città, ò distretto di Trento farà alli figliuoli, ò nipote donatione, ò vendita, ò pure alienatione de suoi beni, ò parte, ouero di cosa particolare, e manifestamente il donatore, venditore, ò alienatore, sarà in possesso della cosa alienata, quella alienatione non pregiudichi ipso iure à quelli, che poi contrahono col medemo; se la donatione, ò alienatione non sarà stata publicata alle scale del Palazzo Episcopale, secondo l'vso, in spazio d'vn mese; ò dopo in qualunque tempo auanti la seconda alienatione, ò contratto: & da quel tempo la detta alienatione pregiudichi alli contrahenti dopo tale publicatione.

## Di publicare l'emancipationi alle scale del Palazzo, e luoghi consueti. Cap. 118.

ORdiniamo, che tutte le emancipationi da farsi per l'auenire, si leggano, ouero ad alta voce siano publicate alla scala del Palazzo Episcopale di Trento, & in altri luoghi consueti per la Città, in termine di quindeci giorni; il che se non si fara, ipso iure non vaglia: e che nissuna emancipatione fatta pregiudichi al Commune di Trento, nè à persone particolari, se gli figliuoli, ò nepoti non habitino separatamente dal padre, ò dall'auo.

## De gl'alimenti da darsi al padre, e la madre. Cap. 119.

ORdiniamo, che'l Signor Podestà di Trento senza presentatione di libello,

bello, ò altra ragione in ſcritto, ogni giorno feriato, & non feriato, immediatamente ſia obligato breuemente sforzare qualunq; perſona, che hà padre, ò madre à ſomminiſtrare gl'alimenti à ſuo padre, e madre, & altri aſcendenti, condecentemente, ſecondo la poſſibiltà delle ſue facoltà: ſe'l padre, e la madre, ò altro aſcendente non haueſſero tanti beni, che poteſſero alimentarſi con quelli. Coſi nel medemo modo gli genitori ſiano sforzati dare gl'alimenti alli figliuoli, & altri diſcendenti; ſe à caſo eſſi non haueſſero tante facoltà, arte, ò miniſterio; d'onde poteſſero mantenerſi: mentre però non ſiano coſi indiſpoſti, che non poſſano preualerſi dell'arte, e miniſterio ſuo. Le quali coſe ſiano di valore, ſe gli genitori non hanno vſata impietà nel riſcuoter le doti, ò altri beni; e gl'iſteſſi figliuoli verſo gli padri.

## Che niſſuno può priuare perſona alcuna dal poſſeſſo, ſe non ſeguito giudizio ordinario. Cap. 120.

DEterminiamo, che niuna perſona poſſa ſpogliare del poſſeſſo, ò quaſi poſſeſſo di coſa poſſeduta, ò quaſi poſſeduta, alcun poſſeſſore, ò quaſi poſſeſſore, per mezo del Signor Podeſtà; ò altri Vfficiali del Commun di Trento ad inſtanza d'alcuna perſona, Commune, Collegio, Capitolo, ouer Vniuerſità: nè per eſſa perſona, Commune, Collegio, Capitolo, ò pure Vniuerſità, ſe prima l'iſteſſo poſſeſſore, ò quaſi poſſeſſore non ſarà ſtato conuinto in Giudicio ordinario, al Tribunale del Signor Podeſtà, ouero Vfficiali antedetti: anzi il Signor Podeſtà, & altri Vfficiali prenominati debbino ſotto giuramento mantenere, & difendere qualunque poſſeſſore, ò quaſi, non obſtando alcuno Statuto in contrario, non obſtando ancora alcuni priuilegij fatti, ò da farſi: ne quali priuilegij, fatti, ò da farſi s'intendano quelle parole, ſaluo iure omnium perſonarum in proprietate, poſſeſſo, ò quaſi poſſeſſo, in ciaſcuno Capitolo, e punto poſto ne gl'iſteſſi priuilegij, e conceſſioni; benche le ſteſſe parole non ſaranno poſte: e ſe qualche perſona ſia, ò ſarà ſpogliata del poſſeſſo, ò quaſi poſſeſſo della coſa, quale auanti poſſedeua, ò quaſi; ſotto preteſto di priuilegio, ò conceſſione, ò altra ragione: eſſa primieramente non conuinta in Giudicio ordinario, il Signor Podeſtà ſotto giuramento, & parimente gl'Vfficiali predetti debbino l'iſteſſa perſona ſpogliata, ò gl'heredi di lei, ſenza alcuna ſcrittura, non ſeruata ſolennità di ragione introdurla in poſſeſſo, ò quaſi poſſeſſo della coſa, della quale ſarà ſtata ſpogliata, ſubito che ſaranno ricercati; non obſtando corſo alcuno di tempo; & introdotta ſiano obligati difenderla.

## Che pendendo lite reale, ò miſta in Giudicio, non ſi poſſa trasferire la coſa in altro. Cap. 121.

PEr obuiare alle malitie de gl'huomini, terminare quanto prima le liti, e raffrenare la malignità de litiganti, ordiniamo, che ſe alcuno ſarà citato in Giudizio, auanti al Giudice, tanto ordinario, ò Delegato, quanto Arbitro, ò Arbitratore, ed in tal modo ſarà citato, che la citatione veriſimilmente ſarà venuta alla notitia di lui; coſi però che nella ſteſſa citatione ſi contenghi la coſa, la cauſa per la quale è citato ad inſtanza d'alcuno, ſopra la ragione, ouero attione reale, ò miſta, ò poſſeſſo del'iſteſſa, & in qua-

lunque modo si agiti, anco con attione personale ad rem, perche si dica possedere, ò trattenere la cosa da dimandarsi dallo stesso, mobile ò immobile; ouero la cosa da dimandarsi da se, ouer il dominio, ò pur il possesso de l'istessa cosa, in qualche maniera, ò titolo habbia alienato, donato, permutato, ouero cedute le ragioni, ò in qualunque altra sorte d'alienatione, dopo la citatione, in qualche persona particolare, sia di qualunque conditione, in Collegio, ò Vniuersità l'habbia trasferita: ò no sapendo quello, che l'hà fatto chiamare in Giudizio, habbia comportato, che sia fatta sentenza contra di se, ad instanza d'alcuno, sopra la medema cosa; in modo c'habbia lasciato il possesso: ò in altra maniera con inganno, colpa, ò fatto suo habbia cessato possedere dopo la predetta citatione: ouero habbia consumata la stessa cosa, ò notabilmente deteriorata: ò fatta consumare, ò pur deteriorare: ouero habbia permesso: qual malitia, e colpa sempre si presuma, se non si prouasse il contrario. Sia obligato, non obstando le cose predette, risponder in giustitia sopra la medema cosa. La questione si termini per il Giudice; e tale alienatione sia nulla ipso iure: ne da quella s'intenda trasferito dominio, ò possesso alcuno: & quella non obstando, la sentenza fatta contra l'istesso reo si mandi in essecutione, senza alcuno nouo processo da farsi contra quello, nel quale sarà stata fatta l'alienatione; & colui c'haurà alienato, ò pure comportato tale sentenza contra di se, non sapendolo la parte, come di sopra: ò come s'è detto, con inganno habbia cessato di possedere, distrutta, ò pur deteriorata la medema cosa, cada ipso facto nella pena del valore della cosa; se pure non eccederà libre vinticinque che d'indi in sù nella pena di libre cento di buona monetà, d'applicarsi per la metà al Fisco, & per l'altra metà alla parte, in cui pregiudicio le predette cose sono state fatte, da riscuotersi ipso facto: alla quale parte offesa si rifaccino anco gli danni, ed interesse: & incorra nella stessa pena colui, che sapendolo comprarà cosa litigiosa, come di sopra; ò riceuerà sotto altro titolo: ouero scientemente haurà meritata sentenza tale; non sapendolo quello, quale primieramente haueua adoperata la citatione: le quali cose habbino luogo, se non in quanto sarà stato fatto di voluntà di quello, c'haurà vsata la citatione; & se non per l'istesso citato sarà stata fatta sentenza, la quale sia passata in rem iudicatam: ouero se non fosse distrutta l'instanza della causa, la quale seguisse dopo la prima citatione: ò pure quello, che ha vsata la citatione, non haurà per negligenza proseguita la causa: la qual negligenza si presuma, se 'n spazio d'vn mese, dal giorno della citatione prima, il detto instante non haurà proseguita la causa.

## Che'l possesso hauuto dal defunto, nel tempo della morte, vnitamente passi à gl'heredi. Cap. 122.

IL possesso de beni hauuto dalla persona defunta, nel tempo della morte, passi vnitamente à gl'heredi succedenti per testamento, ò senza testamento, secondo l'ordine della successione ipso iure, sebene da l'herede non fosse stato pigliato: non obstando, che alcuno con sua propria autorità, dopo la morte della detta persona, hauesse occupato il detto possesso; ouero fosse entrato al possesso.

Che

## Che gli beni de Chierici, e Religiosi siano stimati. Cap. 123.

ORdiniamo, che gli beni patrimoniali delli Chierici, e Religiosi della Città, Distretto, e Vescouato di Trento, ouero in altra maniera temporalmente acquistati, oltra le Prebende, e Chiese, nella Città, Distretto, e Vescouato, si stimino, & per gli stessi beni suoi proprij siano obligati sottomettersi à fare li carichi del Commun di Trento: quali predetti beni hora oblighiamo à carico tale.

## Delli Mezadri, Lauoratori, ed affittalini de Chierici, & altri non sudditi alla Giuridittione del Signor Podestà, ò Reuerendissimo, che posşino esser conuenuti. Cap. 124.

SEcondo la forma delli presenti Statuti douendosi fare i fossati vicini alle vie, ò strade, per i confinanti alle medeme, rifarsi gl'argini de fiumi, farsi, & ripararsi, à spese di quelli c'hanno terreni, per certa parte di spesa, le quali terre riceuessero danno dall'acqua d'essi fiumi, non fatti, ouero reparati essi argini: parimente essendo necessario nettarsi i canali in molti luoghi per adacquare, e farsi molte altre spese vtili, e necessarie nella Città, e Vescouato di Trento, à spese di quelli, che hanno iui terre, & case; come nelli presenti Statuti si fà mentione: & euenendo molte volte, che gli predetti lauorieri non si fanno, per difetto, e negligenza delle persone Ecclesiastiche, e non sottoposte alla Giuridittione del Signor Podestà di Trento, che ricusano per le terre, che hanno, & possedono per se, ò suoi beneficij, contribuire alle spese de gl'istessi lauorieri, assegnando per ragione, che non sono sottoposti alla Giuridittione del detto Signor Podestà, e che gli Statuti di Trento non puonno obligarli, il che rissulta in grandissimo danno delle stesse persone Ecclesiastiche, e non suddite, ed anco delle persone secolari, che voluntieri contribuerebbero à gli stessi lauorieri per le sue terre, del che le persone Ecclesiastiche non si curano; e non douendo la loro negligenza nuocer à gl'altri, per vtilità della Republica, è stato determinato con matura consideratione, che in ciascun caso, nel quale per forma delli presenti Statuti, alcuno per la terra prato, ò casa sua sia obligato à cauare vicino alle vie, ò altroue nella Città, e Vescouato di Trento; ò à cauare, e commodare i canali; ouero à far argini di nouo; ò pure ad altro lauoriero nella Città, & Vescouato di Trento; & auenga, che l'istesso obligato al lauoriero per la terra, prato, ò casa, sia Prelato, Abbate, Canonico, Arciprete, Prete, Chierico, ò persona Ecclesiastica, ò in altra maniera non sottoposta alla Giuridittione del prefato Signor Podestà: all'hora in caso tale il Mezadro, Lauoratore, ò Affittalino della detta terra, prato, ò casa sia obligato in breue, à spese di detta Chiesa, ò persona non sottoposta, & delli beni, ed rendite de l'istessa, à fare il lauoriero per la terra, prato, ò casa, ò pur spesa d'indi necessaria, per la portione attinente alla terra, prato, ò casa; non ricercata tale persona Ecclesiastica, ouero non suddita, posposta ogni eccettione; sebene l'affittalino,

Lauoratore,

Lauoratore, ò Mezadro dicesse, e prouasse d'hauer pagato l'affitto, ò consegnate le rendite alla detta persona Ecclesiastica, ò non suddita, per la terra, prato, ò casa, auanti il tempo del detto lauoriero; & se auiene, che la terra della detta persona Ecclesiastica, ò non suddita sia boschiua, ò casa non habitata, e non affittata; in quel caso, qualunque Mezadro, Lauoratore, ò Affittalino della detta persona Ecclesiastica, ò non suddita, anco d'altre terre, case, ò prati della medema persona Ecclesiastica, ò non suddita, ouero de beneficij stessi tanto posti nella stessa Villa, oue sarà la terra greziua, ò boschiua, ouer casa non habitata, quanto in qualunque altra Villa del detto, Vescouato, come anco nella Città di Trento, sia, & debbi esser immediatamente esser sforzato à fare detto lauoriero, ò à farlo fare, per la portione, che tocca à l'istessa persona Ecclesiastica, ò non suddita; per la terra greziua, boschiua, ò casa non habitata, à spese però della medema persona Ecclesiastica, ò non suddita, & delli beni, e rendite d'essa. Et se auenga, che la persona Ecclesiastica, ò non suddita, la quale sia obligata à tale lauoriero, per la terra greziua, boschiua, ò casa non habitata, non habbia nella Città, ò Vescouato di Trento alcun mezadro, lauorator di terre, ò affittalino, alhora in caso tale il Podestà, debbi ad instanza di qualunq; dimanda, che tale lauoriero, ò cauamento sia fatto, & al quale verisimilmente appartenga, sotto pena di libre venticinque, di buona moneta, in spazio di quindeci giorni, dopo che sarà stato ricercato, affittare à qualunq; vorrà pigliar à pigione, tanto delli beni della persona Ecclesiastica, ò non suddita, come di sopra, & delli beneficij suoi, che dell'affitto da sborsarsi alhora da l'istesso Condottore, si possa fare il predetto lauoriero, per la portione douuta dalla persona Ecclesiastica, & non suddita, per occasione come di sopra. Et tale locatione cosi fatta sia di valore, come se fusse stata fatta dalla persona Ecclesiastica, ò non suddita, òuero dalli Giudici suoi, con le solennità ricercate dalla legge. Et il detto Podestà di Trento à fare le cose predette sforzi i prenominati mezadri, lauoratori, ed affittalini delle nominate persone, come di sopra, realmente, e personalmente, de plano, senza strepito, e figura, non obstando eccettione alcuna. Con obligo al Signor Podestà d'osseruare, e far osseruare tutte le cose predette, sotto pena di libre cinquanta di danari di buona moneta, del suo salario. Et questo Statuto sia preciso, & precisamente s'osserui.

## Che gli fundi, & proprietà de Cittadini Laici, & Chierici proprie, & non prebendarie siano obligate alle funtioni con la Città. Cap 125.

PErche esperimentiamo, che gl'Ecclesiastici hanno beneficij nella Città, & per le grasse rendite dalli suoi beneficij, ogni giorno comprano, & acquistano proprietà de Laici, applicandole alle Chiese, in modo, che non ritornano più à secolari, in pregiudizio loro; particolarmente circa le fattioni, & carichi reali douuti da quelli; pertanto determiniamo, che tutti gli beni, fundi, & proprietà di qualunque conditione, e sorte, che al presente sono, & si possedono dalli laici di qualunq; conditione, stato, & grado, òuero per ragione di dominio diretto, ò pur d'vtile; sia nella Città, & Distretto, òuero in tutta la Giuridittione sottoposta al Vescouato, per l'auenire in perpetuo siano, & debbino esser obligati, e sottoposti à pagare

qualunq;

qualunq; funtione, steure, collette, & carichi reali, & personali, ò almeno reali, oue quello, che acquista, paresse essente dalle personali; in maniera, che se anco per qualunq; ragione, ò titolo saranno applicati à persone, ò luoghi pretendenti alcuna essentione, sempre passino, & s'intendano esser passate ipso iure, con l'obligo delle dette funtioni, & carichi; à quali perpetuamente siano tenuti: cioè se acquistino dalli Cittadini, & habitanti nella Città, & appartenenti alla stessa, paghino con la Città; se poi dalli Rurali, che non fanno con la Città, paghino con li Rurali. Il qual Statuto però non vogliamo, che deroghi alle ragioni delli Cittadini in questo, che acquistando dalli Rurali, nondimeno non siano obligati con gli stessi le Collette pagare, come nel Statuto posto sotto la Rubrica, de publicis functionibus soluendis; il quale vogliamo esser fermo, e rato, quanto alli Cittadini, non quanto à gl'Ecclesiastici: particolarmente per questo; che se taluolta li Cittadini acquistano dalli Rurali; li Rurali parimente comprano dalli Cittadini: come anticamente s'è conosciuto: ma se la Chiesa, ò alcuno à nome di lei acquista qualche cosa dal laico; tale acquisto non ritorna più alli laici. Ma quando il Cittadino, ò habitante nella Città non lauorasse per se stesso, ò per suoi operarij la cosa acquistata nella Villa, ma per Masadore, ò lauoratore partiale, alhora, in caso tale, vogliamo, che detti Masadore, affittalino, ò lauoratore partiale sia obligato à pagare, e contribuire con i Rurali, nelle Steure, Collette, conforme à quella rata, e parte de frutti, la quale esso lauoratore partiale riceue dalli beni de Cittadini, e non più, & questo per ragione d'vso, & vtilità de Communi, & Vicinanza, quale, detto Masadore habitando con gli suoi animali conseguisce; e non per ragione del masso, ò proprietà, per le quali gli Cittadini pagano le collette nella Città, ouunque habbino quelle, ò nella Città, ò fuori in Villa. Determinando dipiù, che se in alcun tempo, per qualche Vniuersità, Vicinanza, per priuilegio, ò altra constitutione particolare, ò generale, anco sotto qualunq; forma, ò pretesto s'attentasse, ò s'ottenesse qualche cosa in pregiudicio delli Cittadini, e di quelli, che fanno con la Città, tale attentato & ottenuto sia, ipso iure, nullo, e non sortisca effetto alcuno, ne mai possa esser approuato per tacito, ò espresso consenso d'alcuno.

## Di render i conti, & dispensare l'entrate del Commune. Cap. 126.

DEterminiamo, che gli Procuratori della Communità diligentemente, e con sollicitudine procurino di rifare, e riparare, & far riparare con l'entrate, & rendite di detta Communità, quali si riscuotono, & raccogliono tanto dalla muda picciola della Città, quanto da gl'Vfficij, & affitti, ò in altra maniera, le vie publiche, ponti, passi, poste, guardia delle mura, & altre cose, che nella Republica debbono ripararsi: e di giorno in giorno scriuano chiaramente, & notino il riscosso, e speso; ed in spatio di vinti giorni, dopo che saranno leuati dall'Vfficio, rendano conto alli Prouisori, e Consoli della Communità, con intiera consegnatione del residuo, sotto pena di libre cinquanta, d'esser leuate, ed applicate alla Camera Episcopale, tante volte, quante si sarà contrafatto in alcuno delli detti Capitoli: & il medemo conto si renda dalli Consoli, aggionti però à veder i conti, da ogni quartero della Città idonee, & di buona conscienza persone due; le quali quando

ogn'anno

ogn'anno saranno state elette dal suo quartero, ipso facto s'intendano sforzate all'interuenire, mentre si rendono i conti, sotto pena di libre cinquanta, ogni volta, che senza giusta causa, da esser terminata dal Reuerendissimo Signore, ricusaran trouarsi presenti, da esser leuata, ed applicata alla Camera Episcopale. Nella medema pena incorrino i Capi de quarteri, se non procuraranno, che si faccia la detta elettione. Et questo habbi luogo in quelle cose, che appartengono à l'istessa Città solamente: che nelle cose appartenenti alle Communità esteriori, s'osserui la sentenza del Vescouo Alessandro aggionta alli presenti Statuti.

## Dell'immunità de forastieri, che vogliono venire ad habitare in Trento. Cap. 127.

DEterminiamo, acciò la nostra Città si faccia populata, e piena de Cittadini, che tutti gli forastieri habitanti fuori della Giuridittione, e Dominio della Città di Trento, volendo habitare, e fermarsi in Trento, siano essenti, e totalmente liberi per tre anni continui, cominciando dalla loro venuta ad habitare nella Città, da tutte le fattioni del Commune della Città di Trento, tanto reali, quanto personali, cioè da tutte le guardie, steure imposte, collette, e caualcate, ouero andate, chiaminsi con qualunq; nome, da queste però eccettuate le persone del Vescouato di Trento, quali vengono al Ius del Palazzo Episcopale di Trento. Così però, che giurino fedeltà al Signore; e prestino almeno cautione giuratoria di stare, ed habitare nella detta Città per altri tre anni, & di pagare le fattioni, secondo la facolta de suoi beni, sotto pena del doppio di quello, che gli fusse imposto. Et non volendo stare per altri tre anni, paghino tanto, quanto hauerebbero pagato, se questo Statuto non fosse stato fatto nelli primi tre anni.

## Del medemo.

ORdiniamo, che ciascun forastiero, quale viene alla Città di Trento, in spazio d'otto giorni debbi presentarsi alli Signori Consoli della Città di Trento, sotto pena di Rainesi dieci d'esser applicati alla Camera Episcopale; quali Consoli debbino intendere, e ben vedere, s'egli vuole venire ad habitare nella Città, far essercitio, & guadagnare; se sia di buona opinione, & fama: ed immediatamente lo facciano descriuere nel libro de forastieri, che sono venuti ad habitare nella Città; & paghi le solite collette personali; & sia sottoposto à tutti li carichi personali; quanto poi alli carichi reali, si faccia, come ne gl'altri nostri Statuti posti à basso.

## Del medemo.

PEr estensione ed ampliatione del soprascritto Statuto, ed acciò il Padrone, & la Città non siano ingannati, ordiniamo, che qualunq; vorrà venire ad habitare nella Città di Trento, ò al presente habitasse, sia obligato condurre la sua famiglia alla detta Città, & iui habitare senza inganno, e fraude: & oltra le cose predette siano tenuti anco habitanti al presente, di qui à sei mesi prossimi futuri, & venienti anco tra'l termine d'vn anno, dal tempo della loro venuta comprare vna casa, & altri beni stabili nella Città di Trento,

di Trento, al valore di cento Ducati d'oro,& più: & tali beni così comprati non s'alienino senza consenso delli predetti Signori Consoli. Et di più nel medemo termine siano tenuti giurare fedelta nelle mani del Reuerendissimo Signore, ò in lui absenza, nella mani de suoi Luogotenenti. Et quelli, che non osseruaranno compitamente le cose predette, non siano tenuti per Cittadini, nè riputati per tali; ne possano godere alcuna immunità, ne priuilegi, ò Statuti della detta Città di Trento, ne delli Cittadini: ma del tutto siano trattati, e reputati per forastieri.

## Del medemo.

PArimente, che niuno sia tenuto per Cittadino, ne goda i priuilegi, Statuti, ed essentioni di Cittadini, & della Città, se non habiti con la sua famiglia, & stij nella detta Città di Trento, ò nelli Borghi, ò pure in alcune Ville della Giuridittione di Trento, le quali secondo l'antica consuetudine sostengono gl'oblighi con li Cittadini, & sono tenuti per Cittadini, come sono quelli di Mezio e di Cognola, & simili luoghi. Eccettuati quelli Cittadini, quali finqui hauessero habitato nella Città di Trento con la sua famiglia, & fussero stati tenuti per Cittadini, quali sebene si fussero absentati dalla Città, fuori del Distretto di Trento per cagione di guadagnare, negotiare, ouero à gl'Vfficij, ò pure per qualunq; altra causa ragioneuole, siano tenuti nondimeno per Cittadini, e godino i loro priuilegi: & questo solamente quanto à gl'vfficij, e priuilegi personali, e che riguardano la persona, & quanto alle cose c'hauessero per suo vso, ò volessero hauere senza malitia, e fraude; come gl'altri Cittadini, ma non quanto alle mercantie, & cose simili; purche habbiano case, ò possessioni, ò altri beni immobili nella Città di Trento, ò Distretto di lei, almeno di valore di cento Ducati, & più; secondo la discretione delli Signori Consoli, e Prouisori della Città di Trento, che saranno pro tempore:& s'habbia speranza, che debbino ritornare ad habitare la Città di Trento: e nondimeno quello, che non fusse tenuto per Cittadino debbi sostenere insieme con gl'altri Cittadini tutti i carichi, e fattioni per gli beni, ch'egli hauesse nella Città di Trento, & Borghi,& luoghi, che fanno con la Città. Determinando di più, che se alcuno per l'auenire sarà ritrouato dopo la Cittadinanza guadagnata, ò acquistata in qualunq; modo, ò in tutto, ò in parte, inuestire fuori del Distretto di Trento, & poi partire, ed andare ad habitare fuori del Distretto della Città di Trento, alhora come presunto fugitiuo, e che in fraude habbia conseguita la Cittadinanza, sia punito in cento Ducati d'applicarsi per la metà alla Communità, & per l'altra metà al Fisco.

## Delli carichi, e funtioni da farsi dalli Cittadini. Cap. 128.

NOn è cosa megliore dell'vgualiezza de carichi, per conseruare la tranquillità, e perpetua pace delli Cittadini; perciò determiniamo, che tutti, e ciascun Cittadino di Trento, & che si difendono, ò vogliono difenderfi come Cittadini, ò vogliono esser ammessi come Cittadini à gl'honori, ed vfficij, & godere il beneficio della Cittadinanza, siano obligati, & sforzati pagare, & sottomettersi à tutti i carichi, come gl'altri di detto Com-

mune, & di detta contrata fanno, e si sottomettono, ò sono tenuti sottomettersi. Cassiamo di più, e dichiariamo di niun valore tutti, e ciascheduni Statuti, priuilegi, concessioni, & immunità finqui fatte, che concedono ad alcune persone immunità, fuorche l'immunità specialmente concesse alli Legisti, Canonici, Medici, e Maestri, & altri, come si contiene nel Statuto posto sotto la Rubrica de immunitate concessa Medicis; alle quali immunità non deroghiamo, in modo alcuno. Et per l'auenire non si conceda immunità à persona alcuna, ne per Statuti, ne per reformationi, ne per priuilegi, nè in altra maniera: & se sarà impetrata, ò concessa, ipso iure sia nulla: & si presuma per fraude, ò con cattiua maniera ottenuta: ò più presto estorta: & tale persona non se ne possa seruire; nè goder alcun priuilegio, ò beneficio della Città di Trento.

## Dell'immunità di quelli, c'hanno duodeci figliuoli. Cap. 129.

ORdiniamo, che se persona alcuna ha dodeci figliuoli, stando numero tale, ò pure morti anco gli figliuoli, purche vna volta gl'habbia hauuti tutti viui nello stesso tempo, debbi sempre hauere l'immunità da tutti gli carichi, e fattioni reali, & personali, ò miste nella Città di Trento. Eccettuata la contributione priuata della sua contrata, pozzi, e fonti.

## Delle publiche fattioni da pagarsi. Cap. 130.

ORdiniamo, che ciascuno, per gli beni mobili, siano di qualunq; nome, & immobili, eccettuate solamente l'attioni, che consistono nelle Pieui, ouero luoghi sottoposti alla nostra Giuriditt ione, paghino conforme alla stima, alli Sindici, Antiani, Giurati, & altri Officiali, si chiamino, come si vuole, deputati, & da deputarsi al riscuotere, ricercare, & riceuere, le fattioni imposte finqui, & da imporsi, & si sottomettano nelli luoghi, Pieui, squadre, & ville, doue sono gli stessi beni, sebene la persona habitasse in altra villa: & si conceda licenza al pignorare, & distrahere, alli Sindici, Antiani, Giurati, & altri officiali deputati, & da deputarsi, come s'è detto presenti, & futuri; acciò li beni di tutti quelli, che ricusaranno fare, pagare, e sottoporsi à l'istesse fattioni; ouero tali persone habitino nelle Pieui, squadre, ville, doue sono gli stessi beni, ò nò, lasciata ogni solennità di subastatione, liberamente, & impunemente siano per gli stessi officiali distratti fin alla summa di tali fattioni, & spese. Dall'osseruatione del quale editto, & Statuto determiniamo non esser obligati li Cittadini di Trento, ò altri priuilegiati, ouero quelli, che secondo l'antica consuetudine sono iscusati dalle dette fattioni. Saluo, che se la Communità per qualche suo negotio proprio, ò maleficio commesso habbia messo qualche colletta trà di sè, quelli, che non habitano nelle stesse Pieui, & ville non siano tenuti alla stessa colletta.

## Sentenza fatta contra gli fratelli delli Dottori. Cap. 131.

GEorgio per Iddio gratia Vescouo di Trento, Luogotenente Cesareo di Verona.

Verona. Volendo terminare la causa vertente trà la Communità della Città nostra di Trento da vna, & li fratelli del Dottore Paolo Scratimberg, ed anco Battista da Prato, fratello del Dottore Antonio da Prato, nostri Cittadini dall'altra parte, sopra l'essentione delli carichi personali, & Guardie della Città nostra, pretesa dalli fratelli de predetti Dottori. Vdita primieramente, & veduta l'instanza fattaci per la parte della detta Communità, veduta anco la risposta in fauore delli stessi fratelli: vedute, & considerate l'Allegationi presentateci per l'vna, e l'altra parte; & hauuto il conseglio sopra tali Allegationi, & essame di più Dottori, ed anco d'altri nostri Assidenti: & finalmente considerate diligentemente, & essaminate tutte le cose: & veduta finalmente la cittatione fatta alle parti conuenute, per questo giorno, & hora ad vdire questa nostra sentenza in scritto. Replicato il nome di Christo, dal quale vengono tutti i giusti giudicij, diciamo, sententiamo, e pronunciamo, che li fratelli delli Dottori predetti, & altri, che sono, & saranno per l'auenire, siano obligati per la rata delli suoi beni, anco indiuisi, pagare, & con gl'altri Cittadini non essenti contribuire alli carichi delle Guardie, & altri personali. Liberando i medemi per il tempo passato, ed anco dalle spese. Et cosi per cause, & ragioni, che mouono l'animo nostro, diciamo, sententiamo, pronunciamo, assoluiamo, & condanniamo. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.

Actum Tridenti, in Castro nostro Boni consilij, die 20. Augusti, l'anno 1512. Presentibus, &c.

## Delli Contadi, & altre persone, che si ritirano nella Città, nel tempo di guerra. Cap. 132.

PArimente s'alcuna persona per la guerra, ò timore di scorrerie de nemici, si ritirarà dalle sue ville alla Città di Trento, ò in qualche fortezza del Distretto di Trento, con le persone, e robbe sue, & senza robbe, sia obligato per le persone solamente, e non per le robbe, fare le Guardie, & sottomettersi ad altri carichi personali, insieme con quel luogo di Fortezza, & huomini tali: per quanto tempo staranno, & habitaranno iui, per la causa predetta: alli reali poi si sottomettino insieme con quella villa, luogo, ò luoghi da quali si partirono, come di sopra. Et se qualche persona del Distretto si ritirarà, per la detta causa, alle Fortezze non sottoposte alla Giuriditione di Trento, ò anco sottoposte, sia tenuta fare ciascheduni carichi, & fattioni reali, & personali di quella villa, ò luogo, con quali facea, auanti la partita, come di sopra.

## Di fare vn Capitano alli contrabandi. Cap. 133.

ORdiniamo che gli Signori Consoli ogn'anno, & tempo di nouo anno facciano elettione di due, ò tre da presentarsi al Reuerendissimo Padrone di Trento, acciò confermi vno di quelli, quale giudicarà più atto, & idoneo, in Capitano delli contrabandi, il quale attenda alli contrabandi, che si fanno giornalmente nel condurre vini ò nel Distretto, ò per il Distretto, vini, dico, forastieri: & parimente nel condurre fuora del Distretto legnami da fuoco; ò altri legnami; cerchi da botte; & tutte l'altre cose prohibite condursi fuora del distretto, per li Statuti della Città. Il quale debbi

giurare nelle mani del prefato Reuerendissimo Signore, à l'vsanza de Consoli, d'essercitar l'vfficio suo, & auertir diligentemente, & con buona fede sopra le cose predette; nè acconsentire in modo alcuno, ò tacitamente, ò espressamente ad alcun contrabando, sotto pena di spergiuro, ed anco pena ad arbitrio del Reuerendissimo e delli Signori Consoli, che saranno pro tempore, se sarà scoperto in qualche inganno, ò fraude: al quale siano sottoposti ad ogni necessità gl'Officiali della Sindicaria, ed anco gl'Officiali del Signor Podestà: & parimente gli contrabandi istessi, & le cose pigliate nel contrabando, insieme con le pene limitate dalli Statuti siano cosi diuise, che la metà sia applicata alla Camera Fiscale del Vescouato, & l'altra metà alla Communità, & Capitano vgualmente: non obstando alcun Statuto, ò consuetudine in contrario: & che nè per il Reuerendissimo Signore, nè per la Communità si possa detrarre delli detti contrabandi, e pene; purche giustamente siano stati pigliati; almeno per la parte appartenente allo stesso Capitano. Che se alcuno nel commetter i contrabandi fusse ammazzato, volendo resistere à tale captura, gl'Officiali, & compagni non incorrino pena alcuna, sia legale, ò statuaria. Et se qualche Cittadino, ò Distrettuale fusse scoperto commettere, ò attentare di commettere in modo alcuno tali contrabandi, perche come inimico à sè stesso, & alla sua patria è degno di maggiore pena, che gli stranieri, perciò ordiniamo, che tale committente, ò attentando commettere, ò pure fauorendo in maniera alcuna alli committenti, ò attentanti commettere, anco nella presa, e captura tale del contrabando sia punito nel doppio delle pene assegnate dalli Statuti, accomodando ciaschedune à ciaschedune cose.

## Delle fiere. Cap. 134.

PEr accrescimento del ben publico di questa Città, ordiniamo, che ogni anno, nè proprij tempi si facciano quattro Fiere, cioè nella Domenica della Casolara; nella festa di S. Gioanni Battista, nel mese di Giugno; di S. Michele, nel mese di Settembre: & nelle Consecrationi di Nouembre: le quali Fiere durino per dieci giorni continui, & siano reali; talmente che ciascun mercante possa realmente venire con le sue robbe, & ritornare, vendere, & comprare à suo piacere: ne alcun mercante, ò altra persona, sia di qualunq; conditione, possa esser trattenuta, sequestrata, ò conuenuta nelle dette Fiere, per alcuna causa ciuile: ò per debito publico, ò pur priuato; se non per cose di Mercantie, ouero per debito fatto, ò contrafatto nelle dette Fiere: che'n caso tale ciascun debitore possa esser sequestrato nelli beni, & persona: acciò non si faccia fraude, ò danno alli Mercanti, che comprano, e vendono. Le quali Fiere siano custodite pergl'huomini del Vescouato di Trento, obligati, & soliti à questo. Vogliamo anco, che in qualunq; giorno di Sabbato ciascuna persona possa vendere nella Città di Trento le sue robbe di qual si voglia conditione, tanto alla grossa, quanto alla minuta, non obstante impedimento alcuno. Annullando, & leuando hora il mercato dell'anno nouo, della Purificatione della Beata Maria Vergine, & delle Palme. Douendosi nelli detti mercati far le proclame, quando debbino cominciare, & quando finire.

## Del fauore da vſarſi alli Mercanti, che vengono alla Città. Cap. 135.

PArimente ordiniamo, acciò il Mercante poſſa ſicuramente venire alla Città di Trento, ſtare, e partire, che ſe alcuno farà violenza, ò ingiuria alle robbe, ò perſone d'alcun Mercante, oltra, e fuori di ragione, e delli Statuti della Città, ſia punito con doppia pena, di quella, con la quale ordinariamente ſarebbe punito, ſecōdo la qualità del delitto, d'applicarſi al Fiſco.

## Che gli Decimani ſiano chiamati tre volte dalli padroni, ò lauoratori. Cap. 136.

DEterminiamo, che ſe gli Padroni, ò lauoratori, ò altri per loro, nel tempo delli frutti, tre volte ad alta voce nelle ſteſſe terre chiamaranno gli Decimali della contrata, ò luogo, doue ſono dette terre, per riceuer la Decima: & eſſi non venendo, il Padrone, ò Lauoratore, laſciata la Decima nelli ſteſſi campi, non poſſa eſſer conuenuto à pagare altra Decema: giurando però l'vno, ò l'altro, c'habbia chiamato tre volte, & laſciata iui la Decima.

## Che gli Padroni deuono eſſer preferiti à gl'altri Creditori. Cap. 137.

ORdiniamo, che tutti gli frutti, & beni della mezadria, ouero lauoratori partiali, beſtie, & tutte l'altre coſe c'hauranno, e teneranno nella caſa del Padrone, ò per occaſione di detta mezadria, ò colonia, & ſimilmente tutti li frutti, & rendite nate & raccolte ſopra le terre coltiuate da alcuni lauoratori, e condottori, hauute da alcuni Cittadini, ò da altre perſone, ouunque ſiano ſtate pigliate per lauorare, s'intendino eſſer obligati, & obligate al locatore, & Padrone; il quale ſia preferito alla moglie, & altri creditori, ſebene precedino di tempo, ragione, e priuilegi: tanto nelle tacite, quanto nelle obligationi, ed hipoteche aperte. Il Signor Locatore, dico, ſia preferito nelli ſteſſi beni alla moglie, ed altri Creditori: & perciò poſſa trattenerli, e riceuerli con autorità propria; finche gli ſarà ſtata data compita ſodisfattione del debito contrafatto per cauſa della mezadria, ò lauoriero. Et ſi creda al giuramento del Padrone, ò Locatore, quanto alli debiti fatti tra'l Padrone, e Mezadro, Locatore, e lauoratore per la predetta occaſione, ò lauoriero di terre, fin alla quantità di libre cinque di buona moneta, ſenza ſcrittura alcuna, ò proua; ſe'l Padrone, e Locatore ſarà di buona conditione, vita, e fama. Et ſe alcuno mezadro portarà, condurrà beni, robbe, beſtie della caſa del Padrone, doue habita; ò farà condurre, ò pur portare, ò permetterà, che ſiano portate altroue, nondimeno s'intendano obligati al Padrone, ò Padroni della mezadria, & delle terre, come ſe non fuſſero ſtate portate, ò condotte altroue. Et il Padrone poſſa, con l'autorità del Giudice, farli riportare, & ricondure nella caſa predetta: & qualunq; haurà le dette coſe in caſa ſua, ſia obligato à requiſitione del Padrone

manifeſtarle,

manifestarle, e restituirle à l'istesso, sotto pena à qualunq; contrafaciente, per ciascuna volta, di libre dieci di buona moneta, per la metà alla Camera Episcopale, e per l'altra d'applicarsi al Padrone predetto.

## Delli danni delle case da denunciarsi alli Padroni. Cap. 138.

GL'habitatori delle case, & beni alieni, tanto rustici, quanto vrbani debbino denunciare alli Padroni, per li quali habitano, in spatio di tre giorni, se sono beni vrbani, nelli rustici poi in termine d'otto giorni, se cosa di nouo, ò di danno si facesse da altra persona nelle stesse case, ò beni, senza licenza del Padrone, Altrimente siano obligati dell'interesse alli Padroni, se fussero incorsi in alcuno, per la tralasciata denuncia; ò perche non hauessero saputo la nouità, ò danno dato.

## Che l'obligationi fatte per occasione di giuoco, ò di capriccio non vagliano. Cap. 139.

PArimente ordiniamo, che nissune obligationi fatte in pignorationi, contratti, e distratti, nel tempo, ò per occasione di giuoco, ò di capriccio, vaglino, nè siano d'efficacia, ò valore alcuno; delle quali non se ne possa far giustitia. Et le predette cose non habbino luogo nel giuoco delli scacchi, e tauolieri, fin alla summa di libre dieci.

## Da deputarsi gli Notari al scriuere. Cap. 140.

DEterminiamo, che'l Signor Rettore del Collegio, & Consiglieri debbino eleggere nel principio dell'anno sei Notari atti al scriuere gl'atti nel palazzo, all'Vfficio del Signor Podestà: quali atti si scriuano al Banco, in libri legati, ed ordinati, come più pienamente si determinarà à basso, sotto la Rubrica de Notarijs. L'vfficio de quali Notari duri per vn anno; & questo sotto pena di libre dieci di buona moneta; la metà d'applicarsi al Fisco, & l'altra metà al Collegio. Et nissun altro, eccettuati gli deputati, sia ammesso à scriuere gl'atti, sotto la medema pena, tanto all'ammesso, e che s'ingerisse, quanto à quello, che l'ammette.

## Che gli Statuti di Trento s'osseruino per tutta la Diocesi. Cap. 141.

ORdiniamo, che gli Statuti della Città di Trento s'osseruino tanto in Criminale, quanto in Ciuile, in tutte le nostre Giuridittioni, sottoposte à noi, e per tutta la Diocesi Trentina, & nel foro Ecclesiastico, nelle cause, & casi meri profani; douendo gli membri esser gouernati secondo il capo.

## Delli Notari. Cap. 142.

ORdiniamo, che gl'atti Giudiciali siano scritti dalli Notari, alla presenza del Giudice, e non in casa: la loro però distesa si possa far in casa per

sa per

ſa per li detti Notari. Sotto pena di libre dieci d'applicarſi al Fiſco.

Di più vogliamo, che gli Notari, quali perderanno, ò fingeranno d'hauer perſo gl'atti Giudiciali, teſtamenti, inſtromenti, ò qualunq; atto publico à sè dato, ò de quali ſono ſtati rogati, incorrano nella pena di quattro Fiorini da riſcuoterſi, ed applicarſi al Fiſco. Et ſiano tenuti alla parte, per l'intereſſe, & danno da compenſarſi, e rifarſi immediatamente: ſe per qualche cauſa giuſta, come d'incendio, ruina, ò altra diſgratia fortuita non haueſſero perſo: quali accidenti il Notaro dourà prouare, ò il Procuratore; & il Podeſtà giudicarà l'intereſſe della parte; ſe da queſta ſarà dedotto; ò pure deputara due eſperti, & idonei à giudicare; eſcluſa ogni appellatione.

Parimente ordiniamo, che gli Notari tengano li ſuoi Protocolli non in polize, ma in libri ligati à ciò deputati: che non coſi facilmente ſi perderanno; come anco è ſtato determinato nelli noſtri Satuti; à quali s'aggionge la pena à chi contrafarà, di Raineſi dieci d'applicarſi al Fiſco.

Che niſſuno ſia accettato per Notaro, ſe non è eſſaminato, ed approuato per ſofficiente: nè meno poſſa ſcriuere nel Contado, ſe prima non ottiene la licenza da S. E. Illuſtriſs. ſotto pena di libre dieci di buona moneta d'applicarſi al Fiſco, per ciaſcuna volta: & di più le lui ſcritture ſiano di niun valore.

## Taſſa della mercede de Notari. Cap. 143.

PEr mercede d'inſtromento di compra ſemplice, & di coſa ſemplice, con clauſe conſuete, da libre vinticinq; fin à cinquanta habbia il Notaro libre due. Il medemo s'oſſerui da libre vinticinque in giù.

Da libre cinquanta fin à cento, libre due, Carantani ſei.

Da libre cento fin à ducento, libre tre.

Da libre ducento, e cinquanta, fin à cinquecento, libre cinque.

Da libre cinquecento in sù, s'aggiongano Carantani dodeci, oltra le ſopraſcritte libre cinque, per ciaſcun centenaro, cioe vna libra per centenaro di Raineſi, fin alla ſumma di libre tre milla.

D'indi in sù, ſia qualunq; prezzo d'vna coſa, la mercede non ecceda la ſumma di libre quaranta di buona moneta.

Se poi ſarà di più coſe, ſi paghino per ciaſcuna coſa, oltra il ſopradetto ſalario, Carantani quattro.

Se ſopra coſe tali s'interpone l'autorità del Giudice, ò il conſenſo de gl'affini, ò pur parenti, per tale autorità, ò concenſo ſi paghi vna libra ſola.

Et ſe nell'inſtromento di compra, ò vendita s'interponerà patto di retrouendere, ſi faccia il medemo, come nel proſſimo precedente capitolo.

Che ſe la parte vorrà hauere detto patto da per ſe, ſe la compra ſarà di Raineſi vinticinque, ſi paghino per tale inſtromento libre due.

D'indi in sù, quanto appartiene al patto, fin à Raineſi cento ſi paghino libre due, e Carantani ſei.

Et ſe la compra eccede Raineſi cento, & l'inſtromento del patto ſi deue fare diſtinto da per ſe, in caſo tale, per la ſomma di ciaſcun centenaro di Raineſi, habbia il Notaro Carantani. 6. oltra la proſſima taſſa; & d'indi in sù, qualunq; ſia la ſumma, la lui mercede nõ poſſa eccedere Raineſi quattro.

Per inſtromento di ceſſioni, permutationi, dationi in ſolutum, & diuiſioni, ſi faccia come nella compra detta di ſopra.

De gl'inſtromenti di locationi perpetuali, ſemplici, duplicati, ſenza rifiuta, libre quattro.

Et con

Et con la rifiuta, oltra le quattro libre, habbia il Notaro vna libra.

Et se la detta locatione haurà più di tre cose, per ciascuna si paghino Carantani due, oltra le dette libre cinque, siano con rifiuta, ò senza.

Per instromento di locationi temporali, semplici, alla somma di tre cose, si paghino al Notaro libre due, e Carantani sei.

Per instromento di Soceda, sia di qualunque somma, con qual si voglia clausula consueta, ò non consueta, habbia il Notaro libre due.

Per instromento di dote di sposo, & sposa, fin alla summa di libre cento cinquanta, & con la donatione per causa di nozze, habbia il Notaro libre due, Carantani sei.

Se la dote eccederà la detta summa, si paghino per ciascun centenaro di libre, oltra la soprascritta mercede, Carantani sei. Et per la contradote altri Carantani sei.

Et queste cose s'intendano secondo la somma de gl'instromenti della compra, & vendita, de quali s'è trattato di sopra: & secondo la loro tassa rispetto al centenaro, e migliari de Rainesi, come nè suoi luoghi di sopra notati. Aggiongendo però, che le cose soprascritte hanno luogo nella Città d'Arco: che se s'andarà fuora della Città, ò si faccia patto per il viaggio, ò la tassa dal Giudice.

Per instromento di pace, e fine, s'osserui la tassa, come ne gl'instromenti di compre, & vendite; eccettuato, che se la pace, & fine si faccia insieme con l'instromento di dote, il Notaro habbia solo la metà di quello, c'hauerebbe, secondo la tassa delle compre, & vendite.

Per instromento di donationi inter viuos semplicemente fatte à successori ab intestato, fin alla summa di Rainesi cinquanta, libre tre.

E da Rainesi cinquanta fin à cento, libre cinque.

E d'indi in sù, per ciascun centenaro di Rainesi, vna libra.

Che se si facciano ad estranei, cioè à quelli, che non succedono ab intestato, la mercede sia duplicata.

Per instromento di semplice imprestito fin à libre cento, libra vna, e Carantani sei.

Se poi tale instromento sarà con patti, libre due.

D'indi in sù, per centenaro di Rainesi, Carantani sei.

Per instromento di deposito, delegatione, indemnità, & pagamento di debito, come immediatamente di sopra.

Per instromento di procura semplice, vna libra, e Carantani sei; se con altre clausule non così generali, libre due, Carantani sei.

Per instromento di compromesso, fin à Rainesi cento inclusiuè, libre tre.

D'indi in sù, per ciascun centenaro di Rainesi, Carantani sei.

Per semplice transattione, fin alla summa di Rainesi cento inclusiuè, libre cinque.

D'indi in sù, per ciascun centenaro di Rainesi, grossi sei.

Per instromento di tutela fin alla summa di Rainesi cento inclusiuè, vna libra, e Carantani sei.

D'indi in sù, per ciascun centenaro di Rainesi Carantani sei.

Per qualunque inuentario, fin à libre cento, libre due, Carantani sei.

D'indi in sù, per ciascun centenaro, grossi sei, così però, che la tassa non ecceda libre quaranta, sia la summa, come si vuole.

Per instromento di render ragione della tutela, ed amministratione, fin à Rainesi cinquanta inclusiuè, libre tre.

Da

Da Rainesi cinquanta fin à cento libre quattro.

D'indi in sù, per ciascun centenaro di Rainesi, Carantani sei, in modo però, che non s'ecceda libre quaranta.

Per instromento d'emancipatione, arrogatione, adottione, & riduttione alla potestà paterna, libre tre.

Per semplice breuiatura delli predetti instromenti scritta fuori del libro del Notaro, Carantani quattro.

Ne quali casi s'osserui il Statuto fatto à tale effetto.

Alli Notari sia permesso sforzare li contrahenti à riscuotere li detti instromenti distesi: eccettuati gl'instromenti de creditori contra debitori; de locationi temporali: de mandati procuratorij: & de compromessi; se pure questi non siano distesi con le sentenze. Et questo tanto nelle breuiature, quanto ne gl'instromenti de contratti, subsequenti, ò precedenti. Nel che s'osseruino gli Statuti, che di ciò dispongono.

Per testamento, ò altra vltima voluntà s'osserui la tassa di centenaia, e migliaia tanto di libre, quanto di Rainesi, come ne gl'instromenti di vendite, & compre; de quali s'è detto in principio.

La mercede però del Notaro sia duplicata, quando s'instituisce herede vn estraneo, ouero non Cittadino, ma forastiero; che'l Cittadino non s'intende herede estraneo.

Parimente il salario sia duplicato, se'l testatore sarà infermo di male pestifero, ò contagioso.

Per legato di libre cento, & d'indi in giù, vna libra, & Carantani sei.

D'indi in sù, per ciascun centenaio, e migliaia di Rainesi s'osserui la tassa de gl'instromenti delle vendite, e compre.

Per legato fatto ad pias causas, che non eccede libre cinquanta, si paghi la metà di quello, che si pagarebbe per altri legati.

Per legato in causa di dote, ò accrescimento, ancorche ecceda libre cinquanta, si paghi la metà di quello, che si pagarebbe per altro legato.

Per legato, in causa, alla quale il testatore era obligato, si paghi la detta meza parte.

Per la substitutione vniuersale nel testamento, qualunque sia stato instituito, Carantani sei.

Che se trà le parti sia stata fatta altra conuentione, per la mercede, s'osserui l'accordo.

Et gl'heredi siano obligati pagare per gli legatari; contra quali hanno poi attione per la mercede pagata al Notaro: ouero si trattengano tutto quello, c'hanno sborsato per tali legati.

Non possano però gl'heredi esser sforzati pagare per il legatario, più della portione à se toccata.

Per la publicatione di sentenza difinitiua, condanna, liberatione s'osserui la tassa, che nelle venditioni, e compre.

Nelli Laudi, ed arbitramenti s'osserui il medemo; risseruata sempre la perdita del tempo, quale sia tassata da gli stessi Arbitri.

Se la sentenza sarà mera interlocutoria, nè di gran momento, & scritta di mano del Notaro de gl'atti si paghi vna libra.

Se scritta di mano del Giudice, vna libra, e Carantani otto.

Che se sarà di gran'momento, habbia il Notaro, se sia scritta di sua mano, libre 2. Se poi scritta di mano del Giudice, vna libra, e Carantani quattro.

S'osserui il medemo, se sarà contrasto di fatto, il quale ammetti estima-

tione, cioè per la rata de gl'essamini, e quantità loro habbia il Notaro il suo salario.

Che se sarà di cosa, che non ammette stima, si lasci all'arbitrio del Giudice; che dourà fare tassa moderata, attesa la tassa delle mercedi sopra limitata.

Di sentenza interlocutoria contra persona contumace, fin à libre cento inclusiuè, Carantani sei.

Da cento fin à ducento, vna libra.

D'indi in sù, per ciascun centenaro, Carantani sei.

## Delle copie delle scriture.

Per ciascuna copia di scritture di mezo foglio, di lettere trentasei in qualunque linea, & di linee trentasei, ò trentasette in qualunq; faccia di mezzo foglio, il Notaro habbia di mercede Carantani tre, per ciascun foglio cosi intiero.

Per l'originale ne gl'atti, & cause agitate al Tribunal del Giudice, per qualunque mezo foglio, Carantani quattro.

Di più gli Notari per fare l'vffizio suo, siano obligati portar sempre seco carta, pennarolo, inchiostro, & penna, sotto pena di Carantani otto, per ciascuna volta.

## Delli precetti.

Per qualunq; precetto senza pena, per vna persona, ouer ad vna persona, se si manda à pignorare per la famiglia; à publicar processo, & à conchiuder in causa, il Notaro habbia vn Carantano se'l precetto si facesse à più, ò per più persone, per ciascuna habbia il Notaro vn Carantano: ma facendosi il precetto à qualche Vniuersita, ò à nome di lei, il Notaro si contenti di Caranti quattro.

Se fussero più fratelli, pupilli, minori stando, habitando insieme, e viuendo ad vna spesa, siano stimati vna persona sola: & la mercede del Notaro sia di due Carantani. Et s'intendano più persone, tre, quattro, cinq; &c.

Di sequestro, captura, pignoratione da farsi per forza, per ciascun mandato con pena, la mercede sia di due Carantani.

Per le proclame si dia al Notaro Carantani.

Per dimanda fatta ne gl'atti, d'vna cosa sola, Carantani due.

D'indi in sù, il Notaro habbia Carantano vno, & niente più, cioè per risposta, & replica, senon come segue à basso. Et le cose predette habbiano luogo in maggior summa, secondo la forma delli nostri Statuti.

Per produttioni de libelli, risposte, repliche, triplicate, quadruplicate, eccettioni, positioni, instromenti, Capitoli, interrogatorij, oppositioni, & generalmente di qualunq; cosa prodotta in Giudicio, habbia il Notaro Carantani due, per notare ciascheduna delle dette cose; siano tre cose, ò quattro.

D'indi in sù, habbia il Notaro per ciascuna cosa, vn Carantano.

Per ciascun termine à prouare, ouero per publicatione di processo, & conchiusione in causa, Carantani due.

De

## De l'essame de testimoni.

Per l'essamine de testimoni sopra Cpitoli, ed interrogatori, per vna faccia di mezo foglio, che sia la quarta parte d'vn foglio, Carantani tre.

Per mezo foglio Carantani sei.

Se gli testimoni siano essaminati sopra gl'interrogatori, la parte, che gli produce, contribuisca per la sua portione: ed il mezo foglio sia secondo la tassa delle linee, & lettere, come di sopra. Che se la quarta parte non sarà intiera si paghi nondimeno per vn quarto di foglio: il medemo s'osserui nella carta intiera, ò non intiera; purche ecceda la quarta parte, anco d'vna sola linea.

Essaminando il Giudice, ouero altra persona, à quale appartenesse carico d'essaminare, si paghi, come di sopra.

Per la continuatione de processi, instromenti, ragioni, & altre cose dedotte in processo, ouero in Giudizio si paghi al Notaro Carantani tre, per la rata; & per le copie, come di sopra.

## Per metter al possesso.

Per dare il possesso corporale, ò datione in soluto, si paghi al Notaro per vna cosa sola Carantani sei.

D'indi in sù, per ciascuna cosa Carantani sei. Salua però nelle cose predette la mercede, e consideratione del viaggio; de quali si faccia l'accordo trà le parti; ouero la tassa per il Giudice.

Le predette cose habbiano luogo nelle future, & presenti, quanto à gl'instromenti non anco fatti, & distesi, ma non già nelli fatti, & distesi.

# LIBRO DEL CRIMINALE.

## Che li Malfattori si partino, &c. Cap. 1.

ITem decretiamo, ed ordiniamo, che tutti gl'assassini, ladri, rubbatori, ed altri simili malfattori si partino dalla Città, Distretto e giuridittione di lei; e procurino di partire; nè per l'auenire sperino d'habitarui, ò d'esser comportati: cessando ogni priuilegio à loro concesso, che potessero mostrare in questo: sotto pena d'esser ammazzati, e puniti come ricercaranno gli delitti, e demeriti loro.

## Di quelli, che accettaranno heretici, &c. Cap. 2.

ITem si determina, e si ordina, che à nissuna persona sia lecito dar allogio, ò tenere in casa, sapendolo, heretico di qual si voglia setta, ò nome: nè meno fargli beneficio; ò darle aiuto, consiglio, e fauore. Incorrendo nelle pene tanto canoniche, quanto ciuili, quelli, che contrafaranno, conoscendo però la qualità delle persone.

## Delli Bestemmiatori, &c. Cap. 3.

ITem decretiamo, ed ordiniamo, che qualunque persona bestemmiarà Iddio, ò la lui Genitrice Vergine Maria sia condannato in lire dieci di buona moneta, per ciascheduna volta: se poi gli Santi, in sette lire, per ogni volta. La qual pena se non sarà pagata in spazio d'vn giorno: ouero non potrà esser pagata dal Reo, sarà questo immerso nel fiume Adige, tre volte per ogni bestemmia replicata. Essendo libero ad ogn'vno l'accusare delle cose predette, col guadagno della metà; se pure per la lui accusatione, ò denontiatione si conoscerà la verità.

Item se bestemmiando dicesse; al cospetto di Dio, ò della nostra Donna; ouero becco, putana, e simili parole sia punito in lire venticinque di buona moneta. La metà de quali si applichi al Fisco, l'altra à l'accusatore; che non sarà palesato.

Che se in dispreggio di Dio, della Beata Vergine Maria, de Santi, delle Sante, corresse con animo sdegnato contra le loro imagini, e facesse le fiche, ò sputasse: ò pur commettesse altra cosa simile dishonesta; se gli tronchi giudicialmente la mano destra, e la lingua. Per essempio de gl'altri.

## Delle parole ingiuriose. Cap. 4.

ITem si ordina, e determina, che qualunque persona dirà parole ingiuriose ad alcuno, sia condannato in vna lira, grossi quattro di buona moneta: se poi

ſe poi cio ſarà auenuto in preſenza del Padrone, in lire dieci: del Giudice, nella piazza, ò pur nella Chieſa, in lire cinque di buona moneta: e manco fin alla ſumma di lire due, in arbitrio del Giudice; conſiderata la qualità delle perſone, delle parole; e ſe la pace ſarà ſtata fatta nello ſteſſo giorno, ò nel ſeguente de l'ingiurie dette. Che ſe'l Reo confeſſarà le parole ingiurioſe da ſe dette, la pena non poſſa eccedere la ſomma di lire due: laſciato al Giudice l'arbitrio; quali ſiano parole ingiurioſe, e quali no: riſeruata l'attione de l'ingiurie all'offeſo.

## Delle percoſſe fatte ſenza ſpargimento di ſangue, ò con, &c. Cap. 5.

ITem decretiamo, ed ordiniamo, che ſe alcuno ingiurioſamente, con le mani vote percuotera vn altra perſona, in qual ſi voglia parte del corpo, eccettuata la faccia, ſenza ſpargimento di ſangue, ſebene non foſſe ſeguita gonfiatura, eſſendo ciò auuenuto nella piazza, nel palazzo, ouero alla preſenza del Giudice, ò pur à l'habitatione dell'ingiuriato: la condanna aſcenda à lire dieci: di buona moneta: ma ſeguita effuſione di ſangue, ſia condannato in lire tredici: quando in altro luogo, che nelli predetti, e ſenza vſcita di ſangue la condanna ſia di lire quattro: ſe con effuſione di ſangue in lire ſette. Finalmente à caſo che l'ingiuria ſia ſtata fatta nella Chieſa, con ſpargimento di ſangue, il Reo ſia condannato in lire cinquanta: ſenza vſcita di ſangue in lire venticinque. Riſeruata ſempre all'ingiuriato l'attione de l'ingiurie contra'l delinquente.

Item determiniamo, ed ordiniamo, che'l Giudice, hauuta conſideratione delle perſone, e qualità del fatto, nelli predetti caſi poſſa leuare la quarta parte della pena: che ſe'l Reo confeſſarà ſpontaneamente, guadagni la quarta parte della condanna, che gli douea eſſer aſſegnata, non confeſſando. Parimente ſe la pace ſarà ſeguita prima della condanna, habbi luogo la detrattione d'vn'altra quarta parte della pena, come di ſopra. Nelli preſcritti caſi, ſe le percoſſe foſſero graui, con molto ſpargimento di ſangue, la condanna poſſa arriuare à lire venticinque, e manco, in arbitrio del Padrone, ò del lui Podeſtà, ò pure del Giudice, atteſa la qualità delle perſone, e del fatto.

## D'vna guanciata, ò ſmuſata. Cap. 6.

PArimente ſi determina, ed ordina, che ſe vno darà vna guanciata, ò ſmuſata nella faccia ad vn'altro, & ciò in vno delli ſequenti luoghi; Palazzo, piazza, Chieſa, caſa dell'offeſo, preſenza del Podeſtà, & Giudice, con ſpargimento di ſangue, ſi condanni in lire trenta di buona moneta, & manco, ſecondo la qualità delle perſone, e del fatto in arbitrio del Giudice. Se poi ſenza vſcita di ſangue, la condanna ſia di lire vinti, & meno fin alla ſumma di lire cinque; conſiderate le perſone, e'l fatto, in arbitrio del Giudice. Che ſe la percoſſa ſarà in altri luoghi, che nelli nominati, con effuſione di ſangue, ſi condanni in lire dieci: ſe ſenza ſangue, in lire cinque. Che ſe'l Reo ſpontaneamente haurà confeſſato, guadagni la quarta parte: coſi anco s'haurà ottenuta la pace dall'ingiuriato, auanti la condanna.

Della

## Della ſcapigliatura, ò ſpinta, &c. Cap. 7.

ITem determiniamo, ed ordiniamo, che ſe vno ſpingerà, ò ſcapiglierà leggiermente vn altro, ò le farà le fiche, ſia condannato in lire tre di buona moneta; pur che il ſpinto non habbia riceuuta offeſa nella perſona, ne ſia caduto in terra: che'n tal caſo potrà il Reo eſſer condannato in maggior ſomma: conſiderata l'offeſa fatta, e la qualità della perſona: in modo però, che non ecceda lire cinque.

## Che nelle percoſſe leggieri non ſi proceda contra gl'impuberi. Cap. 8.

ITem ſi determina, ed ordina, che nelle percoſſe di puoco momento, graffature, ò altri leggieri delitti non ſi proceda contra gl'impuberi, ne contra gaglioffi, che riſſaſſero trà di loro: ma per graffature, ò altre picciole ferite, fatte anco con baſtone, ò altre armi, per altre perſone, che per le predette, la pena ſia arbitraria, in tanto, che'l Signor Giudice non ecceda nella condanna lire dieci di danari.

## Delle ferite fatte nella faccia, ò nel capo, &c. Cap. 9.

PArimente ſi determina, ed ordina, che ſe qualche perſona ferirà vn altra nella faccia, capo, ò golla, dimaniera, che ſia per apparer la cicatrice euidente, e difforme, ſi condanni in lire cinquanta; ma ſe la cicatrice ſuaniſca, ſia minore la condanna, in arbitrio del Giudice; auuertita la qualità delle ferite, perſone, e fatto; non eccedendo la ſomma di lire venticinque. Quando poi in altra parte del corpo, anco ſenza gonfiatura, ò negrezza, e con grande effuſione di ſangue, neceſſità di ventoſe, per riſanar il ferito, paghi lire ſedeci di buona moneta di Marano. Ma ſe ſarà ſenza vſcita di ſangue, dieci lire della medema moneta; la qual pena tante volte ſarà replicata, quante ſaranno le ferite; e confeſſando il Reo ſpontaneamente guadagnì la quarta parte. Nella medema maniera ſi rimetta vn'altra quarta parte, ſe auanti la condanna haurà la pace dall'ingiuriato; riſeruata l'attione dell'ingiurie all'offeſo, in tutti li caſi preſcritti. Che ſe la percoſſa ſara ſtata fatta nella Chieſa, piazza, ò nel Palazzo, la pena ſia radoppiata. Se poi le ferite, ò percoſſe ſaranno più, fatte però con vn colpo ſolo, alhora ſi puniſca ſecondo la legge commune, per vna ſola percoſſa: e dal Signor Podeſtà ſia sforzato pagare al ferito tutte le ſpeſe fatte, ò ſoſtenute nelli Medici, medicine, ed altre per cauſa della ferita: per le quali ſpeſe ſi preſti fede al ferito, ſotto giuramento; fatta primieramente la taſſa dal Giudice: per le quali ſpeſe poſſa eſſer pignorato realmente, e perſonalmente; ſe non prouerà che à neceſſaria diffeſa habbi ferito.

## Della debilitatione. Cap. 10.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che ſe alcuno percuoterà vn altro, e gli debiliterà qualche membro, dichiarando in queſto caſo, vn deto, vna mano eſſer membro, ſia punito nel doppio di quello, che ſarebbe punito, ſe'l membro

membro non fosse stato debilitato. La qual condanna s'egli non potrà pagare, dourà esser castigato nella pena, che hà apportato; riseruata l'attione de l'ingiurie à l'offeso.

## Delle pene da imporsi à quelli, che fanno percuotere alcuno. Cap. 11.

Item determiniamo, ed ordiniamo, che se alcuno ad instanza d'vn altro percuoterà, ferirà, ò altrimente offenderà qualche persona nè casi delli Statuti predetti, sia condannato tanto l'essecutore, quanto quello, che datò hà l'ordine; e nel doppio delle pene sopra tassate, conforme alla destintione delli predetti deliti.

## Di quelli, che faranno insulti, con animo irato. Cap. 12.

Item statuimus, & ordinamus, che se alcuno farà insulto contra qualche persona, con animo irato, con coltello sfodrato, ò altre arme, dimenandole, e volendola percuotere, se non percuoterà, sia punito in lire dieci, per ogni volta, ch'egli correrà, ò dimenerà: ed anco in minor pena, ad arbitrio del Giudice.

## Della remissione della pena, per la spontanea confessione. Cap. 13.

Item determiniamo, ed ordiniamo, che di qual si voglia pena pecuniaria sia condonata la quarta parte all'inquisito, che de plano, spontaneamente confesserà il delitto: così anco s'egli haurà la pace dell'offeso, auanti la condanna guadagni l'altra quarta parte della pena.

## Del modo di proceder nelli delitti contra gl'assenti. Cap. 14.

Item statuimus, & ordinamus, che se alcuno citato vna volta personalmente, ò due alla casa della sua habitatione, in diuersi giorni, perche si presenti al Giudice, trà termini competenti à lui prescritti, secondo la forma delli Statuti della Communità di Trento; ne casi, che meritano la morte, ò troncamento di membro, non comparirà tra'l spazio, se pure per testimoni maggiori d'ogni eccettione, ò altre legitime proue, sarà chiaro, che l'inquisito, accusato, ò denontiato ha commesso il delitto, per il quale si procedeua, alhora sia lecito venir alla sentenza definitiua, e bandirlo: di modo, che ciascuno possa offenderlo nella persona e farlo offender impunè: la qual sentenza, se'l Reo in tempo alcuno sarà preso, sia essequita, non ostando eccettione alcuna: saluo, che s'egli volesse prouare la necessità della diffesa di se stesso, ò la falsità de testimoni, ò la loro inimicitia capitale, ò la sua innocenza ristretta in luogo, e tempo, per testimoni maggiori d'ogni eccettione,

tione,

tione, sia vdito. Le quali eccettioni, e proue debbino opporsi, e giustificarsi in termine di trenta giorni continui, dopo che sarà incarcerato nelle prigioni della Communità di Trento. Concedendoli vn Procuratore da lui eletto per sua diffesa; con libertà d'informarlo alla presenza di due officiali del Padrone, auanti che gli detti trenta giorni della diffesa comincino. Se poi non sarà chiaro del delitto, ed il Reo perseuerarà nella contumacia, condannato in lire cento sia bandito, & durando il bando, possa impune esser offeso, ammazzato, & fatto offendere, ed ammazzare; quando però il delitto meritasse pena capitale: ne se gli conceda ragione contra alcuno. Et se in tempo à venire il medemo bandito fusse preso, ò spontaneamente si presentarà, e non prouerà la sua innocenza, come di sopra, ristretta in tempo, e luogo, ò per la diffesa di se stesso, ò per falsità di testimoni, ò per inimicitia, ouero con altro legitimo modo, in tal caso sia posto alla tortura, chiamati gli Gastaldioni, come è costume, ò due sapienti almeno: in maniera che l'indizio della fuga sia purgato per tre torture, ouero tre tratti di corda. Et volendo il Giudice metter alcuno alla tortura, debbi chiamare gli Gastaldioni, ò due Consoli della Città di Trento; quali ricercati se non vorranno esser presenti alla detta tortura, siano castigati in lire venticinque di buona moneta d'esser applicate alla Camera Episcopale: se pure non assegnaranno legitima causa, ò giusto impedimento: e nondimeno pigliati li pegni, ed intimata maggior pena, debbino esser sforzati à trouarsi presenti: in tanto che senza la loro presenza non si possa venir à tortura: ed il processo sia nullo: saluo il regresso contra'l Giudice, come nel seguente Statuto.

## Che siano ricercati gli Gastaldioni, mentre si deue dare la tortura. Cap. 15.

ITem determiniamo, ed ordiniamo, che douendosi dar la tortura à malfattori, ciò non si faccia, se non si chiamino li Gastialdoni pro tempore, ad assistere, secondo l'antica consuetudine osseruata in Trento. Quali Gastaldioni douranno raffrenare il Podestà, s'egli volesse ecceder il modo di tormentare. E che'l Podestà, ò altro officiale non possa metter alcuno alla tortura, se non assistino li prenominati Gastaldioni, ò gli due Consoli della Città; sotto pena di lire venticinque, per ciascheduna volta, da esser applicata alla Camera Fiscale, leuata dal suo salario. Riseruato sempre alla Communità di Trento il ius di poter nel Sindicato agitare contra'l medemo Podestà, ò Officiale, del spergiuro, e della giustitia non amministrata, ed anco d'altre pene ciuili. Potendo il Giudice sforzare gli Gastaldioni, ouero Consoli, intimata la pena.

## Che'l Notaro legga, & dichiari l'accusa, ò denonciatione all'accusatore, & accusato, &c. Cap. 16.

ITem determiniamo, ed ordiniamo, che riceuuta l'accusa, ò denoncia: ouero formata l'inquisitione, il Notaro, che l'ha riceuuta sia obligato immediatamente leggere, e volgarizare l'accusa, denoncia, ò inquisitione all'accusatore, ò denontiatore; e parimente leggere e volgarizare all'accusato,

denunciato, ò inquisito la diffesa da lui fatta. E che'l Giudice, di qual si voglia grado, & eminenza, debbi ex officio dare vn Aduocato, ò Procuratore, ouero instando la parte, all'incarcerato; ed à quello Procuratore, ò Aduocato dare la copia dell'inquisitione, testimoni, anco con li nomi loro; se pure l'incolpato sia nelle carceri: eccettuati però gli casi de sottoscritti delitti; di lesa Maestà, d'heresia, di moneta falsa, & veneficio, ed altri, ne quali si deuono de iure confiscare i beni:& parimente d'altri giudicij fatti, ed accettati contra l'incarcerato; desiderando però d'hauerle: assegnandogli di più termine, per fare le sue diffese, auanti la tortura; se così possa liberarsi da quella. Il qual'Giudice ammetterà tali diffese, pur che siano sofficienti; & amministrarà giustitia non ripugnante alle diffese: acciò gl'incarcerati non siano priui delle diffese; sotto le pene, come nel precedente Statuto.

## Che nelle cause pure Criminali si possa procedere ne giorni feriati. Cap. 17.

ITem statuimus, & ordinamus, che nelle cause mere criminali si possa procedere in ciascun tempo, anco ne giorni feriati, purche non siano in honor di Dio, eccettuati li casi compresi di sopra, nel Statuto de Ferijs; nelle quali anco in honore di Dio si può procedere; come in quello: e parimente nelli casi nelli quali si può procedere de iure communi, nelli giorni feriati in honorem Dei. Ne faccia bisogno, che alcuno sia citato à vedere il giuramento delli testimoni, ò à produrre instromenti, ò à farsi altre proue. Parimente non sia bisogno publicar i testimoni, ò ver osseruarsi altre solennità della ragione: potendosi procedere alla cognitione della verità; come meglio parerà al Giudice; ed al sententiare; troncata ogni eccettione. Qual Statuto habbi luogo, quando il Giudice procede ex officio, per inquisitione, non quando procede ad instanza della parte, per querela: douendosi in tal caso seruar l'ordine della ragione; se bene s'ha da proceder sommariamente, e terminar la causa.

## Come li contumaci ricercati per qualche maleficio, si tengono per confessi, attesa la loro cotumacia. Cap. 18.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, acciò gli disubidienti non si allegrino della sua contumacia, ma riceuino la condegna pena per la sua temerità, che se alcuno requisito, ò citato per maleficio, ouer per occasione di maleficio, non si presenterà nel termine prefisso, si tenghi per confesso, & si debbi contra di lui sententiare, come se presente hauesse confessato il maleficio: & questo per la lui contumacia, e temerità vsata. Che se auanti la sentenza venirà, per vbidire à commandamenti del Signor Podestà siano vdite le lui ragioni, ed ammesse le diffese. Il che s'intenda ne criminali non attinenti à pena di sangue, ò di persona.

## In quali casi si possa proceder ex officio. Cap. 19.

ITem determiniamo, ed ordiniamo, che al Signor Podestà di Trento sia permesso

permeſſo il proceder ex officio, quando bene non ſia preceduta querela, ò denuncia alcuna, in tutti li maleficij, & delitti, per li quali s'haueſſe da imporre pena afflittiua di corpo, ò di ſangue; & in tutti gl'altri delitti, ne quali s'haueſſe d'imporre pecuniaria pena, & ne quali ſi può procedere de iure communi.

## Come, e quando, & per qual cauſa alcuno ſi poſſa tormentare. Cap. 20.

ITem, perche pericolo maggiore ricerca maggior auertimento, pertanto ſi determina, ſi ordina, & prohibiſce, che niſſuno per alcun maleficio, ò delitto, del quale foſſe inquiſito, denontiato, ò accuſato: ouero contra di lui ſi procedeſſe, poſſa eſſer con qual ſi voglia ſorte de tormenti, ò modo, tormentato per la Corte del Signor Podeſtà, Giudice, ò Delegato, quando non ſia de gl'infraſcritti. Famoſo robbatore, ladro, falſario monetario, traditore, homicida: c'habbi ferito, ammazzato, fatto ferire, ò ammazzare alcuno à preghiere altrui, rubbatore di ſtrade: c'habbi commeſſo alcuna falſità: e generalmente in ogni caſo, nel quale per vigore de noſtri Statuti ſi doueſſe aſſegnare la pena della morte, ò troncamento di membro: ouero pena afflittiua del corpo: ò pure s'haueſſe da imporre pena pecuniaria, eccedente lire cento di buona moneta.

Precedendo però legitimi indicij: quali poi ſiano legitimi, ſia in arbitrio del Giudice, douendo hauere auanti gl'occhi: acciò non ecceda i termini di ragione, ò della verità: la copia de quali indizij dimandata dal Reo ſi dourà dare à lui medemo, ò al Procuratore, ò pur Auocato dello ſteſſo: conceſſo dal Giudice termine conueneuole al purgare gli medemi indizij; procedendoſi per via di querela; ò in altra maniera; ouerò per inſtanza di qualche priuato, ò per inquiſitione, come di ſopra nelli Statuti: e ſopra gli ſteſſi indizij, ſe ſi ſarà data la copia, s'odino l'allegationi delle leggi, e diffeſi del Reo; fatta ſopra di quelle conſideratione, determini il Giudice, ſenza conſiglio d'altro ſapiente, ciò che le parerà giuſto da concederſi; non ammeſſa appellatione alcuna, ò inſtanza di nullità. Sotto pena al Giudice di lire venticinque, caſo, che contrafaccia; ed ogni altra pena, ad arbitrio de Sindicatori; conſiderata la qualità della perſona, e del fatto. E la confeſſione cauata contra la predetta forma ipſo iure ſia nulla, ne apporti pregiudizio alcuno al confitente. Il Notaro poi delli maleficij ſia obligato ſcriuere chiaramente, & apertamente la quantita, e ſorti de torměti, ſotto la medema pena.

Ne alcuno poſſa eſſer meſſo alla tortura ſenon preſenti il Notaro, e li Gaſtaldioni, come di ſopra nelli predetti Statuti: quale dourà eſſer rogato della tortura, qualità, e quantità di lei, ſotto la pena predetta alli contrafaciěti.

## Che nelle cauſe de delitti non dichiarati ſi proceda ſecondo il ius commune. Cap. 21.

ITem determiniamo, ed ordiniamo, che'n ciaſchedun caſo di delitti non compreſi nelli Statuti il Giudice debbi procedere, e punire ſecondo il ius commune in modo però che per maggior delitto ſi aſſegni maggior pena.

## Che l'incarcerato per delitto, che merita pena pecuniaria, presentata sicurtà, deue esser cauato. Cap. 22.

ITem statuimus, & ordinamus che per qual si voglia delitto, da punirsi con pena pecuniaria, la persona, contra la quale si procede, possa esser impregionata: ma data sofficiente cautione di presentarsi, e pagare ogni condanna da farsi contra di lei il Giudice debbi relassarla: che se ingiustamente sarà stata imprigionata, chi la fece incarcerare, sia tenuto alle spese; ouero il Fisco, se pure s'è proceduto ex offizio, non giustificata la captura.

## Di commutar la pena. Cap. 23.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che per la pouertà non potendo li malfattori pagare il danaro delle condanne, sia in libertà del Giudice il commutarle in altra, come stimarà conueneuole; purche non commuti in troncamento di membro: & ciò ne casi, ne quali non si deue pena di morte, ò di tagliamento di membro.

## Che tanto in Ciuile, quanto in Criminale, il giorno del termine non sia computato in termine. Cap. 24.

ITem statuimus, & ordinamus, che'n qual si voglia termine concesso dalla legge, ò dall'huomo, oue concorrono più giorni, il giorno del termine non sia computato nel termine: tanto in Ciuile, quanto in Criminale.

## Del modo d'essaminare li testimoni. Cap. 25.

PArimente si determina, ed ordina, che presentasi occasione d'essaminare testimoni in causa Criminale, nella quale si proceda per via d'inquisitione, ò denontiatione d'offitiale, ò pur in altra maniera, la cui pena sia corporale, ò di danaro, che ecceda la somma di lire cento, il Podestà, ò altro Giudice sotto obligatione di giuramento, e pena di lire dieci, sia obligato essaminare diligentemente i testimoni, ed interogarli della verità del fatto, del luogo, tempo, presenti, & d'altre circonstanze appartenenti à negotio tale; con altri interrogatorij necessarij: tralasciate l'interrogationi superflue, ed inganneuoli; con obligo parimente di scriuere ordinatamente, e continuatamente le risposte de testimoni; & ciò che hanno detto sapere: ne basti il dire; è vero ciò che si contiene nelle cose predette, ò in alcuna di loro: ne anco se'l testimonio dirà; io dico, come hà disposto l'altro testimonio; ne meno, se'l Notaro scriuerà, hà deposto, come l'altro testimonio; ma con la sua bocca dica l'ordine, e'l fine del fatto. In tanto, che se alcuno deponerà contra la prescritta forma; il lui testificato sia di nissun valore, ne faccia fede, proua, ne induca indicio. Se poi il Podestà impedito da giusta, e necessaria causa non potra assistere all'essame, le sia lecito eleggere à carico tale vn Dottore di legge non sospetto. Et il Notaro riceuendo, ò scriuendo

in altra

in altra maniera incorra nella pena di lire cinque. Che se l'inquisito essaminato non confideri del Podestà, ò Giudice, possa, se vorra nell'essamine de testimoni dimandare vn Coagionto non sospetto, da deputarsi per il Reuerendissimo Signore: il quale requisito dourà assistere all'essame sotto mercede ragioneuole. Il medemo s'osseruarà, procedendosi per via d'accusatione instituita; ma se si procederà per via d'inquisitione, il Giudice inquirendo non possa domandare, ne riceuere per l'essaminar de testimoni: se l'inquisito non fosse conosciuto colpeuole, e perciò da condannarsi: ouero li testimoni fossero indotti dallo stesso inquisito, per sua diffesa: che cosi potrebbe riceuere conforme alla tassa, come nelli Statuti. E contrafacendo ad alcuna delle cose predette incorra nella pena di lire dieci d'applicarsi al Fisco.

## Della diffesa d'assegnarsi al Reo, &c. Cap. 26.

ITem statuimus, & ordinamus, che ne al Podestà, ne ad altro, che esserciti Giuridittione sia permesso Criminalmente condannare alcuno, ò alcuni, sotto qual si voglia pretesto, se prima non gli sarà concesso termine per le diffese: la quale dilatione sia almeno di tre giorni; ò più in arbitrio del Podestà, considerata la qualità della persona, e l'importanza del fatto. Il qual termine sia scritto ne gl'atti: se non vi sia determinatione in contrario nelli Statuti. E contrafacendosi la condanna non vaglia, ne si possa riscuotere, ma s'intenda ipso iure nulla.

## De Sindici, come sono obligati denonciare. Cap. 27.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che gli Sindici delle Pieui del nostro Vescouado siano sotto legame di giuramento obligati denunciare à noi, ouero al nostro Capitano, ò Podestà, e non alli Notari de maleficij, se non si trouerano presenti col Podestà, tutti gli homicidij, ferite, risse, insolenze, incendij, latrocinij, ed ogni altro maleficio commesso nelle ville della sua Pieue, nel territorio, e distretto di lei, in spazio di tre giorni dopo il fatto, e la notificatione venuta alle loro orecchie; ouero di ciò sara publica fama. E chi contrafarà sia punito per ogni volta in lire vinti di buona moneta Maranense.

## Della pena del Podestà, ò altro Giudice, che ammazza alcuno ne tormenti. Cap. 28.

ITem ordiniamo, e vogliamo, che se'l Signor Podestà, ò altro Giudice metterà, ò farà mettere alcuno ne tormenti per qualche maleficio meriteuole di supplicio, secondo la forma delle leggi, ò delli presenti Statuti, debbi osseruar il modo, in maniera che'l tormentato non muoia nelli tormenti. Se poi il tormentato finisca la vita nelli supplicij, per la loro grauità, ed immoderanza, in tal caso il Podestà, ò altro Giudice sia punito à prescritto della legge commune: potendo qual si voglia esser vero, & giusto accusatore. Aggiongendo, che'l Podestà, ò altro Giudice facendo tormentar alcuno,

tar alcuno, non si parta dal luogo delli tormenti, lasciando il Reo nel supplicio; e contrafacendo sia punito in lire ducento: purche habbi abbandonato; per spazio notabile. Quando poi il mancamento sia stato in alcuno della lui famiglia, la pena ascenda à lire cinquanta, per ciascheduna volta: salua al tormentato attione contra il Giudice, ò altro.

## Della pena d'vn mascarato, che percuote vn altro. Cap. 29.

ITem determiniamo ed ordiniamo, che se alcuno mascarato percuoterà vn altro con arme prohibite, e seguirà sangue, gli sia tagliata la mano, della quale più si serue: se senza sangue si condanni in lire cento di buona moneta: se senza arme prohibite, ma con sangue, in lire venticinque: se senza sangue, in lire dieci: se con rompimento di faccia, in lire cento: e di più nelli danni, ed interesse alla parte. Nelli predetti casi, ed in ciascun di loro si possa proceder ex officio, a denuncia, ò instanza di qual si voglia; col venir anco alla tortura, per qualunque indicio, in arbitrio del Giudice; considerata la qualità della causa, e delle persone. Le quali pene si mettino, e s'intendino esser messe nelli prefati casi, oltra l'altre limitate dal Statuto. Quello poi s'intenda mascarato, il quale habbi la faccia così coperta, che non si possa in quella facilmente conoscere. Riseruata all'offeso nelli casi predetti l'attione de l'ingiurie.

## Che'l Signor Podestà assista all'essame de testimoni. Cap. 30.

ITem statuimus, & ordinamus, che all'essame de testimoni da farsi sopra li delitti d'homicidio, furto, rubaria, incendio, adulterio, incesto, stupro, falsario d'instromenti, & testamenti, e d'altri eccessi, per li quali il Reo douesse perder la vita, ò membro, il Signor Podestà debbi assistere col Notaro delli maleficij: e se accadesse, che lo stesso Notaro delli maleficij caualcasse fuora della Città, per l'homicidio commesso nel ristretto, dopo riceuute le testificationi, auisi li testimoni, che'n spatio di tre giorni vengano à Trento, doue alla presenza del Signor Podestà le dette testificationi siano lette, replicato anco l'essame, delli stessi testimoni dal Signor Podestà, & aggionto il giuramento, che tale sia la verità del fatto. Il medemo s'osserui nelle condanne pecuniarie, oltra lire cento.

## Delli custodi di notte, e loro obligatione. Cap. 31.

ITem statuimus, & ordinamus, che li Soldati del Castello, e del Signor Podestà debbino con fedeltà, e diligenza fare le guardie della notte per tutta la Città, acciò non si faccino furti, ò altri danni, risse, ò maleficij: quali custodi douranno trattenere quelli, che dopo il terzo segno della campana solita sonarsi la notte; trouaranno andare, ò stare fuori di casa senza lume: ne li lasciaranno, se non data cautione di presentarsi la mattina seguente al Signor Podestà di Trento: al quale sia lecito castigar tali persone, secondo l'ordine, & Statuti: eccettuati quelli, che saranno trouati far risse, ò male-

ficij;

ficij; percioche questi douranno subito esser condotti al Signor Podestà, ò alle carceri della Communità di Trento, per esser puniti ad arbitrio dello stesso Podestà con la Corte: che se sarà homicidio, ò altro graue delitto, immediatamente, nella medema notte, siano tenuti denunciarlo al Signor Podestà, sotto pena à lui arbitrio.

## Di quelli, che passano l'Adige; di notte. Cap. 32.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che nissuno passi di notte l'Adige, intrando, ò vscendo dalla Città, con burchielli, ò sopra'l giaccio, traui, legni, ouero in altro modo; sotto pena di lire cinquanta d'esser applicate alla Camera Fiscale.

## Della pena à quelli, che rubbano legni. Cap. 33.

ITem statuimus, & ordinamus, che qualunque persona sarà trouata rubbare legni da fabrica, ò da fuoco, nelle ripe, ò luoghi doue sono venduti, ò altroue, sia condannata in dieci lire di buona moneta, per ogni volta: & più, e meno ad arbitrio del Signor Podestà, considerata la qualità del fatto, e delle persone: & di più sia obligata alla restitutione del danno.

## Che per vna ferita, ò percossa, vno solo sia condannato à morte. Cap. 34.

PArimente determiniamo ed ordiniamo, che s'alcuno ferito, ò percosso morirà per occasione di tale offesa, purche sia vna sola, per il che più persone siano accusate, denonciate, ò inquisite, il Signor Podestà, fatta diligente inquisitione per conoscere l'autore, ò percussore, condanni quello come homicida, che dalle proue, presontioni, ò indizij, verisimilmente si conoscerà tale; assegnata à gl'altri la pena corrispondente alla colpa. In maniera però che per vna ferita, ò più date da vno, vno solo si condanni d'homicidio, ouer di morte; caso però che le ferite, ò ferita sia stata mortale. Il qual Statuto non habbi luogo in homicidij pensati, e premeditati; quali nondimeno non si presumino premeditati, se non si prouino legitimamente.

## Di quelli, che malitiosamente saettaranno. Cap. 35.

PArimente determiniamo, & ordiniamo, che se alcuno malitiosamente ferirà vn altro con arco, balestra, ò schioppo sia condannato in lire ducento alla Camera Fiscale, ed in troncamento d'vna mano. Et se le cose predette saranno commesse dalla casa d'alcuno, il padrone sapendolo, e acconsentendo sia punito nella medema pena di buona moneta: che se poi ciò sarà auenuto senza malitia, la pena conforme alla dispositione de gl'altri Statuti si faccia.

## Di quelli, che accusano fallsamente, e non prouano. Cap. 36.

ITem statuimus, & ordinamus, che se persona alcuna vorra introdurre

accusa di falso testimonio, instromento, scrittura publica, ò priuata; ouero di quello, che produce falso testimonio, instromento, ò scrittura; ouero se ne serue, sia obligato prima far sicurezza contra'l Notaro della quantità della pena, se dourà esser pecuniaria, contra l'accusato, in caso di soccombenza: dire, ed esprimere nell'accusa tutte le cause della falsità. Che se mancarà nel prouare contra'l Notaro, incorra nella stessa pena, nella quale l'accusato, se fosse conuinto: sia ò pecuniaria, ò afflittiua del corpo: nel qual vltimo caso debbi presentarsi alle carceri, si come lo stesso reo accusato: se pure il Giudice non conoscerà, che l'accusatore sia stato mosso da qualche giusta causa, per la quale possa liberarlo da pena tale: che dourà esser espressa nella sentenza. Il medemo s'osserui, quando l'accusa fosse instituita contra altra persona, che contra'l Notaro. Et quello, che non potrà, ò non vorrà fare la predetta sicurezza contra'l Notaro, ò non Notaro, sia posto nelle carceri della Communità di Trento, e si proceda, come se fosse stata fatta. Cosi nel caso della pena pecuniaria imminente, come di sopra s'è determinato nella pena afflittiua del corpo: e pendendo l'accusa del testimonio falso, instromento, ò scrittura priuata: ò pur contra'l producente testimonio falso, instromento, ò scrittura priuata, si soprasedi alla controuersia Ciuile, nella quale tale produttione sarà stata fatta: in maniera, che l'instanza della causa non corra dal tempo dell'accusa fatta: finche la causa della falsità sarà terminata: e per l'auenire non si faccino, nè si accettino accuse di testimonio sospetto, instromento, ò scrittura priuata, nelle quali fossero euidenti le cause della falsità, se non seruato il modo predetto. Ne il principale possa esser accusato della prodottione fatta per il suo Procuratore, se prima esso principale non sia essaminato, data risposta, che se nè vuol seruire. Riseruato all'ingiuriato il ius d'agitare.

## Della pena di quelli, che nello stesso tempo hanno due mogli. Cap. 37.

ITem statuimus, & ordinamus, che se alcuno hauendo moglie viua, sapendolo contraherà, ipso facto, matrimonio con vn altra, sia punito in trecento lire di buona moneta, e nella restitutione di quello, c'hauesse riceuuto sotto nome di dote: la femina poi incorrendo in tal'errore, perda la dote, ed il suo patrimonio, qualunque si sia, d'applicarsi al suo primo marito: & se non haueranno beni, tanto'l maschio, quanto la femina siano frustati per la Città, e da quella perpetuamente banditi, con macchia di perpetua infamia.

## Come siano puniti quelli, che interpellano il Notaro d'instromento falso, &c. Cap. 38.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che se alcuna persona attribuirà al Notaro, c'habbi fatto instromento falso, ò à testimoni, vno, ò più, c'habbino testificato il falso; se tale sarà la verità, la medema pena sia assegnata al Notaro, ò al testimonio, secondo la forma delli predetti Statuti: che se'l Notaro, ò li testimoni saranno innocenti, l'interpellante il Notaro sia condannato in lire trecento, e l'interpellante il testimonio in lire cento; fatta però legitima proua. Queste cose habbino luogo nell'interpellatione del falso: non derogando alle pene poste nelli precedenti Statuti.

Della

## Della pena de Notari, che fallano. Cap. 39.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che ſe'l Notaro fallerà imprudentemente, ò per errore, nel giorno, Meſe, Anno, Indittione, ò logo, nel far l'inſtromento, ſia caſtigato in pena pecuniaria, ad arbitrio del Signor Podeſtà, conſiderata la qualità delle perſone, e del fatto. Il medemo s'intenda, s'egli fallerà in coſa eſſentiale del contratto, per errore, ò inauertenza: purche non ecceda la ſomma di lire venticinque di buona moneta; e di più il Giudice lo sforzi emendar l'errore; con obligo anco di rifare i danni, e l'intereſſe alla parte.

## Della pena dell'officiale dando ambaſciata, ò relatione falſa. Cap. 40.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che facendo ambaſciata, ò relatione falſa, l'officiale ſia punito in lire dieci, con obligo anco di riſarcire il danno, ed intereſſe al danneggiato; ne poſſa più eſſer officiale nella Città di Trento, nè meno nel Diſtretto di lei; ne Birro del Signor Podeſtà: la quale pena s'egli non può pagare, ſia fruſtato: non douendoſi ſminuire, ma più preſto accreſcere la pena, conſiderata la qualità del fatto.

## Del premio da darſi à quelli, che pigliaranno qualche bandito. Cap. 41.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che à quello, ò quelli, che pigliaranno, e conduranno nelle forze della Communità di Trento qualche perſona bandita per homicidio, robbamento, ò per altra cauſa, che meriti la morte, il Signor Podeſtà ſia obligato, e faccia, che'n ſpazio d'otto giorni, ſiano date lire cento cauate dalli beni del bandito, ſe pure haurà vnde: e non hauendo, la Camera del Reuerendiſſimo Signor Veſcouo, e Principe di Trento faccia il pagamento. Ma ſe gl'officiali, e Birri hauranno fatto prigione il bandito, come di ſopra, habbino ſolo la metà del predetto premio.

## Di quelli, che danno ricetto à banditi, ò malfattori. Cap. 42.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che qualunque auedutamente darà ricetto, ò metterà nelle caſe, ò in altri luoghi alcuno, ouer alcuni, c'habbino ferito, ò commeſſo altro delitto, nè lo preſenteranno ſubito alla Corte, ò notificaranno, paghi al Signore lire dieci per ciaſcun malfattore accettato, ouero naſcoſto, come s'è detto: che se'l ferito morirà, paghi al Signore lire ſeſſanta.

## Della pena di quelli, che tagliano viti, &c. Cap. 43.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che ſe perſona alcuna per vendetta, ò ingiuria tagliarà, ſquarciarà, ò in altra maniera rouinerà viti,

arbori fruttiferi di qual si voglia sorte, ò conditione, biade, seminati, ò apporterà altro danno enorme, pensatamente, per vendetta, ò ingiuria, ad alcuno · primieramente sia frustato per tutta la Città di Trento ; poi bandito dal Distretto, e Città, per tre anni continui, con obligo di rifare il danno al danneggiato, in ragione di lire venticinque per qualunque piede d'albero fruttifero, e lire dieci per ogni piede di viti : trascorsi poi li tre anni del bando, non possa ritornare, se non seruate le dette conditioni: la qual pena habbi luogo per la prima volta del delitto ; per la seconda poi, ò più oltra, gli sia troncata vna mano, con perpetuo bando. Il qual Statuto non s'estende à quello, che taglierà albero nelli confini, per causa de confini, e lite sopra ciò nata. Nel qual caso vogliamo, che tale tagliando, se perderà la causa, sia punito in lire venticinque, per qual si voglia piede, ed à rifare i danni al danneggiato; con la perdita anco delle sue ragioni.

## Della pena di quelli, che leuano i termini. Cap. 44.

ITem statuimus, & ordinamus, che, se alcuno malitiosamente, e aueduta- mente rimouerà, ò farà rimouere i termini, ò termine delle possessioni, e terreni, si condanni in Rainesi cinquanta d'oro, d'applicarsi al Fisco; che se'n spazio d'vn mese non potrà pagare, le sia troncata la mano destra, oltre'l perpetuo essilio: e nondimeno, dopo la notificatione del fatto, debbi riporre il termine, ò termini nel primiero luogo : al che subito sia sforzato per il Podestà, ò Giudice.

## Della pena di quelli, che priuano alcuno del suo possesso. Cap. 45.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che se alcuna persona spoglierà per sè, ò per altro, con violenza vn altro del suo, ò quasi possesso di cosa immobile, ò di ragione inherente alla cosa immobile, ouero delli frutti dello stesso possesso, si condanni in lire cinquanta, se ciò sia stato senz'arme, e senza radunanza di gente. Se con arme, e compagnia di persone, in lire cento. Se con arme, e senza radunanza in lire settantacinque. E s'intenda radunanza, se con quello, che spoglia saranno quattro, ò più persone, sebene anco della stessa famiglia. Ma se spogliarà alcuno con violenza del possesso di cosa mobile, ò in altra maniera, che con violenza, si condanni nella metà delle predette pene: ed in ciascheduno delli predetti casi, sia punito alla restitutione del possesso, della cosa, delli frutti, quali hauesse riceuuti, ò potuto riceuere; alli danni, ed interesse, e di più à non molestare lo stesso possessore. Le predette cose habbino luogo in ogni violenza, sia expulsiua, compulsiua, ò ablatiua. Ne quali casi si possa, e si debbi proceder anco ex officio. Le qual'pene siano duplicate contra li Nobili, ò potenti, che spogliano, come di sopra.

## Di quelli, che alienano cose liuelate, per libere. Cap. 46.

ITem statuimus, & ordinamus, che à niuno sia permesso in qual si voglia modo, ò colore trasferire in persona Ecclesiastica, ò pur secolare cosa al-

cuna

cuna per libera, e franca, la quale egli conosca esser sottoposta à Emfiteusi, ò à liuello, sotto pena di lire cinquanta di buona moneta, da pagarsi la metà al Fisco, e la metà al Padrone del diretto: e nondimeno tale alienatione sia, ipso iure, nulla, ed inualida. Douendosi punire nella detta pena non solo chi aliena, ma anco chi riceue, purche consapeuole della nominata conditione. E l'emfiteota sia, ipso facto, priuo del suo Ius. Essendo perciò lecito al Padrone del diretto propria auctoritate andar al possesso della cosa così alienata.

## Che sia lecito pigliar, vn suo seruitore. Cap. 47.

ITem statuimus, & ordinamus, che à ciascheduno, senza licenza del Podestà, ò altro Giudice, sia lecito impune pigliare vn suo seruo, ò serua, se dicesse, che da lui, ò da lei gli fusse stata leuata robba furtiuamente; e trattenerlo, ò trattenerla per spazio d'hore. 24. essendo in arbitrio del padrone, darli al Podestà, ò liberarli; nè di ciò possa esser punito dal Podestà, ò altro Giudice; saluo, se, passato il tempo predetto, trattenesse il seruo, ò serua pigliata; che'n tal caso incorre in pena di lire cinquanta d'applicarsi alla Camera Episcopale.

## Quando possa interuenire Procuratore in causa criminale. Cap. 48.

ITem statuimus, & ordinamus, che in qualunque inquisitione cominciata contra alcuno, per causa di misfatto, ò delitto, per il quale, secondo la dispositione della legge commune, ò de presenti Statuti douesse seguire la morte, troncamento di membro, afflittiua di corpo, pena di capo, la quale sia maggiore della relegatione, per relegato intendendo bandito, ò confinato; quando anco li beni non s'hauessero da confiscare; ò vero per mancamento del danaro, si douesse assegnare pena corporale, non sia ammesso Procuratore à fare, ò ad esser fatte proue sopra'l misfatto, ò delitto: volendo nondimeno, che sia ammesso ad allegare le cause necessarie, ò legitime dell'assenza: nel qual caso il Giudice à suo volere assegni al Procuratore termine à presentare il Reo: qual termine trascorso, il Giudice proceda, non date orecchie al Procuratore. Se poi il Reo sarà nelle carceri, per le cause accennate, vogliamo che'l Procuratore per lui s'ammetta, come s'è detto ne gl'altri Statuti. Ne gl'altri misfatti, ò delitti, data prima idonea, e sofficiēte cautione, si ammetta alla piena diffesa, e proue; purche lo stesso Reo personalmente, per se, solo, senza la presenza del Procuratore, ò Auocato rispondi all'inquisitione, capitoli, ò positioni. Ma se'l Reo bandito in contumacia, è tenuto per confesso, e condannato secondo la forma de Statuti nostri, per tempo alcuno sarà preso, ed incarcerato, vogliamo, che possa difendersi, prouando il contrario di quello, per il che è stato tenuto per confesso; anco per Procuratore, secondo la prescritta forma. Dichiarando, che in ogni causa Criminale possa interuenire Procuratore, tanto dalla parte dell'accusatore, quanto del Reo; purche questo possa comparere senza prigionia: sia ciò per legge, ò per vigore di rescritto: purche dal Reo personalmente sempre si risponda all'inquisitione, accusa, dinuncia, querela, e positioni, come s'è detto.

## Della pena di chi compra, ò vende animali dati in ſocida. Cap. 49.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che niſſun contadino, ò altra perſona per ſe, ò col mezo d'altri, anco della ſua famiglia, in modo alcuno, direttamente, ò indirettamente habbi ardire, vendere animali di qualunque ſorte affittati, conceſſi in ſocida, depoſitati, ò conſegnati in cura, ouero in altra maniera alienare à beccaio, ò altra perſona, ſia di qual ſi voglia conditione, ſenza licenza delli Padroni; ò di quelli, à quali li predetti animali apparteneranno, ò anco de Fattori; ſotto pena di lire venticinque: la metà de quali ſia del Fiſco; l'altra metà di colui, di cui erano le beſtie: contra'l qual venditore ſi poſſa agitare Criminalmente de furto; coſi piacendo al Padrone. Volendo, che gli beccaij, ò altre perſone comprando, ò accettando auedutamente delle dette beſtie; dalli prenominati tenenti, ſenza licenza, come s'è detto, incorrino nella pena di lire venticinque, d'applicarſi, come di ſopra: & di più ſiano obligati alla reſtitutione delle medeme beſtie, ſe vi ſaranno; non eſſendoui, al loro prezzo da limitarſi per giuramento del Padrone: alla quale reſtitutione eſſi ſiano tenuti, ſebene haueranno comprato ignorantamente, ò per qualunque alienatione accettato; riſeruata ragione alli compratori contra li venditori. Rimettendo le predette pene, ſe gli colpeuoli s'accordaranno con li Padroni delle beſtie, auanti la dichiaratione del Giudice, che ſiano incorſi nelle predette pene.

## Della pena di quelli, che ſi partono dal poſſeſſo contro la volontà, &c. Cap. 50.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che à niuno ſia lecito trasferir in altro la coſa, ò poſſeſſo di lei, la quale habbi riconoſciuta, ò pigliata ad affitto, per puoco, ò molto tempo: ò vero riconoſcerla da altro direttamente, ò indirettamente, non ſapendolo, e non conſentendo quello dal quale l'haurà riceuuta; ſe non primieramente fatta l'effettuale reſtitutione al medemo; ſotto pena di lire cinquanta, ò più, in arbitrio del Signor Podeſtà, ò Giudice: la metà al Fiſco, e la metà alla parte: e di più à gli danni, ed intereſſe alla ſteſſa parte: e tutti gl'atti ſeguiti ſopra cio ſiano di niun valore, ipſo facto: la qual pena s'intenda leuata, ſe in effetto auanti la condanna di queſto, ſarà liberamente fatta la reſtitutione della coſa, con tutta la ſua cauſa, ed intereſſe.

## Della pena del veneficio. Cap. 51.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che qualunque perſona toſſicarà vn altra, ſegua, ò non ſegua la morte, per tal cauſa, purche il veneno ſia ſtato dato à bere, s'abbruggi col fuoco, in maniera, che muoia: nella qual pena incorri colui, che darà commiſſione, aiuto, conſeglio, ò fauore: che ſe, preparato il toſſico, venirà ad altro atto, per cauſa di venenare, benche non habbi dato il veneno, ſi condanni in Raineſi cinquanta, e troncatagli la mano deſtra, ſia bollato con ferro infuocato, ne l'vna, e l'altra guancia della faccia;

faccia; in tanto, che la cicatrice restando perpetuamente lo faccia publicamente conoscere come colpeuole di misfatto cosi enorme: aggiontoui anco il perpetuo bando: ne si dia luogo in alcun delli predetti casi al beneficio della pace, o della confessione.

E per troncare la libertà di tossicare, ordiniamo, che nè speciali, nè altri vendino, ò diano sorte di veneno ad alcuno, senza espressa licenza del Giudice, ò del Podestà, sotto pena da esser imposta ad arbitrio del medemo, considerata la qualità delle persone.

## Del furto fatto al padre, marito, padrone. Cap. 52.

PArimente ordiniamo, che nel furto di puoco momento fatto dal figliuolo al padre, ò alla madre: dal nipote all'auo, ò zio, col quale era in communione; per la moglie al marito; per il seruo al Padrone, il Podestà, ò Giudice non s'ingerisca contra gli predetti, anco ricercato da quelli, à quali sia stato rubbato; ma siano da loro castigati à suo volere: ma se'l furto sarà stato importante, si proceda dal Giudice, ò Podestà contra gli predetti, à querela però de gl'interressati; douendosi punire gli delinquenti in robba, e persona, à volere del Giudice, considerata la quantità del furto, e la qualità delle persone: purche la pena non sia di morte. Sia però permesso al padre, madre, marito, padrone, auo, zio perdonare al figliuolo, moglie, seruo, e nipote, fin alla publicatione della sentenza, ed anco nell'atto della publicatione: in tal caso gli delinquenti si relassino impunè: seguita poi la sentenza, non si possa mutare. Che'l furto poi sia graue, ò leggiero, dourà determinarsi dal Giudice, considerate le persone, qualità; e quantità delle cose: non facendosi nelli predetti casi differenza di sesso, ò potestà paterna. Le qual'cose vaglino nelli pronepoti, e non in altri descendenti colpeuoli. Gli famigliari, e serui liberi rubbando alli padroni, siano puniti alla querela de gli stessi padroni.

## Della pena di quelli, che falsificano il sigillo. Cap. 53.

PArimente ordiniamo, che se alcuno falsificarà, ò farà falsificare il sigillo del Signor nostro, gli sia troncata la mano destra, e condannato in Rainesi cinquanta, si punisca anco col perpetuo essilio. Ma se falsificarà il sigillo, ò segno d'altro Officiale del predetto Padrone nostro, della Communità di Trento, ò d'altra persona particolare, ò de l'Vniuersità, del Collegio, ò Communità, si condanni nelle medeme pene, eccettuata la pecuniaria terminata in Rainesi venticinque: le qual'pene pecuniarie, nè l'vno, e l'altro caso, si applichino al Fisco.

## Della pena di quelli, che falsificano scritture. Cap. 54.

PArimente determiniamo, che se alcuno falsificarà, ò farà falsificare scrittura publica, ò priuata posta nell'Archiuio publico della Communità di Trento; nella Camera, ò in altro luogo publico, oue si tengono i libri del Commune, delle condanne, bandi, ò altre scritture della detta Communità, gli sia troncata la mano destra, con condanna di Rainesi venticinque d'applicarsi al Fisco: ed obligo di risarcire il danno al danneggiato.

Della

## Della pena di quelli, che fanno carte, ò scritture false. Cap. 55.

PArimente determiniamo, che se alcuno farà, ò farà fare scrittura falsa ò pure falsificarà, ò farà falsificare atti publici, condanna, depositioni di testimoni, ò altre scritture publiche ouero scrittura, ò libro priuato, à quali per dispositione di legge, Statuti, ò priuilegio s'hauesse da credere pienamente, sia condannato in lire trecento di buona moneta, ed in troncamento di mano: che se non haurà il modo di pagare, la pena sia cresciuta ad arbitrio del Padrone. Et se sara Nodaro, Giudice, Auocato, ò Procuratore si priui de l'vffizio, ogni commodo, vtilità, honore, & essercitio della Compagnia, e Collegio, nel quale fosse, e si cancelli dalle loro matricole. Ma se haurà falsificato scrittura priuata, libro proprio, ò d'altra persona, al quale non si dasse piena fede, si castighi in quattro volte tanto di quello, che si contiene nella predetta scrittura, cancellando ciò che di falso è scritto in essa; & il libro subito si consegni al Giudice; al quale darà fede contra'l scrittore, ma non in fauore del scrittore: & se hà nel libro, ò nella scrittura, credito alcuno, si priui: douendo anco in ciascheduno delli predetti casi, rifare danni, ed interesse alla parte, in pregiudicio, e danno della quale fussero state fatte le predette cose; e nondimeno colui, che corrotto dal danaro farà, ò farà fare l'instromento, si punisca in quattro volte tanto del danaro riceuuto, d'assegnarsi alla parte offesa. Che se'l delinquente più d'vna volta sarà conosciuto, e prouato reo nel falsificare, ò far falsificare alcun instromento s'abbruggi col fuoco; il che s'intenda anco delle scritture publiche.

## Della pena de testimoni falsi in criminale. Cap. 56.

PArimente determiniamo, che'l testimonio falso in causa criminale si punisca nella pena, che douea esser assegnata à quello, contra'l quale s'è testificato falsamente: se la pena douesse esser corporale: ma se pecuniaria, si condanni nel doppio di quel danaro, nel quale si douea condannar colui, contra'l quale hà testificato: & s'hauerà deposto il falso in criminale per liberar alcuno dalla pena corporale, sia condannato nella pena, con la quale, douea punirsi quello, in fauor del quale hà testificato: ma se dalla pena pecuniaria, si condanni nel doppio della quantità, nella quale, si condannarebbe, se'l processo si fusse prouato contra di lui; e di più nel troncamento di lingua. Nella medema pena si puniscano quelli, che auedutamente, e malitiosamente hauranno in criminale produtto falsi testimoni, & de gli stessi si saranno seruiti: ò habbi subornato li testimoni, ò pure gl'habbi ammaestrati à deponer il falso; con perdita della causa, talmente, che per quella non possa più dimandar cosa alcuna. Douendo anco rifare tutte le spese, ed interesse alla parte, che per occasione di causa tale habbi patito danno alcuno.

## Della pena di testimonio falso in causa ciuile. Cap. 57.

PArimente determiniamo, che'l testimonio falso in causa ciuile, acciò alcuno sia condannato in cosa, ò quantità, si punisca nel troncamento di lingua, e nel doppio di quella quantità, e stima di cosa, sopra la quale

hauerà

haurà teſtificato; con le ſpeſe, ed intereſſe: la metà al Fiſco, l'altra metà alla parte, contra la quale haura depoſto. Nel medemo modo ſi condanni, ſe deponerà il falſo, per liberar alcuno in cauſa ciuile: colui poi che aueduta-mente, e malitioſamente produce falſi teſtimoni in cauſa ciuile, ò ſi ſerue di quelli, incorra nella ſteſſa pena; con perdita della cauſa, ed obligo di rifare i danni al danneggiato; come nel fine del precedente capitolo.

## Della pena douuta à chi muta il ſuo nome, ò cognome. Cap. 58.

PArimente ordiniamo, che niſſuno muti il ſuo nome, ò cognome, col quale publicamente è chiamato, alla preſenza del Signor Podeſtà, officiale, ò Giudice, in ſcrittura publica, ò priuata, malitioſamente, ò con fraude: il che ſempre ſi preſuma; ſe non ſi proui il contrario: che ſe alcuno ſarà ricercato dal Signor Podeſtà, ò pur officiale della Communità di Trento del nome, e cognome ſuo, ſia tenuto ſubito dirlo: e chi contrafarà, ò ſi muterà il nome, ouer cognome, ſia bollato, e condannato in lire venticinque, e meno, ad arbitrio del Giudice, conſiderata la qualità del fatto, e della perſona: con obligatione di danni, ed intereſſe, per ſodisfattione alla perſona offeſa da tal mutatione.

## Condannato di falſo non poſſa hauer officio publico. Cap. 59.

ITem ſtatuimus, & ordinamus, che niuno condannato di falſo poſſa per l'auenire hauere, ò eſſercitare vffizio alcuno publico nella Città, ò Diſtretto di Trento: ne anco auuocare, ò procurare.

## De gl'Incendiari. Cap. 60.

PArimente decretiamo, ed ordiniamo, che ſe alcuno malitioſamente attaccarà il fuoco, ò farà attaccare in caſa di qualche perſona, la quale ſia habitata, ò atta ad habitarſi; ouero in caſa ſacra, religioſa, biade, tezze, caſſine habitate, ò nelle quali ſi tenghino beſtie, e ſarà ſeguito l'incendio di tutto, ò parte d'alcuna delle nominate coſe: ò anco haurà gettato il fuoco in altra coſa, dalla quale ſarà ſeguito l'incendio nelle premeſſe coſe, nel modo detto, impiccato, in maniera che muoia, ſia abbruggiato col fuoco, e condannato nel doppio del danno apportato all'offeſo. Che ſe non ſarà preſo, ſi puniſca col perpetuo bando dalla Città, Diſtretto, e Veſcouado di Trento Ma ſe l'incendio attaccato, ò fatto attaccare in altre coſe ſarà maggiore di lire venticinque, il Reo ſi caſtighi in lire cinquanta, ed à doppia reſtitutione del danno apportato; ſe minore di lire venticinque, ſia punito in lire venticinque, e nel duplicato danno all'offeſo. Le quali pene habbino luogo ne gl'incendij commeſſi malitioſamente: che ne gl'altri, precedendo la colpa, il colpeuole dourà riſarcire il danno.

## De gl'huomini obligati denonciare al Sindico. Cap. 61.

PArimente ordiniamo, che gl'huomini delle Ville, Pieui fuori della Città, quali si saranno trouati presenti à risse, e rumori siano obligati, e debbino denontiare, ò far denonciare al suo Sindico, ò alla lui casa, ouer famiglia, tutti gli predetti maleficij, nel giorno, ouero nel seguente, che saranno auuenuti: e mancando siano puniti in grossi. 60. per ciascheduna volta.

## Di quelli, che concorreranno al rumore, per dar aiuto alla parte. Cap. 62.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che à niuno sia concesso andare, ò correre con arme à gli rumori, per dare aiuto, ò fauore ad alcuno; e chi contrafarà, sia castigato per ciascheduno, e ciascheduna volta in lire dieci. Saluo però, che possa correre con l'arme, per pigliar i malfattori.

## Di quelli, che conosceranno donna maritata. Cap. 63.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che se alcuno conoscerà carnalmente, e violentemente donna maritata, ed honesta, gli sia troncato il capo, talmente, che muoia: non seguita però la pace: che s'egli haurà ottenuta la pace dal marito, e dalla violata, si condanni in danari, ad arbitrio del Padrone, considerate però le lui facoltà: e che tale arbitrio non ecceda la somma di lire ducento: la qual pace si faccia in spazio d'vn mese dal commesso delitto; qual mese trascorso, la pace fatta non apporti giouamento alcuno. Ma se la donna sarà dishonesta, per proue, ouero per voce, e fama, si punisca in lire cento, non hauuta la pace; quale seguita, in spazio d'vn mese, col marito, e violata, la pena non ecceda lire cinquanta, quali se non potrà pagare, purghi con le carceri ad arbitrio del Padrone.

## Di quelli, che conosceranno donna maritata, ma non violentemente. Cap. 64.

ITem statuimus, & ordinamus, che se alcuno conoscerà donna maritata, di buona fama, non con violenza, ma di lei voluntà, non seguita la pace col marito, si condanni in lire cento; ottenuta la pace, in lire venticinque: la qual pena se non potrà pagare, purghi con le carceri à voluntà del Padrone. E se la donna sarà di mala fama, ò adultera, per proue di voce, e di fama, l'huomo, non ottenuta la pace dal marito, si punisca in lire dieci; ma ottenuta, sia del tutto liberato: e la donna condannata in lire dieci di Marano, da pagarsi in spazio d'vn mese, ouero per la Città sia publicamente frustata. Auertendo, che la donna di buona fama caduta in adulterio voluntariamente; si deue punire secondo la pena legale.

Del

## Del medemo. Cap. 65.

PArimente ordiniamo, che se alcuna donna maritata fuggirà, ò si separarà dal marito, acciò accompagnata con altro viua dishonestamente, donna tale, ipso facto, perda la dote, donatione causa nuptiarum, beni parafrenali, & altri, ch'essa hà: quali douranno esser guadagnati dal marito, ò dalli lui heredi: e se non haurà dote, nè beni, in tal caso, sia, à requesitione del marito, frustata per tutta la Città, poi bandita dalla Città, e Distretto.

## Di quelli che conducono via moglie d'altro. Cap. 66

ITem statuimus, & ordiniamo, che se alcuno ignorante della modestia, e della vergogna haurà ardire di leuar, e condurre fuora della Città, ò del Distretto alcuna maritata, contra voglia del marito, subito si metta nelle carceri, per essergli troncato il capo, caso, che la donna sia Cittadina, e d'honorata famiglia: ma se popolare, si condanni in lire ducento, d'applicarsi alla Camera Episcopale: aggiontaui di più la perpetua infamia; le quali s'egli non sborsarà in termine d'otto giorni, gli sia troncata la mano destra, con perpetuo bando dalla Città, e Vescouado.

## Ma se haurà condotta la moglie insieme con li beni, sia decapitato. Cap. 67.

ITem, perche pare conueneuole prouedere non solo contra le donne adultere, ma anco contra gl'huomini maritati, che macchiano il letto matrimoniale, perciò determiniamo, ed ordiniamo, che se alcun maritato manterenà non solo publicamente, e palesemente, ma anco occultamente alcuna, concubina, si condanni in lire cento di buona moneta, d'applicarsi al Vescouado: aggionto contra quelli, che mantengono publicamente, e palesemente, s'egli sostiene vffizio publico, s'intenda sospeso da quello, per spatio d'vn anno: e non hauendo vffizio, viua bandito per vn anno dalla Città, e dal Distretto: la qual pena tante volte sia posta, quante egli perseuerarà in tale dishonesto pensiero. Dichiarando, che per li soprascritti Statuti appartenenti à tali adulteri nō intendiamo leuare à gl'ingiuriati cosa alcuna di quello, che le leggi tanto ciuili, quanto canoniche le concedono.

## Di quelli, che violano qualche vergine. Cap. 68.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che se alcuno conoscerà carnalmente, e con violenza qualche vergine, sia decapitato, quando in spazio d'vn messe non habbi la pace dalla stessa violata, e da tre più prossimi di lei, maschi, e maggiori d'anni venticinque. E s'hauerà la pace, si punisca in lire ducento di buona moneta, quali non potendo pagare, stij nelle carceri ad arbitrio del Padrone. Che se non sarà vergine, ne maritata, ma di buona fama si condanni in ducento lire, non hauendo la pace; la quale ottenuta, la pena sia di lire cento: e non potendo pagarle, le carceri siano in luogo di pena, à voluntà del Padrone. Ma se la donna non sarà di buona fama, ò si proui, ch'ella hà pratticato carnalmente con altro, per indizij, fama, e vo-

ce di lei, il maſchio ſi condanni in lire venticinque di buona moneta: ma ſe ſarà publica meretrice, in lire cinque.

## Del medemo. Cap. 69.

PErche tal volta per iſperienza ſi conoſce, che qualche fanciulla giouine ſotto preteſto di groſſo patrimonio, ſenza, e contro la volunta de ſuoi attinenti, ed anco della ſteſſa giouine, è leuata per forza, e condotta in altre Giuriditioni, in caſa anco di quelli, che pretendono ſpoſarla, non conſiderata la perſona, ò parentela, ma il patrimonio ſolo; in diſpreggio de parenti, e Superiori; Pertanto determiniamo, ed ordiniamo, che per l'auenire qualunque perſona, ſia di qual ſi voglia conditione, condurrà via, ò farà condurre alcuna fanciulla, giouane, ò femina per forza, cioè ſenza, & contra la voluntà della ſteſſa, e delli ſuoi proſſimi attinenti, anco per contrahere matrimonio con lei, ſia punita nella teſta, di modo, che muoia; ed anco in Raineſi cinquanta d'applicarſi al Fiſco. Il che habbi luogo in ciaſchedun compagno, quale alle coſe predette tanto con arme, quanto con perſone darà aiuto, e fauore: percioche tali ſi condannino in Raineſi cinquanta, per ciaſcheduno, d'applicarſi come di ſopra; e nel bando dal territorio, e Veſcouado di Trento: Che ſe veniranno nelle forze di Trento, ſe non pagaranno la detta pena; in ſpazio d'otto giorni, gli ſia troncata la mano deſtra, replicato di più il bando perpetuo; dal quale non ſiano liberati, per gratia, ò in altra maniera, ſe'n ſpazio d'vn meſe non haueranno la pace da tre più proſſimi, maſchi, maggiori di venticinque anni, con l'autorità del Giudice: nel qual caſo poſſino ſchiuare ſolamente la pena corporale: che ſe ſeguiſſe matrimonio trà li predetti conducente, e condotta, la metà del patrimonio, e beni di lei ſi applichino, ipſo facto à gl'agnati più proſſimi, ed in mancamento di queſti, alli parenti.

## Delle donne obligate denunciare le violenze. Cap. 70.

PArimente determiniamo, che le donne, ò loro padri, madri, auole, fratelli ſiano obligati denonciare à noi, al Capitano, ò Podeſtà noſtro le violenze à ſe fatte, come nelli precedenti capitoli, e Statuti: & queſto in termine di quindeci giorni, dopo le riceuute violenze: altrimente paſſato il detto termine, non ſe gli preſti fede.

## Delli Ruffiani. Cap. 71.

PErche molte volte auiene, che col mezo di ruffiane, e cattiue donne, le vergini, maritate, ed altre ſiano ſedotte à commetter ſtupro, adulterio, ò fornicatione, in graue ingiuria, e compaſſioneuole macchia della ſua famiglia, e parentela. Perciò determiniamo, che ſe alcuna, ò alcuno commetterà ruffianeſmo di vergine, ò creduta, e tenuta per tale, di maritata, ò d'altra, ſe la ruffianata ſarà di qualche conditione, e parentela, tale ruffiana, ò ruffiano ſi fruſti per tutta la Città, gli ſia cauato vn occhio, con perpetuo bando, e macchia di perpetua infamia. E di tale ruffianeſmo ſi preſti fede al teſtimonio della ruffianata, mediante il giuramento, aggionti alcuni altri indizij.

## Di quelli, che faranno moneta falſa. Cap. 72.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che ſe alcuno farà moneta falſa nella Città di Trento, ò nella di lei Dioceſi, ſia abbrugiato col fuoco.

## Di quelli, che faranno fare moneta falſa. Cap. 73.

PArimente ordiniamo, che ſe alcuna perſona farà fare moneta falſa, ò faceſſe nella Città di Trento, ò nel Diſtretto di lei, ſe ſarà Nobile, gli ſia troncato il capo, come à falſario, in maniera, che muoia; ma ſe popolare, s'abbruggi col fuoco.

## Di quelli, che ſpendono moneta falſa. Cap. 74.

PArimente determiniamo, ed ordiniamo, che ſe alcuno ſpenderà nella Città, & Dioceſi di Trento monete falſe, auedutamente, e malitioſamente, per ciaſcheduna lira di moneta falſa, ſpeſa nel modo detto, paghi lire venticinque di buona moneta; e non potendo pagare, ſia punito à volere del Signore: ma ſe ſpenderà più di venticinque lire di moneta falſa nel modo accennato, ſi bruggi col fuoco: ſe poi ſpenderà manco d'vna lira, ſi condanni in lire cinque.

## Di quelli, che toſano le monete. Cap. 75.

PArimente ordiniamo, che ſe alcuna perſona toſarà, raderà, ouero con aqua minerale farà calare qualche moneta d'argento, di quantità di tre lire, ſi condanni in lire cinquecento di buona moneta; e non pagando in ſpatio di due meſi, dopo la condanna, dimori nelle carceri in arbitrio del Padrone. Che ſe toſerà, raderà, ò farà calare ſopra la quantità di lire tre, ſia punito in lire mille di buona moneta; e non potendo pagare, gli ſia troncata la mano deſtra. Toſando poi, ò radendo moneta d'oro, ſopra ducati tre, ſi puniſca in lire mille, da pagarſi in ſpazio di due meſi, altramente ſe gli tronchi la mano deſtra. Ma ſe toſerà, ò raderà ducati tre, ò meno ſia punito in lire cinquecento, ouero nelle carceri, à voluntà del Padrone, quando non poſſa pagare.

## Di quelli, che producono inſtromenti falſi. Cap. 76.

PArimente ordiniamo, che ſe perſona alcuna produrrà in Giudicio alcuno, ò alcuni inſtromenti falſi, per ſeruirſene auedutamente in ſuo fauore, e pregiudicio della parte, ſi puniſca per ciaſcheduno inſtromento falſo così prodotto, in lire ducento di buona moneta, e perda la cauſa; qual danaro non potendo pagare in ſpazio d'vn meſe, dopo la condanna fatta, dimori nelle prigioni ad arbitrio del Padrone. Che ſe auedutamente produrrà in Giudicio più inſtromenti falſi, per ſeruirſene, e ſe nè farà ſeruito, in tal caſo, per qualunque inſtromento falſo oltra'l primo ſia punito in lire cento, da pagarſi in ſpazio d'vn meſe, altramente gli ſia troncata la mano deſtra, e di più perda la cauſa, nella quale hà prodotto gl'inſtromenti falſi.

## Di quelli, che giurano il falso in Giudicio. Cap. 77.

PArimente determiniamo, che se alcuno giurerà il falso in Giudicio, si condanni in lire venticinque, quali non potendo pagare, si castighi in pena corporale, ad arbitrio del Signor Podestà, ò Giudice: considerata la qualità della persona: e nondimeno incorra ipso facto nella pena del bando, per anni tre. Le quali cose habbino luogo nè casi, nelli quali in altra maniera per li Statuti di Trento non è stato determinato specialmente. Che se'l giuramento sarà decisorio offerto dalla parte, la pena sia totalmente leuata; nè si faccia inquisitione del spergiuro.

## Delli confini. Cap. 78.

PArimente determiniamo, che li confini della piazza siano, come si contiene nelli Statuti de solutionibus preconum.

## Di quelli, che chiamano donna honesta meretrice. Cap. 78.

PArimente determiniamo, che se alcuno chiamerà donna honesta meretrice con animo irato, si punisca per ciasceduna volta in lire dieci di buona moneta: risseruata attione all'ingiuriata.

## Di quelli, che fanno mentire. Cap. 80.

PArimente ordiniamo, che se alcuno dirà à persona, d'honesta fama, tu ti menti, con animo adirato, si condanni per qualunque volta in cento grossi; se ciò sarà auenuto nel Palazzo; ma se fuori, e con animo irato, in quaranta grossi; saluo, che l'ingiuriato possa licitamente dire. Tu ti menti.

## Di quelli, che vendono à due. Cap. 81.

PArimente determiniamo, che se alcuno auedutamente venderà qualche sua possessione, ò cosa mobile venduta à vno, venderà, dico, à due persone distintamente, non facendo mentione della prima vendita, si condanni per la cosa immobile in lire venticinque di buona moneta, ad esser frustato, ed al bando di cinque anni: dalla qual pena d'esser frustato, possa liberarsi, se'n spazio d'vn mese dalla condanna fatta, pagarà al primo compratore. Et se romperà il bando di cinque anni, s'intenda perpetuamente bandito: e rompendo il bando perpetuo, gli sia troncato il capo, se pure venirà nelle forze: dalla qual pena del capo si liberi, pagando come di sopra, in spazio di due mesi dal giorno della retentione: con la medema pena siano puniti quelli, che auedutamente obligaranno la stessa cosa à due distintamente, senza far mentione speciale della prima obligatione; in caso però, che non vi siano altri beni, da sodisfare al creditore: ma se la cosa obligata à due, ò più distintamente sarà basteuole per la sodisfattione; ouero vi siano altri beni, con quali si possa sodisfare, li quali ipso facto s'intendino obligati, la pena predetta non habbi luogo. Per la cosa mobile venduta, incorra nella pena di dieci lire di buona moneta.

## Di quelli, che gridano, fuora, all'arme. Cap 82.

PArimente determiniamo, che se alcuno gridarà, fuora, all'arme, senza causa legitima, si condanni in lire venticinque di buona moneta: e non potendo pagare, supplisca nella prigione, ad arbitrio del Signor Podestà, ò Giudice, considerata la qualità del fatto, e la conditione della persona.

## Di quelli, che sono vinti in Criminale. Cap. 83.

ITem ordiniamo, che nelle denuncie, ed accuse di causa Criminale, il vinto sia condannato per sentenza, pagare al vincitore le spese legitime fatte nella causa: ma se alcuno sarà incarcerato, ò messo alla tortura, in qualunque modo, senza legitimi indizij tale non sia tenuto à spesa alcuna: alla quale sarà obligato colui, che sarà stato causa della prigionia; e dourà perciò rifare i danni all'incarcerato ingiustamente.

## Di quelli, che rubbano à qualche persona. Cap. 84.

PArimente determiniamo, che qualunque saccheggiarà persona alcuna, si punisca conforme alla legge commune: con obligo al Capitano, e Communità sotto giuramento, di procurare, che di tale saccheggiamento sia fatta ragione: e dopo fatta la denuncia al Capitano, ò Giudice, il saccheggiatore sia citato assegnatogli spazio di dieci giorni al comparere, e ricusando presentarsi, si punisca col bando: poi in termine di dieci giorni dopo il bando, il Capitano, ò Giudice, e la Communità sotto giuramento, à tutto suo potere s'adoprino contra'l malfattore, li cui beni douranno confiscarsi.

## Di quelli, che daranno ricetto à sacchegiatori. Cap. 85.

PArimente determiniamo, che qualunque dara ricetto à saccheggiatore, ò à robba rubbata auedutamente, ò nasconderà in Castello, casa, ò in altro luogo, e non paleserà alla Giustitia lo stesso depredatore, in spatio d'otto giorni, e li beni rubbati, paghi al Padrone lire cento di buona moneta, faccia restitutione delli beni nascosti, ouero il loro prezzo. E se gli sarà stato intimato, che presentino il depredatore, e gli beni in spatio di giorni otto, dopo l'intimatione fatta, e ricuseranno, siano puniti, come il malfattore. Il medemo s'intenda delli ladri, e di quelli, che auedutamente compraranno robbe rubbate: perdano le robbe comprate, e paghino al Padrone il prezzo della cosa comprata.

## Delli vicini, che deuono dar aiuto in caso di furto. Cap. 86.

PArimente ordiniamo, che ciaschedun di qual si voglia contrada, doue si farà il furto, vdito il strepito del furto, debbino correre ad impedire, e

pigliare

pigliare il rubbatore, se gl'huomini corsi al rumore saranno basteuoli; e se non saranno, debbino gridare, e prohibire, quanto puonno, che le predette cose non si faccino: che se contrafaranno, paghino al Padrone carantani cento, per ciascheduno.

## Di prendere il ladro, e presentarlo. Cap. 87.

PArimente ordiniamo, che'l ladro trouato nel furto, sia pigliato da quelli, che lo troueranno, ed à suo potere presentato alla Corte: e chi contrafarà, paghi al Padrone lire dieci: dandosi fede à quello, che lo pigliarà; essendo di buona fama.

## Di quelli, che rubbano, per causa di fuoco. Cap. 88.

PArimente determiniamo, che'l rubbatore per causa di fuoco, incendio, tumulto, ò rumore nella Città di Trento, sia punito secondo le leggi; dandosi anco luogo alla pena del furto, conforme alli Statuti.

## De gl'vfficiali, che commettano fraude. Cap. 89.

PArimente ordiniamo, che se alcuno officiale della Communità di Trento commetterà fraude nel suo vffizio, ouero oltra'l salario à se concesso, pigliarà, rubberà, ò riceuerà in dono cosa alcuna, anco attinente al bere ò al mangiare, di valore di più d'vn scudo d'oro, paghi lire cinquanta al Padrone, & più conforme alla fraude commessa, in arbitrio del Signore, ò del lui Capitano; considerata la prescrittione delle leggi, che trattano delle pene arbitrarie; restituisca le cose leuate; nè per l'auenire sia eletto ad vffizio alcuno della Communità. Il medemo habbi luogo nelli Giudici ordinarij, e Delegati, quali, sotto pena di Rainesi dieci, da pagarsi tante volte, quante si contrafarà, non possino dalle parti litiganti accettare doni, che fatti vna volta, ò più eccedino il valore d'vn Rainese.

## Di quelli, che offenderanno la famiglia del Signor Vescouo. Cap. 90.

ITem determiniamo, che, chi percuoterà, ò ferirà alcuno della famiglia del Signor Vescouo, ò del lui Podestà, si condanni nel doppio di quello, che nelli Statuti di sopra è stato determinato, trattandosi delle percosse, e ferite. Il che habbi luogo, quando gl'Vfficiali per causa di Giustitia fanno moderatamente il debito suo: che se volessero passare i douuti termini, questo Statuto sia di nissun valore.

## Di quelli, che percuoteranno gl'Vfficiali del Signor Vescouo. Cap. 91.

PArimente determiniamo, che se alcuna persona percuoterà con spada, cortello, bastone, ò altra cosa il Vicepodestà, ò Capitano del Signor Vescouo essercitando il suo vfficio, ò pure essendo in vffizio, con effusione di sangue,

ſangue, gli ſia troncata la mano, con la quale haurà percoſſo, di modo ſi ſepari dal braccio: ſaluo, che'l Signore poſſa à ſuo volere commutare la pena corporale in pecuniaria: ma ſe ſarà ſenza ſpargimento di ſangue, ſi puniſca in lire ducento di buona moneta; e non potendo pagare, le ſia tagliata la mano, che fù inſtromento della percoſſa: e ſe la percoſſa ſarà ſtata con le mani vote, ſi caſtighi in lire cento di buona moneta.

## Di quelli, che ſaccheggiaranno luoghi Eccleſiaſtici. Cap. 92.

PArimente ordiniamo, che ſe alcuno rubberà, ò ſaccheggiarà monaſtero, hoſpitale, ò altro luogo Eccleſiaſtico, ſia impiccato per la gola ſopra le forche, in modo, che muoia: e ſia compenſato il danno al danneggiato.

## Delli robbatori di ſtrade. Cap. 93.

PArimente determiniamo, che li rubbatori di ſtrade publiche di Trento, ò d'altro luogo del Veſcouado ſiano impiccati per la gola: con rifarſi anco il danno al patiente.

## Delle condanne corporali da farſi nelle arrenghe publiche. Cap. 94.

PArimente ordiniamo, che tutte le condanne, e ſentenze corporali, formato il proceſſo, ſiano publicamente proferite, e terminate ne l'arrenghe: le quali ſentenze non poſſino dirſi nulle; nè da eſſe ſi conceda appellatione.

## Di quelli, che s'intromettaranno in qualche gouerno. Cap. 95.

PArimente determiniamo, che niuno della Città, e Veſcouado di Trento debbi ingerirſi di Capitaniato, Podeſtaria, ò altro regimento nella Città di Trento, ò fuori, ſenza licenza del Signor Veſcouo, ò lui Capitano: e chi contrafarà ſia punito ad arbitrio del Padrone: eccetruati gl'vffizij dati, e da darſi, ſecondo l'vſo, e conſuetudine antica, per li Signori Conſoli della Città di Trento: cioè che la Città, ouero Conſoli ſiano obligati, & poſſano fare altri Conſoli nel fine del ſuo vffizio. Quali pero non poſſino ingerirſi nell'amminiſtratione, ſe non preſentati al Reuerendiſſimo Sgnore, ammeſſi, e giurati, ſecondo la forma de Statuti. Parimente Procuratori, Teſoriero, Sindici, e loro Notari: Giudici de l'appellationi: Giudici delle vendite: Giudici delle tutele, e ſuoi Notari: l'vffizio della Camera de pegni; & altri vffizij ſoliti darſi per li Signori Conſoli della Città di Trento: eccettuati anco altri vffizij, che de iure, e per neceſſità ſi faceſſero per l'auenire, e ſi daſſero per li Signori Conſoli.

## Di quelli, che sono obligati correre con l'arme, in honore del Padrone. Cap. 96.

PArimente ordiniamo, che se nascerà rumore nella Città, ciascheduno sia obligato correre con l'arme al Signor Vescouo, ò in aiuto di lui, & al suo Capitano, e seguirlo ad honore, e stato del predetto Signore, & della lui Communità di Trento: e chi contrafarà, paghi grossi cento, per ciascheduna volta: che se alcuno correrà à qualche parte, paghi lire venticinque di buona moneta: e non potendo pagare, si trattenghi nella torre per tre mesi; con obligo di pagar maggior somma, e sostener più graue pena, ad arbitrio del Padrone. Che se alcuno corresse à qualche parte contraria al Signor Vescouo, Vicegerente, ò Rettore, si castighi realmente, e personalmente à volere del Padrone.

## Di quelli, che diranno parole ingiuriose contra la Communità. Cap. 97.

PArimente determiniamo, che qualunque dirà parole ingiuriose, ò ignominiose contra la Communità, ò Vfficiali di lei, per causa dell'vffizio, paghi lire dieci di buona moneta; più, e meno secondo la qualità del delitto, per ciascheduna volta: e non potendo pagare, sia cacciato nel fondo della torre, ò carcere, per dimorarui quindeci giorni, più, e meno ad arbitrio de gl'Vfficiali, contra quali saranno state dette le parole ingiuriose.

## Dell'homicidio. Cap. 98.

ITem determiniamo, che se alcuno con spada, ò in altro modo ammazzarà qualche persona, eccettuato bandito, se'n spatio d'vn mese dal giorno del commesso homicidio, ouero in spazio di due mesi, se l'ammazzato sarà forastiero, haurà la pace da due più prossimi del defunto, maggiori almeno di venti anni, à quali l'heredità del morto s'aspetti de iure, si punisca in lire ducento Veronese. E se li più prossimi, ò più prossimo sarà pupillo, ò minor di venti anni, il tutor del pupillo, ò delli pupilli, & il curatore de gl'adulti maggiori di ventiquattro anni, possino legitimamente far la pace della detta morte, di consenso, e voluntà d'altri due più prossimi del morto, d'età d'anni vinti, & più, in termine d'vn mese: & se saranno più nello stesso grado, à quali appartenghi l'heredità del defunto in caso tale, due parti almeno debbino nelle predette maniere fare la pace, ed acconsentire: & se altrimente, ò in altra maniera la pace si faccia in alcuno delli casi predetti, dopo vn mese, tale pace sia nulla, & di niun momento, ne gioui al delinquente; al quale perciò sia troncato il capo, talmente, che muoia: se pure non prouarà, che'n sua diffesa habbi commesso l'homicidio: ò assegnarà altra iscusa giusta, ad arbitrio del Giudice. Determinando anco, che'l beneficio della pace non gioui in homicidio fatto da persona per danaro, ò premio dato, ouer promesso; nè in patricidio; nè in homicidio contra consanguinei, ò affini, fin al quarto grado de iure canonico: nè quali casi se'l beneficio della pace habbi da giouare, ò nò, sia in arbitrio del Signor Vescouo, ò del lui Giudice. Il

medemo

medemo vagli anco nè gl'homicidij proditorij; purche qualità tale sia chiara per testimonij maggiori d'ogni eccettione, ò per altre legitime proue, contra l'inquisito, accusato, ò denunciato; di modo, che non bastino le parole d'inquisitione, nè indizij della fuga, ò contumacia: ma se quello, al quale sarà attribuita la qualità proditoria, e prouata come di sopra, sarà fatto prigione, in tempo alcuno, ò si presenterà, e vorrà prouare la falsità de testimoni, ò la sua innocenza limitata da qualità tale, tempo, e luogo, sia vdito secondo la forma del Statuto del modo di procedere nelli delitti contra gl'absentati: e per la pace fatta in tutti li casi predetti, per alcun delli prossimi, non si possa leuar l'heredità dalli medemi, come indegni.

## Delli furti. Cap. 99.

PArimente ordiniamo, che quelli, da quali nella Città, ò Diocesi di Trento, per la prima volta si commetterà furto della somma di lire cento di buona moneta, ò più, essendo maschi, siano impiccati, se femine, abbruggiate col fuoco. Per il primo furto minore della predetta somma di lire cento, e maggiore di venticinque, si frustino con perpetuo bando: da venticinque lire in giù si castighino ad arbitrio del Giudice. Per il secondo furto della somma minore di lire cento, siano frustati, con perdita de l'orecchia destra, e bando perpetuo. Per il terzo furto, ò più, ascendente, ò ascendenti alla somma di lire venticinque di buona moneta, ò à maggior somma, aggionti anco li furti commessi in altro luogo, che nella Giuridittione di Trento, siano impiccati. Ma se la somma sarà minore di lire venticinque, ne per il primo, e secondo furto saranno stati puniti, si puniscano per il primo, e secondo furto, come di sopra s'è detto; per il terzo poi, ò più si castighino ad arbitrio del Signor Podestà, ò Giudice, anco al troncamento di qualche membro, secondo la discretione del medemo Podestà, ò Giudice: considerata la qualità della persona, e del delitto.

## Di punirsi li delinquenti ritrouati nella Diocesi, ò Vescouado. Cap. 100.

ITem ordiniamo, che delli predetti delitti, ed altri errori enormi commessi nella Città, e Giuridittione di Trento, il Vicario, e Rettori de l'altre nostre Giuridittioni del Vescouado di Trento, se li delinquenti veranno nelle loro mani, e potestà, possano, e debbino procedere contra di loro, e punirli, come s'haueßero commesso li predetti delitti nella loro Giuridittione. Volendo anco, che nelli delitti commessi in alcuna delle dette Giuridittioni, il Podestà di Trento possa procedere contra li delinquenti, come s'haueßero errato nella Giuridittione di Trento. Il medemo de gl'homicidiari si faccia. Che se'l delitto, e homicidio sarà commesso nelle Giuridittioni d'altri Signori, e Castellani della Diocesi di Trento, non si possa procedere contra li delinquenti. Perche come li delinquenti in Trento sono sicuri nelle Giuridittioni aliene, così pare ragioneuole, che gli delinquenti nelle Giuridittioni d'altri Signori, ò Castellani, siano sicuri qui nella Giuridittione di Trento; sebene haueßero errato nella Diocesi Tridentina, ò fuori della Diocesi.

## Delli banditi. Cap. 101.

DEterminiamo, che gli banditi per qualunque causa, e modo dal Podestà di Trento, s'intendano anco banditi da l'altre Giuridittioni del Vescouado di Trento: & all'incontro gli banditi da qualche Giuridittione temporale del Vescouado di Trento: s'intendano anco banditi dalla Giuridittione di Trento.

## Della pena di quelli, che comprano cose furtiue. Cap. 102.

PArimente ordiniamo, che qualunque comprarà da alcuno, ò da alcuni auedutamente robba rubbata, per ciascheduna volta sia punito nel doppio di quello, che la cosa vale per vera scienza; per la presonta poi, si condanni in dieci lire. La scienza, ed inganno si presume nel compratore, se la cosa vale il doppio di quello, che s'è comprata.

## Delli beni, che non deuono confiscarsi. Cap. 103.

PArimente determiniamo, che per delitto commesso non si possino confiscare gli beni d'alcuno, se non seruata la maniera prescritta dal Ius commune, e dalle leggi: e nelli casi, ne quali per i Statuti di Trento s'è prouisto delle pene, s'osseruino gli medemi Statuti, come per gli stessi s'è proueduto, senza impositione d'altra pena.

## Delli tauernieri, che non piglino pegni. Cap. 104.

PArimente ordiniamo, che ne tauerniero, ne altra persona possa per occasione di giuoco pigliar vestimenti, ò altro pegno da figliuolo di famiglia, ouero seruo d'alcuno; e chi contrafarà sia obligato alla restitutione, e per ciascheduna volta paghi Carantani vinti: potendo ciascheduno esser testimonio, al quale anco solo s'habbi fede, purche sia di buona opinione, e fama.

## Delle donne honeste da conoscersi. Cap. 105.

PArimente determiniamo, che le meretrici publiche portino gli segni altre volte à se imposti; cioè vna banda gialla, larga almeno tre dita, cucita sopra la spalla sinistra longa fin alla cintura, auanti, e dopo le spalle, sotto pena di cento Carantani, per ogni volta di mancamento: e non potendo pagare, siano messe nella berlina per tre giorni: caminino honestamente per la Città sotto pena di Carantani ventiquattro.

## Delle meretrici da condursi al luogo publico. Cap. 106.

PArimente determiniamo, che se per l'auenire alcune meretrici saranno trouate seruire fuori del luogo publico, ò fornicare con più siano pigliate impunè,

te impunè, e publicamente condotte col tamburo al luogo publico delle meretrici, se non hanno il marito nella Città, nel Distretto, ouero nelle Giuridittioni del nostro Padrone, nel Vescouado di Trento: nel qual caso siano punite, come nelli Statuti de fæmina adultera.

## Di prouedere di fuoco, e luminari nelle case. Cap. 107.

PArimente determiniamo, che ciascheduno sia obligato procurare il fuoco, e luminari nella casa d'altri, nella quale habita gratis, ò sotto pensione, ed auertire, che non s'attacchi incendio; ed attaccandosi nella casa da lui habitata, paghi al patrone lire dieci di buona moneta; che se'l fuoco passarà il tetto della casa, sia tenuto pagare al padrone lire venticinque per la negligenza: e se d'indi s'abbruggiassero altre case, sborsi lire cinquanta, e rifacci il danno al padrone della casa bruggiata, e altri padroni delle case bruggiate: ouero debbi presentare alla Giustitia il cohabitatore, per la cui negligenza si fusse attaccato l'incendio; il quale paghi le dette pene: e non potendo pagare, per la pena di dieci lire dimori nella torre due mesi: per la pena di venticinque lire, tre mesi: per la pena di cinquanta lire, mesi sei.

## Della cura del fuoco nella casa propria. Cap. 108.

PArimente determiniamo, che ciascheduno habitando in casa sua sia obligato hauer cura del fuoco, e luminari in lei; che se la casa sua sola s'incendesse senza danno d'altri, esso solo patisca il danno della sua casa; ma se per il predetto incendio, la casa del vicino, ò vicini s'abbruggiasse, rifaccia il danno al danneggiato, ò danneggiati; purche per testimoni l'habitatore sia conuinto di colpa.

## Di quelli, che deuono correre al fuoco.

PArimente determiniamo, che da qual si voglia casa, e massaria, vn'huomo almeno debbi correre al fuoco, con secchie, angheri, ed altri instromenti vtili ad ammorzar il fuoco: e chi contrafarà paghi al Padrone Carantani otto: se pure non habbi mancato per giusta causa.

## Delli portatori obligati correre al fuoco. Cap. 109.

PArimente ordiniamo, che ciascheduno portatore immediatamente corra al fuoco con le sue brente, per portar l'acqua, à suo potere: e mancando, ò tardando venire ad estinguer l'incendio, paghi al Padrone Carantani cento, per ciascheduna volta: e non potendo pagare, dimori nella torre per vn mese: pur che non sia iscusato da causa ragioneuole.

## De gl'angeri, e scale da tenersi nelle contrade. Cap. 110.

PArimente determiniamo, che la Communità di Trento sia tenuta hauer

ſempre in ciaſchedun quartiero della Città, oue parerà alli Prouiſori, ſei angeri buoni, e ſei buone ſcale, longhe almeno cinque paſſi, per ciaſcheduna.

## Delli Piſtori, che non portino lume, di notte, regnando vento. Cap. III.

PArimente determiniamo, che ne Piſtore, ne altra perſona debbi portar fuoco, facelle acceſe, ò altro lume, nel tempo di notte per la Città, regnando vento: ma gli ſia permeſſo portar candele, torze, doppieri acceſi nelle lanterne; e non in altra maniera: e chi contrafarà paghi al Padrone Carantani otto, per ciaſcheduna volta.

## D'impegolar le naui, e colar ſeuo. Cap. 112.

PArimente ordiniamo, che niuno debbi impegolar naue, colar ſeuo, far fornace dentro le mura della Città: e contrafacendo paghi per ogni impegòlatura ſoldi quaranta; per il ſeuo colato ſoldi venti per ciaſcheduna volta: per la fornace lire dieci Veroneſe: e perda la fornace.

## Di quelli, che non andaranno all'eſſercito. Cap. 113.

PArimente determiniamo, che qualunque della Città, ſia ſoldato, ò pedone poſto in deſena, ouero vaſtatore non caualcarà, ò non andarà all'eſſercito, ouero alla ſcorta, viaggio, ò qualche luogo, dopo ch'egli ſarà ſtato auiſato, ouero che per la Città, ò eſſercito ſi ſarà publicato; ouero partirà dal luogo ſenza licenza del Capitano paghi per ciaſchedun cauallo Carantani ſedeci: il pedone Carantani quattro; il vaſtatore Carantani due, & più ad arbitrio del Padrone, ò del lui Podeſtà, Conſoli, e Proueditori di Trento: ſe non habbino hauuto giuſta cauſa, ed eſcuſatione.

## Di non portar l'armi per la Città. Cap. 114.

PArimente ordiniamo, che niſſuno della Città, Diſtretto, ò d'altro luogo preſuma di giorno portar per la Città l'arme ſeguenti, corazza, petto, zacco, celata, guanti di ferro, rotella, ſcuto, ne altre arme offenſiue, ouero defenſiue: e chi contrafarà paghi per ciaſcheduna volta lire cinque di buona moneta: ſe non haurà licenza da Noi, ò dal noſtro Capitano, ouero dal Podeſtà: e ſe portarà di notte paghi il doppio della predetta pena. Eccettuati li Cittadini, ciaſcheduno de quali volendo poſſa portare, purche habbi in poſſeſſioni almeno ducento ſcudi d'oro: eccettuati anco li ſeruitori delli Cittadini, e Signori Canonici; quali puonno portare le dette arme, conforme à l'antica conſuetudine, ſe ſtanno con gli ſteſſi; leuata ogni fraude, ed inganno per certo ſalario. Poi ciò che s'è detto delli Cittadini, Canonici, e loro ſeruitori non hà luogo nelli ſchioppi, che per la Città non puono portarſi dalli predetti, ne d'alcun'altro, carichi, ſiano di fuoco, ò di ruota; ſotto pena di Raineſi dieci, contrafacendo di giorno: & il doppio di notte, aggionto anco vn tratto di corda.

Di

## Di quelli, che caminano ſenza lume. Cap. 115.

PArimente determiniamo, che niuno habbi ardire nel tempo di notte andar ſenza lume per la Città dal terzo ſegno della campana fin al ſegno del giorno: e chi contrafarà, con arme, paghi lire dieci di buona moneta, per qual ſi voglia volta: ſenz'arme, Carantani venti: con arme, e lume, lire cinque, come pagarebbe di giorno. Eccettuati quelli, che puonno portar l'arme di giorno, come s'è detto di ſopra: à quali è permeſſo portarle anco di notte, ma con lume grande, cioè doppiero acceſo, e non con lume picciolo.

## De gl'Albergatori. Cap. 116.

PArimente ordiniamo, che ciaſchedun Oſte, ò Albergatore ſia obligato paleſare il predetto Statuto de l'arme alli foraſtieri, che veniranno al ſuo albergo; e non auiſando, l'Oſte paghi lire tre di buona moneta, caſo però che'l foreſtiere porti arme. E ſi preſti fede al giuramento dell'Oſte, ò ſeruitore, ouero della lui moglie: ſe'l foreſtiere ſia ſtato auiſato, ò nò.

## Di non condurſi vino alla Città. Cap. 117.

COnſiderando parimente l'antichiſſima conſuetudine della Città, Dioceſi, e Diſtretto di Trento aſſaiſſimi anni oſſeruata, per il buon ſtato della Città noſtra di Trento, già che li Cittadini noſtri non puonno viuere d'altre rendite, che di vino, ne ſoſtenere gl'oblighi della noſtra Città: & attendendo i Statuti della Città di Trento fatti, e publicati per L'Illuſtriſſimo Principe, Signore, Signore Leopoldo, Duca d'Auſtria, & Padre dell'Illuſtriſſimo, Cariſſimo Cognato noſtro, Signor Federico, Duca d'Auſtria, & il noſtro Predeceſſore di veneranda memoria, il Signor Alberto, Conte d'Ortemburch, e Veſcouo di Trento: come anco gli priuilegij ſopra queſta ordinatione di non condurſi vino alla Città di Trento, conceſſi d'aſſenſo di tutta la patria, alli Cittadini di Trento, per l'antedetto Signore Duca Leopoldo. Noi Aleſſandro Veſcouo, & Signor di Trento volendo confermare le medeme conſuetudini, Statuti, & antichi priuilegij, anco noi di nouo conforme alle conſuetudini, Statuti, & priuilegi antichi della detta Città di Trento determiniamo, & ordiniamo, che niuno paeſano, ò foreſtiere preſume, ò procuri menare, portare, condurre, ò far portare, condurre alla Città di Trento, ouero al Diſtretto, ò per il Diſtretto di lei in qualunque modo, vino eſtraneo, e non nato, nè raccolto nelle terre, e vigne delli Cittadini, e diſtrittuali della Città di Trento, ſite, e poſte trà confini ſeguenti, cioè dalle Ville di Matarello, Romagnano, Valle Sorda di ſopra, verſo Trento, dalla bocca di Vela, Gardola, Caſtel'vecchio, & Caſtilione di dentro, verſo Trento, ſotto pena di cento lire di buona moneta, per ciaſchedun carro, venticinque lire per ſoma, e cinque lire per ſtaro di vino, con la perdita del vino, carri, boui, & altri animali, coſe, con quali ſi porta, ò ſarà portato lo ſteſſo vino: la metà della qual pena ſia applicata alla Camera Epiſcopale, l'altra metà alla Communità di Trento, inuentori, ouero accuſatori. Eccettuati però, maluaſia, vino candiotto, quali poſſano ſenza pena eſſer condotti alla detta Città, coſi comportando l'antico coſtume. Di più eccettuati li vini partiali, cenſuali, & decimali delli noſtri Cittadini, Signori Canonici habitanti

bitanti nella nostra Città di Trento; ma non già delli contadini, nè delli Nobili, che non fanno le guardie delle porte, e delle mura della Città di Trento, nati, & raccolti fuori delli detti confini. Quali vini decimali, e censuali gli medemi Cittadini; ed habitatori della Città di Trento possano condurre senza pena, ò molestia alle sue habitationi, ò doue vorranno; che cosi anticamente s'è osseruato: cosi però, che tali siano obligati chiedere licenza dalli Consoli, con auisarli, quanto, & quando vogliano condurre tale vino; e dopo la condotta, di nouo auisarli, con la notificatione della quantità, per leuare ogni fraude: e non osseruando le cose predette, incorrano nella pena del presente Statuto, come s'hauessero condotto vino prohibito. E che nissuno officiale di Trento sotto la pena predetta possa dare licenza ad alcuno di condurre li detti vini stranieri; volendo parimente, che siano sottoposti alle medeme pene tutti quelli, che accettaranno nelle sue case, e habitationi gli sopradetti vini, nati fuori delli nominati confini: riffiutata ogni iscusa.

## Constitutione del Reuerendissimo Vescouo Giouanni. Cap. 118.

PArimente determiniamo, che se qualche Cittadino di Trento per l'auenire comprasse, ò in altro modo anco lucratiuo acquistasse possessioni, affitti, decime, ò beni posti fuori della Città di Trento, ò del Distretto di lei, da quali raccogliesse, hauesse, ò riceuesse vino, non possa condurre, nè far condurre il detto vino, ò parte di lui nella nominata Città, ò Distretto di lei, sotto la pena contenuta nel detto Statuto, al quale per questo non intendiamo derogare, nè gl'altri punti, & articoli, eccettuato, che gli confini del vino permesso condursi, s'estendano, e s'intendano esser per tutto il Territorio, ò distretto della Podestaria di Trento, oltra quali confini, li vini raccolti s'intendano forestieri, e prohibiti, come di sopra.

## Cap. 119.

NOi Luogotenenti del Reuerendissimo Signore di Trento nella causa, e differenza à noi rimessa, vertente trà l'egregio Dottore, Il Signor Pietro Alessandrino, Cittadino di Trento, da vna parte, e Gulielmo Gallo, Cittadino, e Procuratore della Città di Trento, da l'altra, per causa, & occasione d'vna tale sentenza fatta per li Consoli di detta Città, sopra vna querela contra lo stesso Dottore proposta, per causa di vino forestiero condotto per il medemo, per la quale il nominato Dottore Pietro si dichiara esser incorso nella pena del Statuto, di non condurre vino straniero: e nella quale è condannato anco nelle spese; veduta l'appellatione interposta da lui, con l'assignatione delle cause, ed allegatione, con la di lei riffiuta: veduto il libello appellatorio produtto per il detto Dottore; veduta la contradittione del Procuratore della Città; affermando, che la causa è inappellabile, tanto per dispositione delle leggi, quanto per stilo osseruato in simil'cause, chiedendo perciò, che l'essecutione si rimetta alli Consoli. Vedute le sospensioni della nullità da noi fatte in questa causa; vdite, & bene intese quelle cose, che l'vna, e l'altra parte nel Giudicio contradittorio hà voluto à bocca dire, proporre, ed allegare, tanto sopra la concessione, ò non concessione dell'ap-

dell'appellatione, quanto sopra il punto principale: veduta la querela proposta contra lo stesso Dottore, all'Vfficio delli Consoli della Città, di vino forestiere, che'l querelato fece condurre dalla Villa di Drò nella Città, in casa sua; veduta la risposta del querelato, che confessa hauer fatto condurre il vino dalla detta Villa, de gl'affitti d'vna quondam Nobile Signora Antonia di Lizana; la quale fù solita condurre lecitamente vito tale: cosi parimente ha fatto il querelato, come vino dato à se in pagamento, per sua mercede da gl'heredi della detta Signora Antonia: presentata prima vna supplica à gli stessi Consoli, sopra detto vino; hauuta anco fede da molti della Città, che'l nominato vino fù condotto per la Signora Antonia, e si potea condurre Vedute le proue del medemo querelato: veduta la fede della donatione del vino fatta in solutum al querelato, per il quondam Conte Antonio d'Arco, e Giouanni Conte di Terlaco: veduti finalmente tutti gl'atti, & cose prodotte auanti gli Consoli, con la loro sentenza, del tenore, e contenuta, come di sopra: veduto il Statuto di non condurre alla Città vino straniero: veduto il Decreto della Città confermato da Giouanni Vescouo di pia memoria: vedute l'allegationi presentateci da l'vna, e l'altra parte: vedute le cose da vedersi, e considerato, cioche si douea considerare; vdita la relatione fattaci da molti Dottori. Finalmente fatta la cittatione per questo giorno, & hora, ad vdire questa nostra sentenza; replicato il nome di Christo, sedendo pro tribunali, Noi medemi Luogotenenti diciamo, e sententiamo, come segue; cioè; per questa nostra definitiua sentenza dichiariamo, che è stato bene, e giustamente giudicato contra lo stesso Signor Pietro per li prefati Signori Consoli, e conseguentemente, che lui malamente s'è appellato; liberando nondimeno l'vna, e l'altra parte dalle spese, per cause, che ci mouono. Determinando però, che l'essecutione di questa sentenza si risserui fin alla venuta del Reuerendissimo Signor Nostro, ouero fin alla lui rissolutione sopra questo. Non intendendo per questa nostra sentenza hauer fatto pregiudicio alcuno sopra l'articolo, se tali sentenze, & publicate sopra tali cause comportino appellatione, ò nò; ne intorno à questo hauer derogato alle ragioni della Città, ò di persone particolari, & cosi diciamo. In fede, e testimonianza delle qual'cose, habbiamo fatto fare le presenti munite col sigillo del Reuerendissimo Signor Nostro. Datum Tridenti, in Arce Boni Consilij, die. 5. Decembris, l'anno del Signore. 1521.

## Di non lauarsi le pelli nelli fossati. Cap. 120.

PArimente determiniamo, che niuna persona ardisca lauar lana, pelli, corami di qual si voglia sorte, nelle rozze, che scorrono per la Città, eccettuata la rozza del fossato delli garbari, sotto pena di lire dieci d'applicarsi alla Camera Vescouale, tante volte, quante si contrafarà: e ciaschedun possa accusare, come di sopra.

## Della mercede de Notari. Cap. 121.

PArimente determiniamo, che ciaschedun Notaro deputato al Malefizio, rogato, da qualunque inquisito ex officio, à denuncia, ò querela, per delitto appartenente à causa pecuniaria habbi per qual si voglia querela, ò denuncia semplice, siano, quanti si vogliano, gli querelati, ò denunciati, Carantani quattro, quando però la denuncia, querela, ò inquisitione

non

non ecceda vn foglio; che se eccedesse, non possa riceuer più d'otto Carantani, siano puochi, ò molti gli querelati, inquisiti, ò denunciati.

Per la risposta, e cautione alla denuncia, querela, ò inquisitione Carantani quattro, siano, quanti si vogliano nella medema risposta, e causa.

Per l'essame de testimoni, per la quarta parte d'vn foglio intiero, Carantani quattro, siano puochi, ò molti gli querelati, ò producenti: tanto anco si dij all'essaminatore. Il medemo s'osserui nelle cause Capitali, quanto all'essame de testimoni. Il Notaro, & Essaminatore non debbino introdurre cose superflue, non attinenti alla causa, e che dijno aiuto: e per le cose superflue non si paghi cosa alcuna.

Per l'inquisitione capitale, ò corporale semplice, ò che contiene anco più delitti fin alli quattro, e non più, lire due, Carantani sei: e d'indi à maggior numero, la mercede non ecceda lire cinque, siano in qual si voglia numero gl'inquisiti.

Per qual si voglia constituito fuori della tortura, e nel Palazzo, in causa Criminale, Carantani otto, per ciascheduna carta di mezo foglio.

Per ciascheduno constituito nelli tormenti, nel Palazzo, lire due di buona moneta.

Nel Castello fuori de tormenti, lire due di buona moneta: nelli tormenti lire tre di buona moneta.

Parimente se qualche inquisito, querelato, ò denunciato comparirà alla diffesa per se, ò per altro; nè casi permessi dalla ragione, e farà diffese, alhora si sodisfaccia al Notaro, come di sopra s'è detto, quanto à gl'atti. De l'altre scritture, processi, atti, Copie de giudicij, & qualunque cose agitate habbi il Notaro, quanto suole hauere, conforme alla tassa nella causa Ciuile, & il quarto di più.

## Della mercede del viso, & reperto.

PArimente determiniamo, che per ferita, non seguita la morte, non si faccia il viso e reperto; nè meno quando al Giudice può esser notorio, che alcuno è stato ammazzato senza tradimento, colpa, ma per caso fortuito.

Parimente ordiniamo, che à farsi, e scriuersi il viso, e reperto, oltra'l Notaro de Maleficij, non possino andare più che due Officiali, computato il Caualliere, à quali si faccia il Pagamento conforme alla tassa de capturis. E che due Officiali siano eletti, computato il Caualliere, per il Notaro nel vedere: dandosi tanto al Notaro, quanto à gl'Vffiziali il pagamento delli beni dell'offendente, se ve nè sono: altrimente la Camera Episcopale supplisca.

## Mercede del Caualiere, & Vfficiale d'Arco. Cap. 122.

| | | |
|---|---|---|
| Per semplice citazione, ò intimazione di mandato nella Terra d'Arco. | gazet. | 1. |
| Mogno, Caneua. | g. | 1. $\frac{1}{2}$ |
| S. Martino, Mossone, Bolognino Vignole, Chiarano, Varignano, & Santo Gregorio, ò come dicono, S. Giori, Vigne. | g. | 2. |
| Ceniga. | g. | 5. $\frac{1}{2}$ |

Drò,

Drò, Par. g. 7. ½
Drena. troni. 1. g. 1.
Pietra Murada. tt. 2. g. 6.
Per la subastazione tanto de pegni, quanto de Campi, di grida, ò proclame nella Terra d'Arco. g. 1.
Il medemo s'osserui nel leuare gli pegni persi, ò summarij, ouero per gli SS. Commissario, Dottori, Notari, & Communità.
Per leuar gli pegni per forza nella Terra d'Arco al Caualiere. tt. 1.
All'Vfficiale. tt. 0. g. 6.
Drò, Ceniga, Par, al Caualiere. tt. 1. g. 8.
All'Vfficiale. tt. 1. g. 2.
Oltrasarca, Romerzolo, al Caualiere. tt. 1. g. 4.
All'Vfficiale. tt. 1. g. 2.
Drena, al Caualiere. tt. 2. g. 5.
All'Vfficiale. tt. 1. g. 8.
Pietra Murada al Caualiere. tt. 3. g. 5.
All'Vfficiale. tt. 2. g. 5.

## Mercede per gli sequestri.

Per l'intimatione di sequestro fatta in Arco haurà tanto l'Vfficiale, quanto il Caualiere, se sia di robbe. g. 3.
D'animali. g. 6.
Oltrasarca, & Romerzolo di robbe. g. 6.
D'animali. g. 8.
Drò, Ceniga, & Par, per robba. tt. 1. g. 0.
Per animali. tt. 1. g. 2.
Drena, per robba. tt. 1. g. 3.
Per animali. tt. 1. g. 5.
Pietra Murada, per robba. tt. 4. g. 5.
Per animali. tt. 4. g. 0.

## Per la retenzione Ciuile nella Terra d'Arco.

Al Caualiere. tt. 2. g. 5.
All'Vfficiale. tt. 2. g. 0.
Oltrasarca, & Romerzolo.
Al Caualier. tt. 3. g. 0.
All'Vfficiale. tt. 2. g. 5.
Ceniga, Drò, & Par.
Al Caualiere. tt. 4. g. 0.
All'Vfficiale. tt. 3. g. 5.
Drena, al Caualiere. tt. 5. g. 0.
All'Vfficiale. tt. 4. g. 5.
Pietra Murada.
Al Caualiere. tt. 6. g. 5.
All'Vfficiale. tt. 6. g. 0.

Se farà di notte haurà il doppio, tanto per li sequestri, quanto per le cose Criminali.

Item s'andaranno alla montagna s'osserui la tassa soprascritta, hauuto però riguardo al viaggio, ad arbitrio del Signor Giudice.

| | | | |
|---|---|---|---|
| S'andaranno à fare intimazione nella campagna d'Arco, Oltrasarca, & Romerzolo. | tt. | o. g. | 2. ½ |
| Drò, Ceniga, & Par. | tt. | o. g. | 7. |
| Drena. | tt. | 1. g. | 2. |

## In Criminale.

Per le citazioni.

Arco, Drò, Oltrasarca, & altri luoghi si dourà pagar il doppio della tassa Ciuile, tanto per gli proclami, quanto per l'intimationi de mandati.

## Per la retenzione Criminale s'el Reo sarà trattenuto, ò legato in Arco.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Al Caualiere. | tt. | 4. g. | o. |
| All'Vfficiale. | tt. | 2. g. | o. |
| Oltrasarca, & Romerzolo. | | | |
| Al Caualiere. | tt. | 6. g. | o. |
| All'Vfficiale. | tt. | 3. g. | o. |
| Drò, Ceniga, & Par. | | | |
| Al Caualiere. | tt. | 8. g. | o. |
| All'Vfficiale. | tt. | 4. g. | o. |
| Drena. | | | |
| Al Caualiere. | tt. | 10. g. | o. |
| All'Vfficiale. | tt. | 5. g. | o. |
| Pietra Murada. | | | |
| Al Caualiere. | tt. | 15. g. | |
| All'Vfficiale. | tt. | 7. g. | 5. |

Se poi il Reo non sarà legato, ma solamente accompagnato alle prigioni si calerà vn trono dalla mercede, per ciascheduno luogo.

Occorrendo far inquisitione in Arco, nella casa del Reo, tanto all'Vfficiale, quanto al Caualiere. tt. 1.

Fuori d'Arco si pagarà il viaggio, come nella tassa delle citazioni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per assistere al condurre il Reo fuora di prigione, & ricondurlo, per ciascuno. | tt. | 1. | |
| Per dare tormenti di qual si voglia sorte. | tt. | 2. g. | 5. |
| Per la relazione, & viaggio, per ciascuno. | tt. | 1. g. | 5. |
| Per compagnar il Reo oltra gli confini. | tt. | 2. | |

Per

| | | |
|---|---|---|
| Per gli viaggi in Castello, oltra la predetta tassa. Per ciascuno. | tt. | 1. |
| Per sonar il Rengo, per ciascuno. | tt. | 1. |
| Per dar la corda in publico metter in berlina, ò frustare, per ciascuno. | tt. | 4. |
| Per condurre il Reo alla morte, à ciascuno. | tt. | 4. |
| Per il viso, e reperto, al Caualiere. | tt. | 4. |
| All'Vfficiale. | tt. | 2. |

Se sarà fuori d'Arco, oltre la predetta si pagarà anco il viaggio, come nelle citationi.

| | | |
|---|---|---|
| Per assistere alle publicationi de bandi nel poggio. | tt. | 2. |

Al Caualiere; all'Vfficiale niente, se pure il Caualiere assista.

# Indice del Criminale.

## A



## B



## C



## D

Notaro,

# N



# O



# P



# R



# S

## T



## V

D'ordine, & espresso commando

DELL'ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIGNOR

# SIG. GERARDO CONTE D'ARCO,

## SIGNOR DI PENEDE,

Camariere, Colonello, & Sargente Maggior Generale per Sua Maestà Cesarea, & Patron nostro Gratiosissimo.

*D instanza delli Spett. D. D. Consoli della Spett. Communità d'Arco, & Mag. D. D. Sindici delle Mag. Communità esteriori, s'espone, che per antico vso, ed osseruanza fù introdotto in questo Contado d'Arco il Statuto del q. Reuerendissimo Vldorico Vescouo, & Principe di Trento, & confermato dà gl'Illustrissimi Signori Conti albora patroni, & Regenti l'anno.* 1607. *& perche per la mutatione de tempi, nouo vso, & osseruanza da molti anni in quà è stata introdotta, osseruata, & praticata la noua riforma del predetto Statuto di Trento del q. Eminentissimo Cardinale Bernardo, Principe del medemo luogo, si dal popolo di tutto il Contado, come nelli Fori delli Signori Giudici, & Commißari, che di tempo sono stati. Perciò per diuertire certi abusi, e contese; ed à fine, che con più sicurezza, e quiete d'animo possa, & vaglia in ciò regolarsi il Contado, & paese; della quale, trà queste cose humane non deue esser cosa più cara: attesa anco la gratiosa approbatione, confirmatione, & concessione del prefato Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Conte Gerardo, &c. Acciò alcuno non possa pretender ignoranza, col tenor del presente publico editto, grida, & proclama si commette, & seriosamente commanda ad ogni persona, di qual stato, grado, & conditione eßer si voglia, che per l'auenire debbi osseruare il detto Statuto del prenominato Eminentissimo Cardinale Bernardo Principe di Trento, sotto le pene imposte nel medemo Statuto: eccettuato però il libro secondo de Sindici, & altri Capitoli, à quali è stato di già per ordini particolari delle sudette Communità & antiche osseruanze prouisto, & da gl'Illustrissimi Patroni confirmate: Commettendo parimente, sotto le dette pene, che s'osseruino anco le Constitutioni de censi in detto Statuto Stampate, & conceße. Et così si commette, & commanda con ogni altro meglior modo.*

*Datum, & publicatum fuit suprascriptum Proclama per Baptistam Pederzollum officialem publicum Curiæ Arci, me tamen Notario infrascripto dictante de verbo ad verbum, qui officialis preconia voce publicauit, sub die S. Stephani 26. Decembris, anno Domini.* 1645. *in platea magna, loco solito, post concionem, ad præsentiam multitudinis hominum, & particulariter Egre: Notarij Ioannis Zanonij, Ioannis Creti Notar: & Laurentij Bornici, & aliorum testium rogatorum.*

Gerardo Conte d'Arco.

Ioseph Marinus Not. Scripsi, & dictaui de Mand. S. E. Illustrissime.

# STATVTO
# CONCESSO AL FORO D'ARCO
DALL' ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIGNOR
## CONTE GERARDO
CONTE DEL SACRO ROMAN IMPERO
CONTE, ET SIG.^re D'ARCO.

Cameriere, Colonello, & Sargente Maggior Generale Di Sua Maestà Cesarea.

Tradotto in lingua Italiana l'anno. 1645.